

268^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SABATO 8 NOVEMBRE 1997

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	Pag. 4
DISEGNI DI LEGGE		* MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale	4 10
Seguito della discussione congiunta:		Seguito della discussione:	
(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)		(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)	
(2739) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)		Stralcio del comma 8 dell'articolo 1 del testo proposto dalle Commissioni riunite (2793-bis):	
(2739-bis) Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1998-2000		* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	14 e passim
(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (Votazione finale		D'ALÌ (Forza Italia)	40 e passim
		MINARDO (CCD)	41
		GUBERT (CDU)	41 e passim
		* MANTICA (AN)	42 e passim
		MORO (Lega Nord-Per la Padania indep.)	42 e passim
		MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	43 e passim
		* PAROLA (Sin. Dem.-L'Ulivo)	43

MANFREDI (<i>Forza Italia</i>)	Pag. 43 e <i>passim</i>
MARINI (<i>Misto</i>), relatore	43 e <i>passim</i>
* MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica	45 e <i>passim</i>
CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze	46 e <i>passim</i>
* MAGNALBÒ (AN)	48, 55
SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	48 e <i>passim</i>
MORANDO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), relatore	49 e <i>passim</i>
DEMASI (AN)	50, 67, 69
* SARACCO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	51
* BARBIERI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	52, 58, 64
TURINI (AN)	53
TAROLLI (CCD)	53 e <i>passim</i>
* COVIELLO (PPI)	55
SILIQVINI (AN)	56
* CASTELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	56, 192
CURTO (AN)	58 e <i>passim</i>
* PINGGERA (<i>Misto</i>)	58, 161
SARTO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	59
* ALBERTINI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	59 e <i>passim</i>
PASQUINI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	61, 62
MONTAGNINO (PPI)	63, 153
* FIGURELLI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	64, 71, 106
ROGNONI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	65
THALER AUSSERHOFER (<i>Misto</i>)	72, 184
ROSSI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	72, 73
WILDE (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	103, 150
FUMAGALLI CARULLI (<i>Rin.Ital. e Ind.</i>)	105, 133
PETRUCCI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	106
MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Rin.Ital. e Ind.</i>)	106 e <i>passim</i>
MARINO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	106, 129, 130
CAPONI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	107, 130
* PAGANO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	108
PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	114, 126, 131
PELELLA (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	117, 170
ANGIUS (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	127, 128
* SALVI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	134, 136
* PREIONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	136
VENTUCCI (<i>Forza Italia</i>)	150, 166, 167
BONATESTA (AN)	151 e <i>passim</i>
DE LUCA Athos (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	151
CAPALDI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	151
* LO CURZIO (PPI)	152, 168
SCIVOLETTO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	153
CENTARO (<i>Forza Italia</i>)	152, 168
PROVERA (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	159
* MANFROI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	163, 164, 165
* CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	163, 164
COLLINO (AN)	166

* CRESCENZIO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	Pag. 167
MONTELEONE (AN)	182 e <i>passim</i>
* BETTAMIO (<i>Forza Italia</i>)	186
POLIDORO (PPI)	186, 194
TERRACINI (<i>Forza Italia</i>)	186
AMORENA (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	194
BETTONI BRANDANI, sottosegretario di Stato per la sanità	191
SMURAGLIA (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	194
Verifiche del numero legale	14, 118, 137
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	52 e <i>passim</i>

INCHIESTE PARLAMENTARI

Proposta d'inchiesta parlamentare (Doc. XXII, n. 39) fatta propria da Gruppo parlamentare:

PRESIDENTE	196
* SALVATO (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	196

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI LUNEDÌ 17 NOVEMBRE 1997

ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	198
---	-----

GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione	207
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Trasmissione di documenti	207
-------------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	207
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	207

GOVERNO

Trasmissione di documenti	208
-------------------------------------	-----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni	208
Annunzio di interrogazioni	208
Interrogazioni da svolgere in Commissione	215

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Bestrostri, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Crippa, Daniele Galdi, De Martino Francesco, De Zulueta, D'Urso, Erroi, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Manieri, Meloni, Pappalardo, Sartori, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(2739) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(2739-bis) Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1998-2000

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2793, 2739, 2739-bis e 2792.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, a termini di Regolamento, chiediamo che non si passi all'esame degli articoli e che questa nostra proposta venga naturalmente votata dall'Aula previo accertamento nella stessa della presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dobbiamo prima procedere a completare le repliche del Governo. Dopo porremo all'Assemblea il problema che lei ha sollevato.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relatori. È quindi intervenuto il ministro del tesoro e del bilancio e programmazione economica Ciampi.

Ha ora facoltà di intervenire il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, onorevole Macciotta.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, già ieri il Ministro del tesoro e del bilancio ha indicato le linee fondamentali sulle quali il Governo si è mosso nel predisporre la manovra finanziaria e nell'accompagnarla nelle sedi europee per ottenere il dovuto consenso dalle istituzioni comunitarie.

Credo che valga la pena però, al di là delle questioni generali, tornare su alcuni degli aspetti che sono stati al centro della discussione

e del dibattito. Mi sia consentito di partire a mia volta da alcune questioni di ordine generale.

In primo luogo, non vi è stato alcun trionfalismo da parte del Governo anzi, se possibile, malgrado gli indicatori portassero a ritenere in modo convergente e sempre più evidente che la manovra finanziaria del Governo aveva avuto successo e che, come ha ricordato ancora ieri il ministro Ciampi, si erano raggiunti i principali obiettivi della politica economica nazionale nonchè i principali parametri della convergenza di Maastricht, si è insistito lungamente sul fatto che non bisognava abbassare la guardia ed era necessario agire con grande cautela e grande attenzione per non perdere di vista la complessità della manovra di rientro della finanza pubblica.

Nello stesso tempo però si è posta grande attenzione al dialogo con il Parlamento. Ho sentito parlare di una manovra blindata e di un passaggio puramente formale in Parlamento. Francamente non vi è chi non veda come questa sia una descrizione fantasiosa di quanto è accaduto in questo ramo del Parlamento: la manovra non solo si è arricchita di ben 9 articoli – è cresciuta di un terzo rispetto alla sua originaria composizione – ma anche gli articoli che sono rimasti sono stati talvolta profondamente cambiati. Sono certo rimasti immutati i saldi, ma non credo che da nessuna parte ci sia stata contestazione sui saldi. Da parte di tutti si è riconosciuto che la dimensione della manovra era quella adeguata a consentire all'Italia di riconquistare l'Europa. Si è discusso sul modo, sugli addendi, sulla qualità degli interventi sulla spesa e sull'entrata ma nessuno ha mai messo in discussione i saldi.

Invece – ripeto – la qualità della manovra è talvolta cambiata ed anche la quantità delle risorse che sono state diversamente allocate ha raggiunto qualche migliaio di miliardi. Può sembrare una cifra irrisoria rispetto alla dimensione della spesa pubblica, ma appare certamente più significativa se rapportata alla dimensione della manovra che, lo ricordo, è la più tenue da molti anni a questa parte, cifrandosi in poco più di 25 mila miliardi, qualcosa più di un quarto della manovra effettuata tra l'autunno del 1996 e la primavera del 1997.

Oggi questa manovra è così contenuta perchè, al di là delle previsioni e valutazioni catastrofiche che ho sentito fare da esponenti dell'opposizione, il processo di rientro della finanza pubblica italiana può considerarsi in qualche misura acquisito. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi prego di consentire al rappresentante del Governo di svolgere il suo intervento in un ambiente tranquillo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Può considerarsi acquisito sin da quando, nella primavera scorsa, le istituzioni comunitarie accreditarono al bilancio pubblico italiano un saldo negativo nel 1998 pari al 3,7 per cento. Ricordo che in quelle settimane si fecero molte discussioni sul possibile scarto dello 0,2 per cento nel corso del 1997 e sul fallimento clamoroso per il 1998, dimenticandosi che nei documenti approvati qualche mese

prima lo scarto tra l'obiettivo del 3 per cento e la situazione prevista allora della finanza pubblica italiana per il 1998 era stato indicato dal Governo, e approvato dal Parlamento, in oltre un punto e mezzo. Si era detto infatti che nel 1998 sarebbe stata necessaria una manovra pari ad un punto e mezzo di prodotto interno lordo per riportare il bilancio pubblico italiano all'interno di un disavanzo del 3 per cento. La Commissione europea ci accredì invece uno scarto pari solo allo 0,7 per cento, ben inferiore a quello che avevamo previsto.

Abbiamo raggiunto i parametri fondamentali di Maastricht e abbiamo cominciato ad adeguarci anche da un altro punto di vista. Ieri il senatore Mantica, nel suo intervento, ha parlato di un doppio vincolo per stare in Europa, quello dei parametri macroeconomici e quello delle regole, del clima generale necessario per rimanere in Europa. Condivido questa opinione; non basta raggiungere gli obiettivi dal punto di vista contabile dei parametri, se non sussistono le condizioni di fondo perchè tali parametri vengano poi mantenuti senza traumi e senza interventi autoritativi.

Vorrei ricordare – lo ha già sostenuto ieri il ministro Ciampi nel suo intervento – che proprio le vicende delle scorse settimane (quando ci siamo trovati, insieme, di fronte ad un trauma della vita politica interna, cioè la crisi di Governo, e di fronte ad uno straordinario trauma dei mercati finanziari internazionali) hanno dimostrato che l'Italia si è ormai, in qualche misura, avviata verso il mantenimento di parametri più consolidati di stabilità; in presenza di quelle crisi, interna e internazionale, hanno tenuto i tassi dei titoli del debito pubblico ed hanno tenuto fondamentalmente i rapporti di cambio e tutti gli altri parametri, compreso quello dell'inflazione.

Vorrei ricordare che, quando il Governo presentò, alla fine di settembre, la manovra sull'IVA, furono avanzate previsioni di catastrofiche conseguenze sul terreno dell'inflazione; il Governo aveva fatto i suoi dei conti, aveva incorporato previsioni di inflazione più elevate rispetto a quelle che, nel mese di ottobre, si sono poi verificate. Tali previsioni erano, ciò nonostante, coerenti con un indice complessivo, a fine anno, di poco inferiore al 2 per cento. I dati di ottobre confermano che quell'obiettivo è perseguibile – ripeto – malgrado i traumi che, nei primi venti giorni di ottobre, hanno attraversato l'Italia e i mercati finanziari internazionali.

L'Italia ha avviato un processo di privatizzazione che non ha eguali in Europa. È stato il commissario europeo Van Miert, che non è mai stato tenero nei confronti dell'Italia, a definire spettacolare il successo della privatizzazione della Telecom.

Inoltre, non credo che sia sfuggita al Governo la particolare composizione del tessuto produttivo italiano. Molti senatori hanno insistito sullo specifico, nel sistema produttivo del nostro paese, rappresentato dalle piccole e medie imprese. Ma a chi si rivolgono gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge collegato se non al tessuto delle piccole e medie imprese che, proprio attraverso quegli articoli, vengono incentivate e sostenute? Ritengo siano questi gli elementi che consentono al Governo di guardare con fiducia alla prospettiva che si apre davanti a noi.

Ho sentito molte critiche nei confronti della manovra di finanza pubblica, partendo da un altro versante, quello della trasparenza dei conti. In particolare, si è molto insistito sulla vicenda della trasparenza... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Chiedo scusa, signor Sottosegretario, ma voglio richiamare l'Aula alla esigenza che questo brusìo cessi, perchè dobbiamo ascoltare quanto deve riferire il Governo, così come dovremo ascoltare quanto vorranno riferire gli onorevoli senatori, in un ambiente non percorso da questo continuo rumore. Grazie.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Ho sentito parlare di scarsa trasparenza del bilancio e ho sentito citare le diagnosi e le allarmate segnalazioni da parte della Corte dei conti in materia di rapporto tra residui e tesoreria e, in genere, di trasparenza dei conti pubblici.

Signor Presidente, mi sia consentito autocitarmi. Il 2 agosto 1996, nell'Aula del Senato, replicando alla discussione generale sull'assestamento di bilancio, dicevo: «Credo però che in questi anni la fisiologia si sia alterata e si sia giunti a livelli patologici che possono e devono essere riassorbiti. Già in quest'Aula è stato ricordato come vi sia un ammontare patologico dei residui attivi e passivi; ci sono 150.000 miliardi di residui passivi e tornerò poi sul perchè ogni anno questi residui passivi, a metà anno, lievitano in modo che appare incontrollato ma che in realtà è controllatissimo. Vi è poi un fenomeno, a mio parere più preoccupante, di crescita dei residui attivi cioè di quelle entrate non riscosse dall'amministrazione; come ha ricordato il senatore Marino, si tratta di 113.000 miliardi. Vi è ancora – e sarebbe persino più preoccupante se non vi fosse la nota vischiosità delle amministrazioni nella gestione concreta della spesa – la situazione dei conti di tesoreria. Al 31 dicembre 1995 la tesoreria vanta crediti per 493.898 miliardi e ha debiti per 949.154 miliardi: è uno scarto teorico di oltre 450.000 miliardi». Erano per l'esattezza 454.000 miliardi.

Al 31 dicembre 1996 quello scarto dei conti di tesoreria era ridotto a 444.000 miliardi, ancora – come si vede – una voragine ingestibile. È per questo che il Governo alla fine dell'anno scorso ottenne dal Parlamento il consenso ad una manovra che cominciasse a colmare questa voragine. Allora non ci si può lamentare se diminuiscono i conti di tesoreria (al 31 agosto lo scarto era ridotto a 412.000 miliardi, 40.000 in meno rispetto ad un anno e mezzo fa), ma crescono i residui di bilancio. Vorrei dire che la crescita dei residui di bilancio consente in qualche modo un controllo parlamentare della situazione, perchè i residui di bilancio consentono un controllo parlamentare in relazione alle nuove appostazioni di competenza; verificando i residui il Parlamento è in condizione, responsabilmente, di decidere se appostare nuove risorse nei capitoli di competenza. Così non è per i conti di tesoreria che a un certo livello possono essere gestiti... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Come facciamo, colleghi, ad arrivare alla fine di una giornata, che si presume pesante, in queste condizioni?

PERUZZOTTI. Andiamo a casa!

PRESIDENTE. Cerchiamo di controllare tutti quanti le nostre smanie e le nostre voglie di parlare. Facciamo andare avanti gli oratori in maniera serena e veloce, in modo che tutto possa procedere con assoluta regolarità.

Chiedo scusa per l'ennesima volta al Sottosegretario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Dicevo che non ci si può lamentare se poi, controllandosi i conti di tesoreria e in applicazione delle procedure decise dal Parlamento, cresce l'entità dei residui. E il conto dei residui cresce sin dal bilancio di previsione questa volta, e non in occasione dell'assestamento. Sono due i motivi di tale crescita: primo, perchè abbiamo introdotto le norme sul controllo dei conti di tesoreria e sulla limitazione dei trasferimenti dal bilancio alla tesoreria sino a che non si siano ridotte le giacenze di quest'ultima; secondo, perchè con una norma decisa dal Parlamento abbiamo introdotto un forte contenimento degli stanziamenti di cassa appostando in bilancio un fondo per l'adeguamento dei capitoli in termini di cassa. Abbiamo creato le condizioni affinché nel corso dell'esercizio ci sia una iscrizione al bilancio di cifre più attendibili dal punto di vista delle concrete capacità di spesa e dunque, fin dall'inizio, dal bilancio di previsione, possiamo prevedere quale sarà il complesso dei residui sulla massa spendibile dell'anno precedente.

Allora, finalmente non abbiamo una iscrizione «fantasiosa» – mi sia consentito di dirlo fra virgolette – dei residui all'inizio dell'anno, per constatarne la realtà alla fine dell'esercizio; abbiamo invece una quantificazione dei residui presunti che si avvicina a quella che probabilmente sarà la valutazione a consuntivo: oltre 180.000 miliardi.

Vengo adesso ad altre critiche che sono state mosse: si è parlato di manovra non strutturale. Ma, dal punto di vista delle entrate, la manovra è assolutamente strutturale. Sono state praticamente eliminate tutte quelle poste di manovre *una tantum* dichiarate, non nascoste nelle pieghe di bilancio, per la manovra 1997. Nel 1998 si è fatta fundamentalmente una manovra sulle imposte indirette.

Si è detto che la manovra sulle imposte indirette è stata fatta con un aumento delle entrate. Certo, per un duplice motivo: innanzi tutto che il Governo ritiene necessario riequilibrare il rapporto tra le imposte dirette e le imposte indirette, perchè l'Italia è il paese con il minor livello di imposizione indiretta rispetto ai paesi concorrenti; in secondo luogo, perchè il Governo ritiene non riducibile in questa fase la pressione fiscale.

Tralascio la parte più corposa delle misure di risparmio, quella derivante dalla manovra sullo Stato sociale, sulla quale interverrà successivamente il ministro Treu. Mi limito a riprendere rapidamente alcune delle questioni – proprio per titoli – che sono state poste nel provvedimento collegato in tema di sviluppo. È questo un segno di novità della manovra di quest'anno. Le manovre degli ultimi anni ci avevano abitua-

ti a considerare il provvedimento collegato e la finanziaria solo come momenti di restrizione, di contenimento della spesa e di contenimento, talvolta, perfino a svantaggio dell'economia reale. Questa volta non solo gli articoli da 1 a 3, ma anche molti degli articoli successivi contengono misure di sviluppo. Penso per tutti all'intervento rilevante annunciato ieri dal ministro Ciampi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, che rappresenta un importante sostegno alla produzione e allo sviluppo del Mezzogiorno; all'intervento introdotto con il lavoro della Commissione, in tutte le sue componenti (per iniziativa fondamentale della maggioranza, alla quale però il Governo ha dato il contributo), a sostegno del commercio; penso anche ad alcuni interventi – seppure di minore rilievo – a favore dell'artigianato e dell'agricoltura, nonché alle importanti misure materia di scuola. Queste ultime misure, a differenza di quanto ho sentito dire, penso indichino che il Governo non si è dimenticato che un paese come l'Italia può reggere lo scontro solo se riqualifica profondamente il proprio tessuto produttivo.

Non è casuale che nelle misure previste per la scuola sia contenuto il riutilizzo di una parte delle risorse ottenute con la razionalizzazione del tessuto scolastico per sviluppare l'offerta formativa. Penso che questo sia il risultato di una complessiva diversa attenzione che il Governo ha portato alla scuola, inserendo per la prima volta gli interventi in materia scolastica tra quelli finanziabili con risorse destinate allo sviluppo. Il CIPE, credo per la prima volta nella storia, ha destinato oltre 1.000 miliardi ad interventi per la scuola e la formazione.

Infine, mi sia consentito soffermarmi – anche in risposta ad alcuni interventi parlamentari – sulla delicata questione del terremoto. Io ho sentito dire dal senatore Caponi che ci sono logiche monetaristiche che sorprendentemente non si arrendono neanche di fronte all'emergenza del terremoto. Egli ha motivato questa sua affermazione ricordando che il Governo ha proposto di utilizzare fondi europei finora non spesi.

Vorrei dire al senatore Caponi che si tratta esattamente dell'opposto; che quell'operazione può essere presentata esattamente al contrario di quello che egli ritiene. Se il Governo si fosse fatto guidare da una logica puramente e semplicemente monetarista, avrebbe fatto una cosa semplicissima: non avrebbe auspicato che la Comunità europea concedesse 1.000 miliardi di lire per gli interventi sul terremoto. I 1.000 miliardi concessi dalla Comunità europea fanno parte – ha ragione il senatore Caponi – dei 13.000 miliardi di risorse europee destinate alle aree del Centro-Nord per gli interventi nelle zone degli obiettivi 2, 5b, 3 e 4. Tuttavia quei miliardi, al 31 agosto 1997, risultavano impegnati per il 33 per cento e spesi per il 12,4 per cento. La gran parte di quelle risorse era destinata ad essere inesorabilmente perduta dall'Italia a vantaggio di aree più forti dell'Europa; la perdita di 1.000 miliardi di risorse europee, in relazione ai particolari meccanismi di cofinanziamento, avrebbe consentito al Ministero del tesoro, sulla base di una logica squisitamente monetarista, di risparmiare oltre 1.800 miliardi di risorse nazionali: per un certo verso sarebbe stata una beffa, ma un grande vantaggio se la bussola del Governo fosse stata il mero monetarismo. Il Governo, invece, ha chiesto all'Europa di poter riprogrammare queste risorse; lo ha

chiesto dopo aver ricevuto dalla Conferenza Stato-regioni il consenso nella seduta del 9 ottobre scorso e lo ha ottenuto: i 1.000 miliardi di risorse europee liberano e rendono disponibili allo stesso fine 1.800 miliardi di risorse nazionali, già stanziati nel fondo di rotazione della legge n. 183.

Anche il diritto avuto dall'Italia di poter rendicontare tra le risorse straordinarie quelle per l'emergenza è un ulteriore segnale di fiducia: esattamente quel segnale di fiducia richiesto dal senatore Caponi. È del tutto evidente, infatti, che se potessimo iscrivere tra le spese rendicontabili in Europa quelle per l'emergenza, avremmo la certezza di recuperare i 1.000 miliardi europei. Avremmo la certezza, cioè, di riuscire a spendere integralmente le risorse europee e nazionali nelle aree del terremoto. Poi insieme a quelle che ho citato: 1.000 miliardi europei, i 1.800 miliardi del fondo di rotazione, i 1.200 miliardi stanziati nella finanziaria e i 570 miliardi dell'emergenza. Insieme, l'Italia si è mossa per ottenere una modifica delle possibili azioni.

Su questo terreno tutte le azioni fondamentali, ivi compresa quella per la ristrutturazione e lo sviluppo dei villaggi e l'intervento per le infrastrutture produttive, sono possibili interpretando con una qualche elasticità le vigenti direttive europee. Le trattative in corso tra il Governo e la Commissione europea rendono possibile questa politica.

Ecco, signor Presidente, onorevoli senatori, ho concluso il mio intervento; naturalmente il Governo interverrà di nuovo puntualmente in sede di esame dei singoli articoli ed emendamenti per rispondere alle questioni che i senatori vorranno porre. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire per la replica il ministro Treu.

TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, i caratteri generali della manovra finanziaria e anche alcuni dati fondamentali della parte riguardante lo Stato sociale sono già stati illustrati nella replica del ministro Ciampi e ora accennati anche dal sottosegretario Macciotta. Io vorrei limitarmi ad alcune sottolineature che intendono precisare gli elementi fondamentali della parte previdenziale, che si inserisce con caratteri di strutturalità e di equità in questa manovra finanziaria.

Il significato strutturale e anche il valore che ha avuto questo importante provvedimento è stato largamente riconosciuto dagli osservatori internazionali. Anche recentemente, negli incontri in sede europea, sia nei consigli Ecofin che nei consigli dei Ministri del lavoro, si è esplicitamente indicato come questa riforma dello Stato sociale, in particolare delle pensioni, sia significativa per l'Italia come contributo decisivo per confermare che siamo con le carte in regola per entrare in Europa. E anche il valore delle modalità con cui siamo pervenuti a questi provvedimenti è stato sottolineato; è il valore di una ricerca continua che si sta conducendo per allargare il consenso sociale su provvedimenti così delicati attraverso il metodo della concertazione, che in molti paesi d'Euro-

pa è perseguito. È un metodo difficile da condurre, ma nel nostro caso ha confermato la sua utilità. Credo che anche su questo punto le polemiche che si sono avute in questa discussione siano smentite dai fatti.

L'emendamento di cui discutiamo si inserisce a sua volta come un tassello importante di una riforma più ampia del *welfare* che è *in itinere*, che qui ha però dei punti importanti. Oltre alle pensioni, vengono rappresentate innovazioni importanti in materia di razionalizzazione delle prestazioni sanitarie, delle compartecipazioni e delle esenzioni, per quanto riguarda gli accessi; c'è il significativo avvio di una riforma che prevede il riordino e la riqualificazione dell'assistenza (questo è uno degli orizzonti futuri di un *welfare* moderno) in forme non solo risarcitorie e indennitarie, ma basate su servizi reali.

Come Ministro del lavoro non posso non sottolineare ulteriormente che alle norme sulla previdenza, sull'assistenza e sulla sanità si aggiungono importanti interventi di sostegno all'impresa e al lavoro che, pur nelle difficoltà dell'opera, ormai ben avviata, del risanamento, segnano anche con questa manovra finanziaria l'avvio di una fase di rilancio sia della crescita economica, sia dell'occupazione. Voglio sottolineare in particolare quello che è già stato più volte qui richiamato: l'impegno per il Mezzogiorno, ma in generale per razionalizzare gli incentivi alle imprese, alle piccole imprese (non è vero che queste siano dimenticate, al contrario, sono oggetto di attenzione crescente), a settori ad alta intensità di lavoro, come il commercio o l'edilizia. In sede di Comunità europea anche recentemente abbiamo confermato l'impegno per proseguire con questi strumenti di sostegno all'impresa come creatrice di lavoro e al lavoro, nel rispetto delle norme comunitarie che, ovviamente, si impongono. Va ancora ricordato – perchè qui nel dibattito si è spesso sottovalutato il carattere organico delle riforme che sono in corso – che l'impegno sul fronte dell'occupazione si avvale non solo di strumenti di incentivazione selettivi, ma anche di strumenti di riforma degli istituti del mercato del lavoro, che proprio in queste settimane stanno prendendo concreto avvio: dal lavoro interinale, alle borse di lavoro, ai patti territoriali, ai contratti d'area.

Per quanto riguarda le pensioni in particolare, mi limito a sottolineare che il carattere di strutturalità della gran parte delle misure si desume non solo dai dati finanziari che sono stati ampiamente illustrati: oltre l'80 per cento del risparmio di spesa indicato è legato a modifiche intrinseche sistema pensionistico. Il carattere strutturale si desume proprio dalla costruzione delle norme, destinate ad introdurre elementi di equilibrio durevole nel sistema.

Tutti sappiamo che gli elementi decisivi per il riequilibrio di un sistema pensionistico sono rappresentati dal rapporto tra contribuzione e prestazione, gli accessi, le età, sia contributive che anagrafiche, l'uniformità dei sistemi. Ebbene, siamo intervenuti in modo strutturale su tutti questi elementi.

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue TREU). Abbiamo tenuto conto della riforma del 1995 che aveva in parte corretto alcune anomalie del nostro sistema e ulteriormente aggiunto elementi di riequilibrio. In questo senso si muovono le norme che hanno accelerato l'andata a regime del sistema di accesso alle pensioni di anzianità con una rapidità maggiore per i pubblici dipendenti e con una rapidità minore, ma pur sempre significativa, per i dipendenti privati.

Nello stesso senso si muovono le norme che uniformano i regimi previdenziali speciali, che sono stati negli anni, e sono tuttora, un elemento di anomalia particolarmente squilibrante del nostro sistema. Lo stesso incremento, per altro modesto, ma graduale, dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi ha il carattere strutturale di aggiustamento del rapporto tra contribuzione e prestazione che nel lavoro autonomo è marcatamente diverso da quello che vige nel sistema del lavoro dipendente. La stessa separazione tra previdenza e assistenza in attuazione di indicazioni pregresse ha un valore di trasparenza e di indicazione del carattere strutturale di intervento che qui abbiamo proposto e compiuto. L'unico elemento di carattere transitorio è rappresentato dalle cosiddette finestre, che hanno il valore di facilitare il passaggio da un regime ad un altro.

Tra gli elementi importanti che mi pare siano stati poco valorizzati, nella discussione voglio sottolineare anche lo sforzo imponente che si sta facendo, e che è stato incrementato, per potenziare la lotta all'evasione, sia fiscale sia contributiva; un potenziamento dei servizi di controllo ed una loro connessione affinché si ottenga una più realistica configurazione della base imponibile. Se non operiamo per far crescere questa base, obiettivo dei provvedimenti a sostegno dell'occupazione, e se non si intensifica la lotta per l'emersione del sommerso e per il pieno accertamento delle capacità contributive, il sistema di *welfare*, ancorchè corretto, faticherà a procedere. Ma in questo senso ci arrivano dei segnali significativi sul fatto che abbiamo intrapreso una strada di correzione della base imponibile e di una sua più precisa coincidenza con l'economia reale.

L'altro tratto dei provvedimenti qui discussi (che molto rapidamente voglio sottolineare) è costituito dall'equità e dall'equilibrio dei diversi interventi. Credo che questo sia un punto di forza di qualunque intervento, che è sempre molto delicato perchè incide su equilibri di interessi e su aspettative di vita, sul *welfare*, e questa è stata una preoccupazione continua dell'azione di Governo ed è riflessa nell'equilibrio dei diversi interventi. La logica comune che si può riscontrare, sia nei dati finanziari sia nella costruzione delle norme, è quella di un intervento con un grado di incisività diverso a seconda delle condizioni dei vari sottosistemi di cui è composto il nostro complesso sistema previdenziale. Per

questo siamo voluti intervenire a correggere le anomalie con interventi proporzionati al carattere dell'anomalia stessa. Di qui l'accelerazione diversa che si è avuta per l'età di accesso alla pensione nel sistema pubblico e nel sistema del lavoro dipendente privato; di qui l'intervento molto generalizzato e, direi, drastico che si è avuto sui regimi speciali per uniformare le regole affinché il sistema pensionistico diventi sempre più un sistema comune. Analogamente, in questa ottica di equità e di riequilibrio si spiega l'intervento sui contributi del lavoro autonomo che vanno lentamente ma con certezza riportati nella normalità.

Gli accenni critici che sono anche in questa sede riecheggianti circa una debolezza strutturale della manovra sono poco credibili di fronte a questi dati quantitativi e qualitativi e sono spesso anche contraddetti nel dibattito qui e fuori di qui da opposti rilievi che denunciano presunti eccessi nell'intervento sui singoli gruppi e che si giustificano – questi rilievi critici, ripeto, contraddittori con quelli di prima – per l'intenzione di difendere ancora trattamenti privilegiati che non hanno ragione d'essere e che non sono più sostenibili.

Voglio ancora aggiungere che il metodo seguito, di ricercare il consenso, è un metodo nel quale continuiamo a credere. La concertazione continua su altri temi del *welfare* che sono ancora aperti. Confidiamo che il consenso possa ancora allargarsi anche sul fronte del lavoro autonomo, nei cui confronti del resto sono stati introdotti importanti elementi innovativi. Mi limito a ricordare la liberalizzazione nel cumulo tra pensione e lavoro autonomo e l'apertura a un trattamento differenziato che incentivi i lavoratori autonomi avanti con l'età, oltre i 65 anni, a continuare, come accade spesso, il loro lavoro con contribuzione ridotta, elemento questo che facilita un'uscita graduale dal mercato del lavoro e l'emersione del sommerso. Il Governo è aperto a miglioramenti in questa e in altre direzioni, ma che non stravolgano l'impianto complessivo, strutturale e finanziario della manovra.

In conclusione, si può qui confermare che anche per questo importante tassello vengono smentite valutazioni minimaliste da una parte e allarmistiche dall'altra: noi riteniamo che anche in questo caso valutazioni equilibrate saranno confermate dai fatti. Così come non c'è alcuna ipotesi di «manovra *bis*», non si configura per un osservatore equilibrato nessuna ipotesi di riforma previdenziale *bis*: la riforma che abbiamo qui presentato è stabile e darà stabilità oltre che certezza. Questo è un auspicio fondato nei fatti: la ripresa che sosterrà anche per questo aspetto la manovra di Governo è credibile e rafforzerà l'equilibrio del sistema previdenziale che esce consolidato da questa riforma. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento italiano e Indipendenti e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Con la replica da parte del Ministro Treu si è conclusa la discussione congiunta dei tre provvedimenti all'ordine del giorno.

Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge n. 2793.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio del comma 8 dell'articolo 1 del testo proposto dalle Commissioni riunite (2793-bis)

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, chiedo al senatore Peruzzotti se insiste nella richiesta di non passaggio agli articoli con la preventiva verifica del numero legale.

PERUZZOTTI. Naturalmente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della proposta del senatore Peruzzotti.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta del senatore Peruzzotti di non passaggio all'esame degli articoli.

Non è approvata.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della Commissione programmazione economica e bilancio.

MEDURI, *segretario*. La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 1.101, 1.110, 1.111, 1.122, 1.123, 1.133, 1.0.2, 2.239, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.7/1, 3.105, 3.0.5, 4.113, 4.115, 4.410/1, 4.410/2, 8.201, 8.0.603 (nuovo testo), 8.0.612, 9.0.1, 10.208, 10.216, 10.250, 10.254, 10.0.200, 12.206, 12.208, 12.211, 12.212, 12.213, 12.254, 12.255, 12.257, 12.258, 14.211, 14.213, 14.214, 14.220, 14.221, 14.235, 14.236, 14.238, 14.255, 14.258, 14.279, 14.280, 14.290, 16.237, 16.291, 17.203, 17.208, 20.203, 21.202, 21.225, 21.233, 21.0.200, 21.0.202, 21.0.203, 22.207, 22.212, 26.211, 26.214, 26.219, 26.231, 26.258, 26.259, 26.260, 26.0.203, 26.0.204, 27.200, 27.203, 27.204, 27.244, 27.246, 27.249, 27.250, 27.252, 27.255, 27.259, 27.262, 27.263, 27.266, 27.267, 27.277, 27.278, 27.289, 27.290, 27.302, 28.208, 28.216, 28.218, 28.219, 28.221, 28.225, 28.226, 28.228, 28.232, 28.233, 28.236, 29.203, 29.204, 30.205, 30.209, 30.214, 31.0.200, 32.201, 32.202, 32.213, 32.214, 33.209, 33.226, 34.206 (limitatamente alle lettere *c*), *d*) ed *f*)), 35.212, 35.219, 35.222, 35.223, 35.227, 35.228, 35.0.200 (limitatamente al comma 5, con conseguente riduzione dell'importo di cui al comma 6), 36.200, 36.201, 36.202, 36.205 (nuovo testo), 36.209, 36.210, 36.211 (nuovo testo), 36.219, 36.220, 36.225, 36.229, 36.0.200, 36.0.201, 37.201, 37.202, 37.206, 37.211, 37.212, 37.213, 38.207, 38.208 (nuovo testo), 38.210, 38.212, 38.214, 38.218, 38.219, 38.225, 38.500, 39.217, 40.514, 40.515, 40.523, 40.523/200, 40.529, 40.533, 40.538 (limitatamente alla lettera *b*), 40.550, 40.0.204, 40.0.212 e 42.0.200, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che il provvedimento in esame è un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria. Pertanto, gli emendamenti sui quali la 5^a Commissione permanente ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano inammissibili.

Onorevoli colleghi, poichè alcuni emendamenti hanno una copertura finanziaria ottenuta mediante modifiche di articoli diversi da quello di riferimento, a volte anche precedenti lo stesso, gli articoli e gli emendamenti saranno posti ai voti senza effetti preclusivi, salvo coordinamento finale.

Passiamo dunque all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE

Art. 1.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 non si limitano alla esecuzione delle opere edilizie, ma sono estesi alla progettazione ed a tutte le prestazioni professionali a esse connesse.

3. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.

4. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 nonchè le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997.

5. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 4 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

7. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 3 all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

8. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, valutate in 1.580 miliardi di lire nell'anno 1999 ed in 2.590 miliardi di lire nell'anno 2000, si fa fronte, quanto a 500 miliardi di lire per l'anno 1999 e 500 miliardi di lire per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo di apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA; quanto a 360 miliardi di lire per l'anno 1999 e 360 miliardi di lire per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, a titolo di altre spese in conto capitale dell'Ente nazionale per le strade; quanto alla restante parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè una proposta di stralcio e l'ordine del giorno n. 1:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'imposta sul valore aggiunto per prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *a)* e *b)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ridotta al 4 per cento».

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla concorrenza del suo ammontare.».

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«... alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei presenti articoli si fa fronte a carico delle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori entrate realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.102

D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «effettivamente rimaste a carico,» aggiungere le seguenti: «per la progettazione, per la direzione dei lavori e».

Conseguentemente: I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, di un ammontare complessivo equivalente alle minori entrate determinate dal presente emendamento, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

1.103

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «codice civile», aggiungere le seguenti: «per gli oneri professionali di direzione dei lavori.».

Conseguentemente: I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, di un ammontare complessivo equivalente alle minori entrate determinate dal presente emendamento, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

1.104 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «detenute» aggiungere le seguenti: «a qualunque titolo».

1.105 MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i fabbricati rurali».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.

1.106 SARACCO, PIATTI, FUSILLO, CORTIANA, CARCARINO, SCIVOLLETTA, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, PREDÀ, BARBIERI, BEDIN, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1 alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: «Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.107 BARBIERI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «La stessa detrazione con le medesime condizioni spetta per i medesimi interventi su edifici non residenziali che, a seguito degli interventi stessi, assumano destinazione residenziale come abitazione principale della famiglia o di un suo componente».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere, ridurre del necessario ammontare la cifra del 41 per cento di cui al medesimo comma, primo periodo.

1.108

GUBERT

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «La stessa detrazione con le medesime condizioni spetta per i medesimi interventi su edifici non residenziali delle aree montane che, a seguito degli interventi stessi, assumano destinazione residenziale come abitazione principale della famiglia o di un suo componente».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere, ridurre del necessario ammontare la cifra del 41 per cento di cui al medesimo comma, primo periodo.

1.109

GUBERT

All'emendamento 1.200, secondo periodo, dopo le parole: «confini di un'area protetta», sopprimere la parola: «nazionale».

1.200/200 D'ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area protetta e regionale la detrazione dall'imposta lorda al 50 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di lire 200 milioni. Detto importo è elevato a lire 300 milioni per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area protetta nazionale vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089».

Conseguentemente, al comma 1, ridurre la percentuale del 41 per cento dell'ammontare corrispondente alle minori entrate derivanti dal presente emendamento.

1.200 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI,, TONIOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di possesso di più unità immobiliari residenziali nello stesso edificio, l'importo massimo delle spese indicato al comma 1 deve intendersi riferito ad ogni singola unità. Nel caso che le unità possedute siano superiori a tre, l'importo massimo delle spese è complessivamente stabilito in lire 500 milioni».

Conseguentemente, le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio dello Stato sono ridotte del 50 per cento.

1.110

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2-bis. La detrazione stabilita al comma 1 può essere effettuata, quanto al 50 per cento, nell'anno in cui sono state sostenute le spese; quanto al restante 50 per cento, in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi».

Conseguentemente, le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio dello Stato sono ridotte del 50 per cento.

1.111 TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I contribuenti che si avvalgono della detrazione prevista dal comma 1, possono chiedere ai soggetti obbligati ad operare la ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di non applicare la ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare della predetta detrazione.

Il sostituto d'imposta potrà non applicare la ritenuta a condizione che il contribuente dimostri di avere diritto alla detrazione, e comunque, in riferimento ai compensi corrisposti dopo il 1° gennaio 1999».

1.112 PASQUINI

Al comma 3, sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «due».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.

1.113 SERVELLO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, MANTICA, COLLINO, CURTO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Al comma 3, sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «due».

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.

1.114 SERVELLO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, MANTICA, COLLINO, CURTO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo».

Conseguentemente aggiungere in fine il seguente comma:

«...-bis. Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

“194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare, a partire dal 1° gennaio 1998 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento”».

1.115

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Per gli edifici ubicati nei Centri storici le cifre di cui al comma 1, pari a “41 per cento” e “150”, sono incrementate rispettivamente a “51 per cento” e “200”».

Conseguentemente, incrementare, a concorrenza dell'onere, gli importi di cui all'articolo 19.

1.116

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 4, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari».

1.117

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e 3», inserire le seguenti: «con particolare riferimento anche ai territori montani».

1.118

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA

Al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 3» aggiungere le seguenti: «, le categorie di spese effettivamente detraibili».

1.119 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «da effettuare» fino alla fine del comma.

1.120 D'ALÌ

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998 di un ammontare complessivo equivalente alle minori entrate determinate dal presente emendamento, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

1.121 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio dello Stato sono ridotte del 50 per cento.

1.122 TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

1.123

CIMMINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori».

1.124

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 6 sostituire la parola: «sostenute» con l'altra: «fatturate».

1.125

MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Alle persone fisiche che effettuano gli interventi di cui al comma 1 su immobili situati nei centri storici delle città possono essere altresì concessi contributi sotto forma di mutui agevolati fino ad un limite massimo di lire 50 milioni per ciascun richiedente. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma e sono inoltre stabiliti, come criteri di preferenza per la concessione dei contributi, gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al restauro delle facciate e delle coperture, alla realizzazione e all'integrazione dei servizi igienico-sanitari, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al conseguimento di risparmi energetici e alla messa a norma degli impianti elettrici, nonché all'eliminazione delle barriere architettoniche. Nelle zone classificate ad alto rischio sismico, il criterio di preferenza nell'assegnazione dei suddetti contributi, il cui valore è maggiorato del 20 per cento rispetto a quello per i contributi nelle altre zone, è costituito dall'adeguamento degli immobili alle norme anti-sismiche. Ai fini del contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, con il decreto di cui al comma 4, sono fissate

le procedure di controllo. Per l'applicazione del presente comma, le Regioni, nell'ambito delle disponibilità assegnate annualmente dal CER, possono destinare una quota fino al 30 per cento».

1.126

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b)».

1.127

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI

Stralciare il comma 8.

1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«...-bis. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

...-ter. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, lo smarrimento dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione o di parte di essa, comporta il pagamento dell'oblazione con l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute.

...-quater. Per i soggetti o i loro aventi causa in possesso dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, la mancata presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, insieme alla presentazione dell'istanza».

1.128

MORO, ROSSI, AMORENA

All'emendamento 1.129, premettere le seguenti parole: «1-bis. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:»;

Al primo comma, sostituire la parola: «bis» con la seguente: «40».

Sostituire i commi «...ter» e «...quater» con i seguenti:

«41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima.

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni».

1.129/201

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«...-bis. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

...-ter. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, lo smarrimento dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'oblazione o di parte di essa, comporta il pagamento dell'oblazione con l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute.

...-*quater*. Per i soggetti o i loro aventi causa in possesso dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, la mancata presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, insieme alla presentazione dell'istanza».

1.129 PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANELLI, VELTRI,
GAMBINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«...-*bis*. Alle imprese di commercio al dettaglio e alle imprese turistiche, di cui alla legge quadro 30 maggio 1983, n. 217, che hanno la sede legale nel territorio nazionale e l'oggetto dell'attività principale in Italia, è concesso per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo degli interventi indicati nei commi successivi, calcolato al netto dell'IVA e fino ad un importo massimo complessivo di 30 milioni di lire.

...-*ter*. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e la cui eccedenza è ripartibile nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo a partire da quello dal quale è concesso, può essere fatto valere ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

...-*quater*. L'agevolazione spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari possedute o detenute e sulle loro pertinenze, così come individuate dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «al 2 per cento».

1.130 D'ALÌ, VEGAS, MUNGARI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«...-*bis*. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai n. 21 e 39 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi ricomprese anche le residenze e le rela-

tive prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.

1.131 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«...-bis. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai n. 21 e 39 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinati a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari».

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante del presente emendamento.

1.132 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Aggiungere infine il seguente comma:

«...bis. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente integrazione nella parte terza "Beni e servizi soggetti alla aliquota del 10 per cento": "Prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1 lettera B, della legge 6 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica"».

1.133

COSTA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili ammortizzabili nei quali viene esercitata dai soggetti esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio o esercenti attività turistica, che nel periodo di imposta in cui le spese stesse sono state sostenute hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 53 del predetto testo unico di ammontare non superiore a lire 3 miliardi sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e nei due successivi.

3. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione diverse da quelle indicate al comma 1, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 2, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire le parole: «2500» e «3000» con le seguenti: «2800» e «3300».

1.0.1

MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili ammortizzabili nei quali viene esercitata dai soggetti esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio o esercenti attività turistica, che nel periodo di imposta in cui le spese stesse sono state sostenute hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 53 del predetto testo unico di ammontare non superiore a lire 3 miliardi sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e nei due successivi.

3. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione diverse da quelle indicate al comma 1, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 2, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 1».

1.0.2

WILDE, LAGO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dal seguente comma:

“7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati;

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale”».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «al 2,5 per cento».

1.0.3

LAURO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “contratti per l'acquisto” inserire le seguenti: “o la costruzione”».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10 comma 25 del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo.

1.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “contratti per l'acquisto” inserire le seguenti: “o la costruzione”».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25, del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo».

1.0.10

MORO, ROSSI, AMORENA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Progettazione di opere)

1. L'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. La progettazione, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e tenendo conto delle previsioni di spesa prefissate, si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità ad essa relative;

b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e paesaggistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile unico del procedimento, qualora nella fase di progettazione, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare deve consentire di verificare la compatibilità delle ipotesi progettuali con le esigenze espresse nella fase programmatica; esso definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili geologici e ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, nonché dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti. Il progetto preliminare consiste inoltre in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare nonché nella previsione di spesa per la realizzazione del lavoro.

4. Il progetto definitivo contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni e individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei

volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dei lavori; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonchè in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geologico, geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo, dall'elenco dei prezzi unitari e da quant'altro necessario per l'immediata costruzione e per l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi, nonchè delle scelte che, senza incidere sui costi, sono rimesse all'impresa affidataria nel rispetto delle previsioni prestazionali di progetto. Esso è redatto sulla base degli studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari nonchè sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e di picchettazioni, di rilievi della rete di servizi del sottosuolo, anche ai fini della riduzione delle circostanze imprevedibili di cui al secondo comma dell'articolo 1664 del codice civile. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigere nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori degli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. Ai medesimi stanziamenti fanno altresì carico gli oneri derivanti dal ricorso a professionisti o a società di servizi esterni per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. Il responsabile del procedimento all'atto del conferimento dell'incarico determina, con apposita convenzione, l'elenco ed il merito tecnico degli elaborati afferenti le diverse fasi progettuali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'opera da realizzare.

10. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali».

1.0.5

LAURO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programmazione triennale)

1. L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. – 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono ed approvano entro il 15 marzo di ciascun anno, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce il momento attuativo di preliminari di progetto e di studi di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, prima di effettuare nuovi studi, devono procedere al censimento degli studi esistenti o in corso.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Il programma triennale deve altresì prevedere i tempi di realizzazione dei lavori.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 21, comma 9, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Il programma triennale dei comuni individua le aree su cui debbono realizzarsi le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o, in mancanza di questo, dello strumento urbanistico adottato; definisce inoltre, in allegato, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative agli interventi previsti.

6. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

7. Gli studi ed i preliminari del progetto di cui comma 2 sono redatti, in via strettamente prioritaria, dagli uffici tecnici dei soggetti di cui al comma 1, ovvero, qualora occorra redigere studi complessi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specifiche, anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi, ovvero dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), ai quali sono affidati secondo le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo 19.

8. Il programma triennale è soggetto ad aggiornamenti annuali sulla base dei quali viene redatto l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.

9. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 8 è subordinata alla previa approvazione del preliminare del progetto, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

10. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale limitatamente a uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare, e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso il coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

11. I preliminari dei progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere resi, direttamente o con l'adozione di apposite varianti, conformi agli strumenti urbanistici. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 1, commi quarto e

quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

12. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nello stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il finanziamento pubblico parziale di lavori suscettibili di gestione economica è subordinato alla impossibilità di realizzarli esclusivamente con capitali privati. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le somme rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

13. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

14. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Gli stessi soggetti sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità dei lavori per i quali sia stato effettuato il collaudo finale.

15. Il regolamento e le leggi regionali definiscono i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi triennali e degli elenchi annuali, di cui al presente articolo, nonchè le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici.

16. Per le attività di individuazione dei beni di cui al comma 4 le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della consulenza di società e di esperti, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 121 del medesimo articolo 19.

17. Le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 13 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 14.

18. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori"».

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promotore e risorse alternative per appalti e concessioni)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o il loro completamento le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici e le amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico possono corrispondere il prezzo per gli appalti o per le concessioni di lavori pubblici, previsti dalle vigenti normative, mediante il trasferimento della proprietà di beni dei predetti soggetti che non assolvono più le funzioni essenziali di interesse pubblico o mediante la costituzione di diritti reali parziali su beni aventi le predette caratteristiche che gli stessi soggetti hanno nella loro disponibilità o che acquisiscano tramite intese con altri soggetti, ovvero mediante risorse ripartite in non più di trenta rate annuali costanti.

2. L'aggiudicazione dell'appalto o il rilascio della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziali o il rilascio di autorizzazioni, permessi o utilità avvengono separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica.

3. Nell'ipotesi che in gara la migliore offerta risulti quella di un appaltatore o di un concessionario il trasferimento in proprietà di cui al comma 1 avviene una volta collaudati i lavori; tuttavia si può trasferire il possesso, l'uso o l'usufrutto del bene al soggetto realizzatore alla firma del contratto di appalto od al rilascio della concessione.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori possono presentare ai soggetti di cui al comma 1 proposte relative alla realizzazione in concessione, ai sensi delle vigenti norme, di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, purchè nell'ambito dei programmi delle competenti Pubbliche amministrazioni. In sede di prima applicazione le proposte sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonché da un piano economico-finanziario, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Le proposte devono, inoltre, indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e da sostenere per la eventuale redazione del progetto definitivo nonché degli studi tecnico-economici; detti importi sono comprensivi anche dei diritti di ingegno di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1, valutata la fattibilità delle proposte presenta-

te ed esaminatele anche comparativamente, provvedono ad individuare quelle che ritengono di interesse pubblico. Nei successivi due mesi i predetti soggetti procedono:

a) ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

b) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

c) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato sulla base di richieste dei soggetti stessi, fissando, altresì, il termine di redazione che non può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a duecentoquaranta giorni e, successivamente, ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal promotore.

7. Prima di indire le gare, di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, convocano una conferenza di servizi.

8. I partecipanti alla gara, salvo il promotore medesimo, versano una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 5.

9. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sul rilascio della concessione alle stesse condizioni della offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

10. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore della proposta in gara ha diritto al pagamento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti di impegno. I soggetti di cui al comma 1 prelevano tale importo della cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 8.

11. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 20 per cento dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.

12. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le forme di controllo che i soggetti promotori esercitano in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori qualora, pur non essendo concessionari, siano finanziatori dei lavori.

13. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, i concessionari e i soggetti promotori possono essere autorizzati ad emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile.

14. La presentazione delle proposte di cui al comma 4 è consentita esclusivamente ai soggetti che possono eseguire lavori pubblici ai sensi

delle vigenti norme, eventualmente associati con enti finanziatori, con enti gestori di servizi e con società di ingegneria.

15. I soggetti di cui al comma 1, per le attività di cui al presente articolo, possono avvalersi della consulenza di società ed esperti, particolarmente qualificati, mediante appalto di servizi da affidarsi secondo quanto previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

1.0.7

LAURO, VEGAS

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 è sostituito dal seguente:

“Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento”».

Conseguentemente all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «al 2,5 per cento».

1.0.8

LAURO, TERRACINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 1998».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «dell'8,5 per cento» con le seguenti: «del 10,5 per cento».

1.0.9

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Nei comuni montani identificati ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei quali si provveda al recupero per uso privato o turistico degli edifici, anche ru-

rali, di notevole pregio estetico, a condizione che non si alterino le caratteristiche architettoniche, l'altezza minima interna utile dei locali di edifici ristrutturati è fissata in metri 2,30, riducibili a metri 2,20 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, il contributo per la concessione è elevato del 5 per cento».

2. All'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. La legge regionale disciplina altresì la concessione delle autorizzazioni nella materia di cui all'articolo 1”».

1.0.11

MANFREDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessi che:

le norme introdotte dall'articolo 1 del collegato alla legge finanziaria 1998 prevedono particolari incentivi tributari per opere di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia degli immobili;

tali disposizioni daranno impulso al settore edilizio residenziale, consentendo al contempo, per mezzo del conflitto d'interessi, l'emersione di una vasta area che ancora sfugge al controllo ai fini fiscali e contributivi,

impegna il Governo:

al fine di tutelare tutti coloro che hanno fatto affidamento in tali disposizioni e conseguentemente hanno assunto impegni economici, a mantenere effettivamente per i prossimi 5 anni queste agevolazioni, evitando quindi di emanare nel prossimo futuro normative che introducano una diminuzione dell'attuale detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi, o che aumentino i periodi per la ripartizione della detrazione delle spese.

9.2793.1.

ROSSI, MORO, AMORENA

Invito i presentatori ad illustrarli.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 1.102 tende ad eliminare una forte incongruenza esistente nel testo, in quanto questo prevede che il *bonus* fiscale sulle ristrutturazioni possa essere concesso solamente a chi presenta un margine di detraibilità nella dichiarazione dei redditi. Questo significa privilegiare i redditi alti e penalizzare quelli bassi. Ad esempio, chi va in pensione e vuole impiegare la propria liquidazione nella ristrutturazione della propria abitazione si vedrà negare il *bonus* fiscale in quanto le tasse, che potrebbero costituire l'ammontare della de-

traibilità, non coprono il *bonus* fiscale stesso. Si tratta, pertanto, di una grande ingiustizia fiscale che credo debba essere rimossa.

In ordine all'emendamento 1.200, mi sembra importante stabilire una detrazione in più per tutti quegli edifici che ricadono nelle aree protette sia nazionali che regionali. Da questo punto di vista, signor Presidente, vorrei pregarla di correggere il testo non per mia distrazione ma sicuramente per un errore di stampa.

Infatti, nell'emendamento 1.200 dopo la parola: «protetta» al secondo rigo occorre aggiungere: «nazionale», mentre dopo le parole: «imposta lorda» occorre aggiungere: «è pari»

Dicevo che questo emendamento mira a prestare un'attenzione particolare agli immobili che ricadono nelle aree protette. Sappiamo che in quelle aree le ristrutturazioni vanno effettuate con delle modalità particolari, assolutamente rispettose delle tipologie architettoniche e costruttive; quindi sono sicuramente più onerose e meritano un occhio di riguardo, tanto più che l'impegno finanziario sarebbe estremamente basso.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.130, lo ritiriamo perchè le Commissioni riunite ne hanno approvato uno di contenuto simile con il nostro voto favorevole. Si tratta di interventi che estendono il *bonus* fiscale sulle ristrutturazioni a settori della piccolissima impresa artigianale e commerciale. Avevamo proposto l'emendamento in Commissione, ma possiamo ritirarlo dato che le Commissioni riunite ne hanno approvato uno di contenuto simile.

MINARDO. L'emendamento 1.105 è di chiarificazione al testo e si rende utile al fine di non discriminare, al momento dell'esame delle richieste, chi sia titolare a qualsiasi titolo di abitazione.

SARACCO. Do per illustrato l'emendamento 1.106.

BARBIERI. Do per illustrato l'emendamento 1.107.

GUBERT. Signor Presidente, gli emendamenti 1.108 e 1.109, in particolare il secondo, tentano di apportare una correzione, secondo me logica, al disposto del disegno di legge del Governo, in quanto, se si tratta di agevolare la ristrutturazione edilizia a scopo residenziale, esistono parecchie volumetrie, soprattutto nelle aree di abbandono montane o dei piccoli centri, che possono essere trasformate in abitazioni. Non si capisce perchè si incentivi la ristrutturazione edilizia di chi ha già un'abitazione e invece non si incentivi il recupero di costruzioni rurali abbandonate, che potrebbero essere ristrutturate come abitazioni.

In più, gli emendamenti prevedono il vincolo che l'edificio deve essere destinato ad abitazione principale, quindi non c'è il pericolo che si tratti di mere speculazioni, bensì si tratta di rispondere ad un bisogno essenziale.

Mi auguro che l'Aula riconsideri l'atteggiamento che si è tenuto in Commissione.

PASQUINI. Do per illustrato l'emendamento 1.112.

* MANTICA. Signor Presidente, se ella consente illustrerò tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale all'articolo 1.

L'emendamento 1.113 si illustra da sè. Si tratta in pratica di «spalmare» su due anni e non su quattro le agevolazioni previste in merito alle manutenzioni edilizie.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.118, esso sottolinea solo l'esigenza di una particolare attenzione agli interventi nei territori montani.

L'emendamento 1.121 ha la finalità di rafforzare e razionalizzare le disposizioni oggetto di modifica orientate – come si legge nella relazione illustrativa – a stimolare la ripresa e lo sviluppo del settore residenziale. In realtà l'agevolazione proposta, la detrazione IRPEF, priva della contestuale riduzione dell'aliquota IVA applicabile, secondo noi appare molto insufficiente a rilanciare in particolare il settore dell'edilizia, recentemente colpito da un fenomeno di crisi congiunturale.

Ci sono poi gli emendamenti 1.131 e 1.132, in realtà molto simili, che chiedono di comprendere nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata anche le residenze universitarie. Ritengo così di avere illustrato tutti gli emendamenti proposti dal Gruppo Alleanza Nazionale.

ALBERTINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.115.

FIGURELLI. Do per illustrati gli emendamenti 1.116 e 1.126.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.117 e 1.119.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.124, chiediamo di dare ai comuni la facoltà di ridurre l'aliquota ICI per gli immobili che sono oggetto di ristrutturazione. Chiediamo che ai comuni e alle autonomie locali sia concessa la facoltà di abbassare al di sotto del 4 per mille l'aliquota dell'ICI. Do poi per illustrato l'emendamento 1.125.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.128, invece, si tratta di chiudere le questioni legate al condono edilizio. Infatti, c'è tanta gente che ancora non è riuscita a chiudere le procedure, i comuni talvolta hanno richiesto il pagamento delle oblazioni e bisogna regolamentare tutta la materia.

L'emendamento 1.128 tende quindi a dare la possibilità di chiudere le pratiche che altrimenti, se non viene data chiarezza e certezza alla chiusura, soprattutto per quanto riguarda il pagamento delle somme relative alle oblazioni, ingolfano unicamente gli uffici tecnici dei comuni. Si tratta dei due condoni previsti con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e con la legge 23 dicembre 1994, n. 724.

SARTO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.127.

MARINI, *relatore*. Do per illustrata la proposta di stralcio del comma 8.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.129/201, devo dire che è stato collegato con l'emendamento 1.129, ma fa riferimento anche all'emendamento 1.128. Pertanto proporrò ai presentatori di quest'ultimo emendamento di mantenere soltanto il primo comma accettando il subemendamento proposto dal Governo.

* PAROLA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.129. Poi, in relazione a quanto detto dal Governo, aggiungerei la firma all'emendamento 1.128.

LAURO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente do per illustrati gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.9.

MANFREDI. Signor Presidente, la filosofia di questo emendamento 1.0.11 è quella di ridurre le altezze minime delle costruzioni in montagna, che attualmente sono vincolate a 2,70 metri ed eccezionalmente, al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, a 2,55 metri, bloccando con ciò tutte le possibilità di ristrutturare vecchi edifici.

Ritiro, però, l'emendamento 1.0.11 perchè, in altra forma, l'ho presentato all'articolo 35.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, innanzi tutto esprimo parere contrario sull'emendamento 1.102 perchè introduce lo strumento del rimborso; si potrebbe anche allungare il periodo di detraibilità, ma in ogni caso senza sostituire la detraibilità con il rimborso perchè ciò creerebbe problemi per il gettito.

Invito, poi, i presentatori a ritirare l'emendamento 1.105 perchè la previsione del comma 1 è onnicomprensiva.

Anche per l'emendamento 1.106 la precisazione è già contenuta nella previsione del comma 1 e quindi invito i presentatori al suo ritiro.

Ritengo, poi, che l'emendamento 1.107 vada accolto e questo testo dovrebbe sostituire quello delle Commissioni riunite in quanto mi sembra più preciso e puntuale. Se poi l'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Barbieri, verrà accolto, riterrò superati gli emendamenti 1.108 e 1.109 per le valutazioni che ho espresso poc'anzi.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ha ascoltato il parere espresso dal relatore?

GUBERT. Signor Presidente, non riesco a capire per quale motivo gli emendamenti 1.108 e 1.109 sarebbero superati se venisse accolto

l'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Barbieri. L'emendamento 1.107 si riferisce a spese di progettazione, mentre gli emendamenti 1.108 e 1.109 si riferiscono a ristrutturazioni di edifici non residenziali che diventeranno tali dopo la ristrutturazione stessa. Allora, se risulta chiaro che questo contenuto è compreso nell'emendamento 1.107, io ritiro quelli a mia firma; però, ritengo che si tratti di contenuti diversi.

MARINI, *relatore*. Il testo della norma prevede detrazioni per le abitazioni, di qualsiasi tipo; altre strutture murarie, non abitate, non sono ricomprese per esse, pertanto, non sono ammissibili detrazioni. Avevo già spiegato il motivo in occasione dell'emendamento 1.105. Pertanto, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.108 e 1.109.

Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 1.200/200.

PRESIDENTE. Lei ha sentito le integrazioni proposte, in relazione all'emendamento 1.200, dal senatore D'Alì per omissione materiale?

MARINI, *relatore*. Sì, signor Presidente, esprimo parere contrario. Invito poi il senatore Pasquini a ritirare l'emendamento 1.112.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.113 perchè vi sono ripercussioni sul gettito. Sono altresì contrario all'emendamento 1.114.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 1.115 perchè in questo caso non si pone un problema di copertura finanziaria.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121 e 1.124, privo di copertura finanziaria, e anche sull'1.125.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.126 mi rimetto al Governo. Esprimo, poi, parere favorevole sull'emendamento 1.127.

Naturalmente sono d'accordo sulla proposta di stralcio n. 1.

Parere contrario sull'emendamento 1.128.

Parere favorevole sull'emendamento 1.129/201.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.129, parere favorevole per il primo comma, contrario per il secondo ed il terzo, anche perchè sono compresi nel subemendamento del Governo.

PRESIDENTE. Se mi consente, senatore Marini, l'emendamento del Governo 1.129/201 si pone in una qualche differenza rispetto al primo comma dell'emendamento 1.129.

MARINI, *relatore*. Sull'emendamento 1.129/201 il mio parere è favorevole, e sull'1.129 parere contrario.

PROVERA. Come contrario? (*Commenti in Aula*).

PRESIDENTE. Possiamo brevemente accantonare questi due emendamenti, anche per consentire al Governo di verificare l'emendamento 1.129/201 che è un subemendamento rispetto all'emendamento 1.129 in modo da giungere ad una armonizzazione.

MARINI, *relatore*. Accantoniamolo.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, preciso che gli emendamenti 1.128 e 1.129 sono identici e che il Governo, con l'emendamento 1.129/201, vuol emendare i commi *ter* e *quater* dell'uno e dell'altro.

MARINI, *relatore*. Allora, esprimo parere favorevole sul primo comma dell'emendamento 1.128 e sul primo comma dell'emendamento 1.129 e favorevole al subemendamento del Governo 1.129/201.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, credo che l'ordine delle votazioni dovrebbe prevedere innanzi tutto la messa ai voti del subemendamento del Governo; qualora il subemendamento ottenga il consenso del Parlamento, il Governo è favorevole agli emendamenti 1.128 e 1.129 come modificati dal subemendamento dal Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.130 è stato ritirato.

MARINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.131, propongo di parlarne quando affronteremo l'esame dell'articolo 8, potendo svolgere in tal modo un esame più approfondito.

PRESIDENTE. Dovremmo quindi spostare questo emendamento 1.131 all'articolo 8. Quindi adesso andrebbe accantonato, con il consenso dei presentatori. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

MARINI, *relatore*. Parere contrario sull'emendamento 1.132 e sull'emendamento 1.0.1. Parere contrario sull'emendamento 1.0.3. L'emendamento 1.0.4 presenta un problema di copertura, comunque potrei esprimere parere favorevole, qualora il Governo trovasse il modo di cambiare la copertura. (*Commenti del senatore Speroni*).

PRESIDENTE. Senatore Marini, lei dovrebbe esprimersi con un parere favorevole, contrario oppure di rimessione al Governo.

MARINI, *relatore*, Signor Presidente, mi rimetto al Governo, così come per l'emendamento 1.0.10.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8. Per l'emendamento 1.0.9, mi rimetto al Governo.

Esprimo, infine, parere contrario sull'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, preliminarmente vorrei far osservare che il

sistema di agevolazioni fiscali previsto dall'articolo 1 della proposta di Governo è già un sistema che dovrebbe costituire da volano per l'edilizia, quindi, si ritiene che questo sistema debba essere accolto così come proposto dal Governo.

L'emendamento 1.102, presentato dal senatore D'Alì, in effetti, cambia la struttura della detrazione di imposta per trasformarla in un rimborso non più virtuale ma effettivo, quindi, con un sostanziale contributo, e con effetti che potrebbero essere certamente negativi sul piano del gettito. Devo aggiungere che il Governo è intenzionato ad accogliere un emendamento presentato al comma 3 volto ad allungare i tempi relativi alla possibilità per i creditori minori di diluire l'agevolazione fiscale, anche in 10 anni. Da parte mia quindi, c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere non potrà che essere contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 1.105. Per quanto riguarda l'emendamento 1.106, c'è un invito al ritiro, in quanto i fabbricati rurali, se sono residenziali, sono già compresi.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.107, ma contrario sull'emendamento 1.108 perchè si intende, sia pure con una finalità giusta, allargare la platea dei soggetti anche agli edifici non residenziali; ricordo invece che le agevolazioni fiscali sono destinate agli edifici residenziali.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 1.109. Per quanto riguarda l'emendamento 1.200/200, il Governo invita al ritiro, perchè si tratta, come dicevo, di agevolazioni cospicue. Noto che nell'emendamento le aree protette sono indicate genericamente e poi che l'ultimo periodo in qualche modo è già ricompreso nel testo votato dalla Commissione perchè si permette la cumulabilità di questi benefici con quelli previsti dalla legge n. 1089. In caso di mancato ritiro, il parere sarà contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 1.200, con l'integrazione apportata dal senatore D'Alì. Il Governo è contrario poi agli emendamenti 1.113 e 1.114, mentre è favorevole all'emendamento 1.115 nella sua prima parte, senza la copertura, perchè ritiene che non ce ne sia bisogno. Pertanto il parere è favorevole limitatamente alle prime tre righe, fino alle parole «di pari importo», mentre si propone di cancellare tutta la seconda parte dalla parola «*Conseguentemente*» fino alla fine.

PRESIDENTE. Però il relatore aveva espresso parere favorevole. Lo conferma?

MARINI, *relatore* Lo confermo.

PRESIDENTE. Il relatore aveva invitato a ritirare l'emendamento 1.112.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo invita a ritirare questo emendamento, altrimenti esprime parere contrario.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo invita a ritirare l'emendamento 1.116 nonostante ritenga che il contenuto della proposta sia importante e condivisibile, laddove enfatizza l'importanza di un intervento particolare nei centri storici. Tuttavia il Governo ritiene che esso ponga dei problemi di copertura. È questo il motivo della richiesta di ritiro, così come – ne approfitto per abbreviare i tempi – viene chiesto di ritirare l'emendamento 1.126, trasformandolo in un ordine del giorno che sarà onorato dal Governo.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.124, 1.125.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sull'emendamento 1.127 il parere del Governo è favorevole. Si tratta di allocare delle risorse che erano destinate già a particolari categorie dell'edilizia sovvenzionata per un intervento che ricomprende le stesse categorie, ma che può essere attuato immediatamente. Quindi ribadisco il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Sulla proposta di stralcio del comma 8, presentata dalle Commissioni riunite, qual è il parere del Governo?

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole al primo comma dell'emendamento 1.128 e invita invece a ritirare il secondo e il terzo comma. Analoga richiesta viene fatta per l'emendamento 1.129.

PRESIDENTE. Quindi la stessa richiesta vale anche per l'emendamento 1.129, presentato dal senatore Parola e da altri senatori, ma solo per questo, perchè gli altri emendamenti, una volta accolto l'emendamento 1.129/201 del Governo, si intendono automaticamente decaduti.

Ricordo che l'emendamento 1.130 è stato ritirato, mentre l'emendamento 1.131 è stato accantonato per riesaminarlo in riferimento all'articolo 8.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.132 e 1.0.1; del resto quest'ultimo si ritiene assorbito dall'articolo 8, commi 2, 3 e 4 che sono già nel testo.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.0.3.

Il Governo è favorevole ad una riformulazione dell'emendamento 1.0.4. Dal momento, però, che vi sono problemi di copertura, il Governo chiede che venga momentaneamente accantonato.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.0.10, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9.

Infine, il Governo può accogliere l'ordine del giorno n. 1 soltanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.131, precedentemente accantonato, in relazione ad una sua riproposizione in sede di esame dell'articolo 8.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, la proposta di trasferire l'emendamento 1.131 all'articolo 8 nasceva dalla considerazione che l'ispirazione di questo emendamento, che riguarda le residenze universitarie, è condivisibile. Possiamo anche trattarlo adesso ma in questo senso mi rimetto ad una valutazione del Governo sia per quanto riguarda l'emendamento 1.131 che per l'emendamento 1.132 di contenuto identico, ad eccezione della copertura proposta.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, come abbiamo già detto, concordiamo sulla proposta di discutere questo emendamento nel corso dell'esame dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Questo slittamento è stato accolto anche dai proponenti l'emendamento 1.131 che resta pertanto accantonato. (*Brusio in Aula*).

Onorevoli senatori, con questo frastuono non è possibile lavorare. Devo perlomeno essere messo nella condizione di ascoltare.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGNALBÒ. Signor Presidente, intervengo sul comma 4 dell'articolo 1. In pratica si demanda una possibilità di controllo sull'evasione fiscale ad istituti bancari e banche. Trovo che il concetto espresso sia stravolgente e non applicabile. Le banche non possono avere questa funzione di controllo ed invito il Governo a ritirare o modificare questa parte perchè risulta estremamente illiberale e contro ogni garanzia della *privacy* e dei diritti del cittadino.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, ritengo che si possa anche avviare una discussione sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Se lei mi chiede la parola al riguardo, gliela concedo. Comunque, senatore Speroni, vorrei precisare che c'è la possibilità di svolgere una dichiarazione di voto dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere.

SPERONI. In ogni caso, vorrei un chiarimento in ordine a certe affermazioni sia del relatore che del Governo. Hanno manifestato parere contrario su taluni emendamenti adducendo a motivazione la mancanza di copertura o problemi di gettito.

Abbiamo ascoltato il lungo elenco di emendamenti su cui la Commissione preposta ha espresso parere contrario, emendamenti decaduti perchè privi di copertura.

Ciò vuol dire che, la Commissione o ha lavorato male – questo però non lo credo – oppure ha lavorato bene. In quest'ultimo caso, tutti gli altri emendamenti hanno una copertura. Come mai, allora, il relatore e il Governo affermano che manca la copertura?

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto sostenere che, a mio avviso, la Commissione bilancio ha lavorato bene, e questo voglio dirlo anche per difendere quella parte di contributo, sia pure limitato, che ho offerto nell'espressione di questi pareri.

Naturalmente il Governo e il relatore, se lo ritengono – e in qualche caso lo hanno ritenuto – possono considerare che, al di là del parere espresso dalla Commissione bilancio, la copertura contenuta negli emendamenti non incontra il loro giudizio favorevole sul piano della scelta politica.

Gli emendamenti possono essere giudicati anche in rapporto alla loro copertura. Se il relatore esprime un parere contrario per questioni di copertura, ciò non significa necessariamente che questa sia assente, bensì che non sia sufficiente o idonea.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. È esattamente ciò che ritiene il Governo. Alcuni emendamenti sono stati dichiarati inammissibili per carenza delle clausole di copertura, altri emendamenti sono ritenuti dal Governo inammissibili per la qualità della copertura proposta, che sussiste ma è considerata non idonea.

PRESIDENTE. Credo che questo soddisfi il senatore Speroni perchè il suo intendimento era quello di conoscere un parere contrario di merito anzichè di mera copertura.

Passiamo alla votazione. Ricordo che l'emendamento 1.101 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto perchè, purtroppo, proprio sull'emendamento 1.102, il primo che esaminiamo, rileviamo la contraddizione con quanto testè affermato dal rappresentante del Governo. Il senatore Speroni ha ragione quando afferma che il parere contrario del Governo è stato motivato dal fatto che l'emendamento 1.102 potrebbe presentare problemi sostanziali in ordine al gettito, così come ha sostenuto il senatore Castellani, che ringrazio perchè ha affermato che si tratta di un emendamento sostanziale contro la virtualità di altre previsioni avanzate dal Governo.

In presenza del parere contrario del Governo e del relatore, insisto per la votazione dell'emendamento in esame. Chiedo inoltre che la mia firma sia aggiunta all'emendamento 1.115 che in parte – come si è detto – cerca di ovviare alla clamorosa ingiustizia di cui sarebbero vittime alcuni possessori di basso reddito, per la impossibilità di detrarre l'intero *bonus* fiscale. Interverrò nuovamente in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.115 perchè vorrei capire qual è la copertura, dal momento che quella proposta dai senatori Albertini e Marino non è stata ritenuta soddisfacente dal Governo.

Annuncio, comunque, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 1.102.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, vorrei esprimere il voto favorevole sull'emendamento 1.102. Chiedo inoltre di aggiungere, oltre alla mia firma, quelle dei senatori Turini, Maggi e Cozzolino all'emendamento 1.101 e – per brevità dei tempi, me lo consenta – agli emendamenti 1.200/200 e 1.200.

PRESIDENTE. Senatore Demasi, vorrei farle notare che l'emendamento 1.101 è stato dichiarato inammissibile. Lei intende aggiungere comunque la sua firma?

DEMASI. Sì, perchè il senatore D'Alì ha testè affermato che ne chiederà comunque la votazione.

PRESIDENTE. No, senatore De Masi, non è così.

DEMASI. Forse ho capito male. Allora la mia richiesta di apporre le nostre firme è da ritenersi valida per l'emendamento 1.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che gli emendamenti 1.103 e 1.104 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106, sul quale è stato avanzato un invito al ritiro. I presentatori insistono per la votazione?

* SARACCO. Signor Presidente, poichè a me non sembra che nell'articolo 1 sia esplicitamente compresa la dizione «ivi compresi i fabbricati rurali», chiedo che il Governo, in qualche misura, fornisca disposizioni o assicurazioni per confermare in modo chiaro ed univoco che in tali provvidenze sono ricompresi i fabbricati rurali.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il sottosegretario Castellani ha già precisato che nella misura in cui si tratta di immobili residenziali sono compresi i fabbricati rurali che, ovviamente, non sono ricompresi qualora si tratti di pertinenze di impresa, che è tutt'altra cosa.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, esiste un'esigenza di chiarezza del testo. I fabbricati rurali sono censiti al catasto come tali e possono essere residenziali e non: chi stabilisce che il fabbricato rurale è residenziale? Quando è residenziale il fabbricato rurale figura nel catasto urbano.

Non possiamo creare confusione al contribuente che ha un fabbricato rurale e non sa a chi rivolgersi per attestare la residenzialità o meno dello stesso.

PRESIDENTE. Il Governo ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento. Senatore Saracco, accoglie l'invito?

SARACCO. Chiedo che venga votato.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. A nome del Gruppo Alleanza Nazionale, se il senatore Saracco accetta, aggiungiamo le nostre firme e voteremo a favore dell'emendamento.

SPERONI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Speroni,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. *(La richiesta risulta appoggiata).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Saracco e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	199
Senatori votanti	198
Maggioranza	100
Favorevoli	69
Contrari	73
Astenuti	56

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Aggiungo la mia firma all'emendamento perchè il testo originario in Commissione era stato modificato sulla base di un mio emendamento.

Comprendo che la collega Barbieri – e ne sono contento – sia più felice di me nell'esprimere il testo, ma siccome il significato sostanziale era passato in Commissione sulla base di un mio emendamento, vorrei pregare la collega Barbieri di accettare che si aggiunga la mia firma alla sua.

BARBIERI. Non ho nessuna obiezione a che venga aggiunta la firma del senatore D'Alì.

TURINI. Aggiungo anche la mia firma, insieme quella del senatore Demasi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Barbieri e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi chiedo come mai il Parlamento e il Governo stanzino del denaro con la legge n. 97 del 1994 per mantenere le popolazioni nelle zone montane, poi si diano degli incentivi per il recupero e la ristrutturazione di abitazioni e, invece, non si diano incentivi quando ci sono degli edifici rurali dismessi, come fienili o altre costruzioni in disuso, che possono essere trasformati in abitazioni.

Noto che l'agevolazione del Governo riguarda tutte le abitazioni, anche le seconde case, mentre la mia proposta riguarderebbe la prima casa. Veramente non ritengo che sia saggio e coerente questo tipo di diniego e, se avrò il sostegno dei colleghi, chiedo che la votazione di questo emendamento sia effettuata tramite scrutinio simultaneo.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, la motivazione apposta dal Sottosegretario al parere contrario lascia alquanto perplessi perchè la *ratio* di questo provvedimento è quella, da una parte, di incentivare il riutilizzo delle abitazioni e, dall'altra, di mettere in moto l'economia. Ma se con questo emendamento oltre a questi obiettivi raggiungiamo – senza confliggere con questi obiettivi – l'altro di portare a rivivere le abitazioni in zone montane, noi rendiamo un servizio intelligente alla montagna. Se oggi c'è un problema di grande rilevanza nella montagna italiana è proprio che c'è una fuga continua; allora è opportuno, prevedere che ci siano degli incentivi perchè delle persone, delle famiglie possano rientrare in queste abitazioni e possano arricchire quindi di vita la montagna. Credo pertanto che dovrebbe essere interesse di tutti, compresa la maggioranza, accogliere un invito che è senz'altro utile ed intelligente.

Concludo chiedendo di aggiungere la firma all'emendamento 1.109.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, c'è un aspetto di questo emendamento che, secondo me, è alla base dei pareri contrari del relatore e del Governo, che io vorrei esplicitare per vedere se non sia possibile risolvere il problema.

Si tratta di questo: il testo dell'emendamento così come è sembra in qualche modo – anche se immagino che non sia in nessun modo questa l'intenzione del proponente – costituire quasi una sorta di tacita autorizzazione a trasformazione della destinazione di uso degli edifici. (*Commenti*). Se aspettate un attimo, vorrei fare una proposta, perchè l'intenzione è positiva, ma forse volete per forza polemizzare. Mi chiedo se, laddove si dice: «a seguito degli interventi stessi, assumano destinazione residenziale», non si possa – ci vorrebbe un minuto di tempo per pensarci – esplicitare che si tratta di mutamenti di destinazione che sono stati preventivamente autorizzati, cioè che avvengono su base di concessione. Se così fosse, penso che l'emendamento potrebbe essere considerato approvabile, perchè è del tutto evidente che se è intervenuto un mutamento di destinazione e poi c'è l'operazione di ristrutturazione, quella operazione andrebbe agevolata esattamente come tutti gli interventi sulle abitazioni. Se avessimo soltanto un minuto di tempo, penso che potremmo risolvere il problema.

PRESIDENTE. Dovrei riaprire una discussione, anche se so che questo emendamento incontrerebbe – da quanto si ascolta – il favore del relatore. Comunque, do la parola al senatore Gubert perchè a me pare che l'emendamento sia piuttosto chiaro.

GUBERT. Signor Presidente, è chiaro che questa norma non innova nelle regole della concessione edilizia, non c'è alcun accenno a modifiche nelle regole. Quindi si tratta di concessioni del tutto legittime in base alle attuali regole, che consentano la trasformazione di un edificio da non residenziale a residenziale.

Io credo che la precisazione del relatore Morando possa essere accolta, perchè non ho niente in contrario, ma la ritengo letteralmente inutile in quanto l'emendamento nulla contiene di variazione circa la disciplina urbanistica o dei piani regolatori. Comunque, se questa modifica favorisse l'approvazione dell'emendamento, mi esprimerei in senso favorevole a tutte le precisazioni in merito che il relatore volesse.

PRESIDENTE. Senatore Morando, il senatore Gubert conferma che l'emendamento ha l'obiettivo di utilizzare le detrazioni previste allorché edifici non residenziali diventino, per effetto di interventi, residenziali come abitazione principale della famiglia o di un suo componente. Quindi si potrebbe avere un parere favorevole.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facola.

* COVIELLO. Signor Presidente, dobbiamo solo far precedere le parole «previa autorizzazione comunale», oppure meglio ancora «previa concessione comunale», e in questo modo si chiarisce il senso dell'emendamento. Comunque va anche cancellata la copertura finanziaria, che non è adatta perchè rientra nei casi generali.

PRESIDENTE. Ritengo che l'autorizzazione sia implicita perchè altrimenti sarebbe abusiva.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Preannuncio che voterò a favore di questo emendamento e, se il senatore Gubert lo permette, aggiungerei ad esso la mia firma e quella del senatore Provera; se questo emendamento venisse approvato, riguarderebbe anche l'emendamento 1.106, già bocciato, in quanto comprenderebbe anche gli edifici rurali, e generalmente questi edifici sono tutti di tipo rurale.

COVIELLO. Non è così!

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma e quella dei senatori Demasi e Turini all'emendamento in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, i lavori di trasformazione comportano molte volte la concessione, ma altre volte no, perchè basta una semplice dichiarazione del proprietario dell'immobile che deve apportare alcune variazioni interne che non comportano concessioni.

La questione riguarda, però, la trasformazione da edificio adibito ad attività rurale ad edificio residenziale. Qualora vi fosse questa situazione, rientrerebbe nella norma; il problema si pone quando manca la destinazione. Ecco perchè, così come formulato, sono contrario a questo emendamento. (*Proteste dal Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. A me dispiace, ma così si trasforma una dichiarazione di voto in una retrocessione, nel senso che si avvia nuovamente la discussione generale!

Ricordo che siamo in sede di votazione degli emendamenti.

GUBERT. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, a me pare che la formulazione proposta dal senatore Coviello possa eliminare i dubbi. Si tratta di trasformazioni che richiedono la previa autorizzazione o concessione comunale: in questo modo, si elimina ogni rischio di abusi fatti sulla base di una norma fiscale agevolativa. Riformulo pertanto l'emendamento 1.109 nel senso indicato dal senatore Coviello.

SILIQVINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILIQVINI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma e voglio ribadire quanto affermato poc'anzi dal senatore Gubert: la precisazione del senatore Coviello potrebbe in teoria non essere necessaria perchè evidentemente quello che non è costruito sotto concessione è abusivo. Se però si ritiene che ciò serva per dare una maggiore tranquillità e per fare approvare l'emendamento, è utile inserire tale precisazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta formulata dal senatore Coviello.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, durante la discussione svolta in Commissione, al comma 1 è stata aggiunta una precisazione – se non sbaglio su proposta del senatore D'Alì – riguardante il fatto che gli immobili di qualsiasi categoria catastale, purchè residenziali, sono destinati di tale contributo. A questo punto, è del tutto evidente che se vi fosse stata la preventiva modifica della destinazione d'uso, si tratterebbe di un immobile residenziale, e quindi questo emendamento sarebbe totalmente inutile; è evidente che questo tipo di immobili è compreso nell'agevolazione. Invece, in mancanza della preventiva licenza, si tratterebbe di altra cosa.

Francamente non riscontro l'utilità di inserire questo emendamento ma non perchè il Governo è contrario a tale obiettivo, ma perchè riteniamo che esso sia incorporato nella norma. Ribadisco, pertanto, il nostro parere contrario sull'emendamento 1.109.

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che siamo in sede di dichiarazioni di voto. I senatori già intervenuti non possono ripetere la dichiarazione!

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Ho seguito attentamente il dibattito: possiamo dare tutte le interpretazioni che vogliamo, però, alla fine, scriviamo una legge. Ora, non vi è dubbio che il testo, così come formulato, significhi una

cosa ben precisa: cioè, se vengono effettuati degli interventi – quindi senza alcuna autorizzazione, qui non vi è scritto – l'edificio rurale assume lo *status* di edificio residenziale. Questo, ovviamente, è del tutto inaccettabile!

Non basta aggiungere «previa autorizzazione comunale»: io abito in una zona di montagna e ho visto troppi edifici del geometra che è diventato sindaco o assessore che poi sono diventati la casetta in montagna!

Ricordo che l'urbanizzazione delle zone montane non è soltanto sottoposta al volere del comune, ma a quello di tutta una serie di altri organi. Io condivido pienamente la *ratio* dell'emendamento del senatore Gubert, ma siccome stiamo legiferando, lo pregherei di accantonarlo, di rielaborarlo e di presentare un nuovo emendamento che sia conforme alla legislazione vigente e che vada in una direzione che ci veda tutti d'accordo. Approvarlo adesso in questo testo, magari con aggiunte o interpretazioni, significa fare un pastrocchio e fare il male della montagna.

MANFREDI. Annuncio di voler apporre la firma mia e del senatore Terracini a questo emendamento.

PRESIDENTE. Su questo emendamento vi è la posizione del Governo, che ritiene essere inutile la votazione su di esso, perchè la stessa norma è già contenuta in precedenti disposizioni. Quindi si presume che non ci sia contrarietà da parte del Governo, perchè, se tale normativa è già contenuta, significa che è già stata oggetto di approvazione da parte della Commissione e dell'Aula.

Chiedo al senatore Gubert se condivide la posizione espressa dal Governo.

GUBERT. Signor Presidente, devo solo notare come le affermazioni del Governo non siano coerenti. Infatti, non si può trasformare un fienile in edificio residenziale prima di poter fare un progetto che, qualora consentito dalla norma urbanistica, poi lo renda residenziale; il comune mi negherebbe l'autorizzazione per questo tipo di trasformazione. Quindi è l'atto in cui si presenta il progetto di trasformazione che fa sì che poi il fabbricato assuma destinazione residenziale. Quindi credo che sia necessario approvare questo emendamento, con la precisazione, per evitare equivoci, suggerita dal presidente Coviello, cioè volta ad aggiungere, dopo le parole «delle aree montane che,» le altre «previa autorizzazione o concessione comunale». Chiederei al Governo di riflettere sul fatto che non è possibile chiedere una trasformazione in senso residenziale di questi edifici senza che essi abbiano già caratteristiche adatte per essere residenziali. Quindi è solo attraverso la concessione che si può avere la destinazione residenziale.

Noto ancora, rispetto a quanto detto dal senatore Castelli, che non si tratta di speculazioni, si tratta di prima casa, ed anche questa è un'ulteriore restrizione.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, noi ci sentiamo assolutamente rassicurati dalla dichiarazione del Governo e siamo del tutto convinti che il contenuto di questo emendamento sia già in gran parte ricompreso nel testo al nostro esame. Quindi voteremo contro l'emendamento perchè lo riteniamo superfluo ed un inutile appesantimento del testo.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, non mi pare che la valutazione del Governo sia adeguata alla materia. Io posso replicare all'interpretazione del Governo con un esempio specifico. Ci sono alcuni piani di lottizzazione che prevedono che nelle costruzioni che si vanno a realizzare si possano indifferentemente creare le condizioni per costruire alloggi o esercizi commerciali. È evidente che il proprietario di un esercizio commerciale può variare con un progetto la destinazione d'uso, farlo diventare alloggio, e quindi assoggettarlo ad edilizia residenziale, e questo può avvenire solamente dopo l'approvazione del progetto ed il rilascio della concessione edilizia. Per questo sono perfettamente d'accordo sull'emendamento. Noi voteremo a favore di esso, con l'integrazione proposta dal senatore Coviello.

PRESIDENTE, Con l'accettazione da parte dei presentatori della formulazione Coviello...

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non possiamo andare avanti così, perchè su un emendamento perdiamo un'ora. Ci trovavamo in sede di votazione, ma una dichiarazione di voto ha aperto nuovamente la discussione; così facendo perdiamo solo del tempo.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, colleghi, intervengo innanzi tutto per dichiararmi pienamente d'accordo con il Governo. È chiaro che in ogni caso di trasformazione di un edificio rurale (stalla o fienile) in abitativo ci vuole innanzi tutto la modifica della destinazione urbanistica. Questo è il presupposto senza il quale nulla si può fare.

Aggiungo che, probabilmente, accogliendo questo emendamento faremmo un cattivo servizio all'economia di montagna, la quale ha bisogno anche del fienile, per rimanere viva. *(Applausi dai Gruppi Misto e Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

SARTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. Signor Presidente, colleghi, il nostro Gruppo è favorevole all'attuale formulazione del comma 1 perchè tutti questi casi sono già compresi nel provvedimento del Governo. La proposta emendativa del senatore Gubert riaprirebbe un problema inaccettabile e molto grave. Sono, quindi, d'accordo con i colleghi Pinggera, Castelli e con la collega Barbieri che hanno motivato la pericolosità dell'emendamento in questione.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTINI. Signor Presidente, colleghi, intervengo solo per dire che ci troviamo d'accordo con la posizione del Governo e che quindi voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

GUBERT. Signor Presidente, le ricordo che avevo chiesto sull'emendamento 1.109, come modificato, la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.109, come modificato, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	193
Senatori votanti	190
Maggioranza	96
Favorevoli	45
Contrari	140
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200/200.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, colleghi, intervengo per ribadire il nostro voto favorevole. Vorrei ricordare intanto che in Commissione il mio emendamento non era stato approvato perchè si riferiva soltanto alle aree protette nazionali. La motivazione data fu quella che si sarebbe introdotta una discriminazione tra le aree protette nazionali e quelle regionali. Ora, ho presentato in Aula l'emendamento 1.200 integrato dalla dizione: «regionale».

Vorrei ricordare ai colleghi che molte aree protette riguardano territori non solo rurali, ma anche quelli di isole minori dove vi sono parecchi residenti che, per poter ristrutturare la loro casa, hanno bisogno, e devono giustamente farlo, di mantenere alcune tipologie strutturali e architettoniche estremamente costose. Mi, sembra perciò equo poter aumentare il *bonus* fiscale per i residenti in quelle zone, soprattutto nelle isole minori ed nelle aree disagiate, oggetto di un provvedimento di protezione, di istituzione di un parco o di una riserva, sia essa nazionale o regionale, perchè credo che anche questo possa contribuire al mantenimento della tipologia architettonica e quindi dell'ambiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200/200, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, con le correzioni indicate dal proponente.

Non è approvato.

D'ALÌ. Doveva essere votato mediante votazione elettronica.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, non me l'ha chiesto. Io ho guardato proprio lei, come l'ho guardata quando un attimo prima aveva protestato per non aver avuto i voti di un Gruppo parlamentare.

Ricordo che gli emendamenti 1.110 e 1.111 sono inammissibili.

C'è un invito al ritiro dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Pasquini, da parte del Governo. Lei accoglie questo invito, senatore Pasquini?

PASQUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI. Signor Presidente, prima di decidere il ritiro, vorrei sapere come il Governo intende affrontare il problema di quei lavoratori che avendo un solo reddito da lavoro dipendente più l'eventuale abitazione sono esentati dal presentare dichiarazione dei redditi e, trovandosi nella condizione di non presentare il modello 730, perchè alcuni hanno questa possibilità, si troverebbero a dover presentare il modello 740 a credito, ad ottenere il rimborso con tre o quattro anni di ritardo e quindi, a differenza di tutti gli altri contribuenti, a vedersi restituito in nove o dieci anni quello che agli altri viene restituito in cinque anni. Se il Governo mi dà una risposta esauriente che tenga conto di questo problema, trasformerò l'emendamento in un ordine del giorno. Altrimenti chiedo che sia messo ai voti.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Invito il senatore Pasquini a presentare un ordine del giorno e a tener presente che all'articolo 4 del provvedimento che noi stiamo varando è previsto un decreto del Ministro delle finanze per tutte le modalità di applicazione di questo articolo. Pertanto in quella sede il Governo certamente terrà conto delle osservazioni del presentatore dell'emendamento 1.112.

PRESIDENTE. Senatore Pasquini, trasforma l'emendamento in un ordine del giorno?

PASQUINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno viene accolto dal Governo?

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei che si chiarisse un equivoco nel quale mi sembra che il senatore Paquini sia caduto.

Non si attenderanno mai nè nove, nè dieci anni perchè il provvedimento in esame dice che il credito di imposta non è rimborsabile, caro Pasquini. Pertanto lo scopo che lei voleva ottenere è già stato negato dal Governo e dalla maggioranza bocciando il mio emendamento che estendeva questa previsione anche alla rimborsabilità.

Il discorso che lei fa relativamente alla previsione di una modalità speciale per chi non presenta il modello 740 è molto giusto, però se quello stesso contribuente non ha la capienza fiscale per avere la detrazione – e sono tutti i contribuenti più deboli – per volontà di questa maggioranza e di questo Governo non avrà diritto al *bonus* fiscale sulla ristrutturazione della casa. Questo per sgombrare ogni equivoco e per evitare che attraverso questi meccanismi procedurali si nasconda il vero problema. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Pasquini, può dare lettura dell'ordine del giorno?

PASQUINI. Il testo è il seguente: «Il Senato impegna il Governo ad adottare disposizioni atte a far sì che i contribuenti che si avvalgono della detrazione prevista dal comma 1 possano ottenere il rimborso in tempi rapidi e certi, qualora non risultino debitori di imposta e non soggetti alla presentazione del modello 740 in quanto titolari di un solo reddito di lavoro dipendente più l'eventuale abitazione od impossibilitati ad effettuare la detrazione prevista tramite modello 730».

(già emendamento 1.112)

PASQUINI

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo ordine del giorno?

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Solo come raccomandazione. (*Commenti del senatore D'Alì*).

PRESIDENTE. Pertanto non c'è bisogno di metterlo ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 1.113, presentato dal senatore Servello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dal senatore Servello e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.115, sulle cui prime tre righe il Governo ha espresso parere favorevole, mentre si è dichiarato contrario alla restante parte. Dovremmo votarlo per parti separate.

Le detrazioni non dovrebbero mai essere introdotte in un provvedimento di legge perchè la discussione diventa lunga e abbondante.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, condivido il contenuto di questo emendamento, al quale vorrei aggiungere la mia firma. Faccio però rilevare come in questo caso si sia derogato al problema della copertura in quanto, dal momento che è possibile una dilazione più lunga, quelle carenze di capienza per la detrazione previste attualmente in 5 anni vengono ad essere ridotte. In questo modo lo Stato consente maggiori detrazioni con un conseguente maggiore onere complessivo.

Se ogni persona onesta riconoscesse questo aspetto, almeno uno straccio di copertura dovrebbe essere previsto.

MONTAGNINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Esprimo parere favorevole sull'emendamento e chiedo di poter aggiungere la mia firma.

MANTICA Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sulla prima parte dell'emendamento in esame. Non è necessario aggiungere la nostra firma.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTINI. Signor Presidente, la parte relativa alla copertura non verrebbe approvata non per una opposizione del Governo, ma in quanto il Governo ritiene che la copertura non sia necessaria. Anche nel merito, la possibilità alternativa di dilazionare la detrazione di imposta su dieci anni, in rate uguali e costanti, fa recuperare nei primi anni quanto viene aggiunto dopo. Questo è il motivo per cui la copertura non è necessaria, anzi è addirittura inutile e quindi manteniamo solo la prima parte dell'emendamento.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. In precedenza avevo già aggiunto la mia firma all'emendamento.

Inoltre, ribadisco che, nonostante le precisazioni del Governo e del senatore Albertini, questo emendamento allarga la possibilità di detrazione, motivo che ci porta ad esprimere un parere favorevole.

BARBIERI. Anch'io aggiungo la mia firma sull'emendamento 1.115.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.115, limitatamente alle prime tre righe sino alle parole: «di pari importo». presentato dal senatore Albertini e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Figurelli, il Governo l'ha invitata a ritirare l'emendamento 1.116. Lei insiste per la votazione?

* FIGURELLI. Signor Presidente, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo ritiro l'emendamento e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

apprezzato che il riuso, il recupero e la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente siano individuati dalla manovra economica come un campo primario del rilancio della edilizia;

considerato il particolare ruolo che in una politica di rilancio dell'edilizia è necessario dare al risanamento e alla valorizzazione dei centri storici;

valutato che i costi di produzione degli interventi di recupero riuso e riqualificazione del costruito sono nei centri storici assai più alti,

impegna il Governo,

a valutare – nell'ambito delle verifiche sugli effetti delle incentivazioni all'edilizia messe in atto dalla manovra economica – se, proprio a causa del differenziale dei costi di intervento, i centri storici non rischiano di rimanere marginali o non altrettanto avvantaggiati rispetto alle altre aree urbane;

ad adottare di conseguenza, eventualmente anche nei prossimi provvedimenti, i particolari incentivi che si rendano necessari e utili a realizzare nuove condizioni delle abitazioni e della vivibilità all'interno dei centri storici».

9.2793.151 (già em. 1.116)

FIGURELLI, SCIVOLETTO, D'ALESSANDRO
PRISCO, PAGANO, VELTRI

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

ROGNONI. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno, non sarà messo ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.117.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, noi contempliamo la necessità di un parere parlamentare, per lo meno obbligatorio, anche se non vincolante, prima dell'emanazione del decreto di attuazione. Le decisioni vengono prese nelle trattorie o a casa di tizio, caio o sempronio e il Parlamento non conta assolutamente niente.

Sarebbe opportuno che il Parlamento potesse esprimere un parere anche se non vincolante, perlomeno obbligatorio. Questo per salvare quel briciolo di democrazia che è rimasto in questo paese.

Naturalmente esprimo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord sull'emendamento in esame.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Anche tenendo conto delle precedenti dichiarazioni del senatore Magnalbò, dichiarazioni che il Gruppo Alleanza Nazionale condivide, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo sull'emendamento 1.117.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento in esame, soprattutto in considerazione del fatto che la discussione dianzi avvenuta sulla opportunità di intervenire allargando la platea dei fruitori della detrazione lascia intendere che, forse, il Governo con le modalità di attuazione vorrà fare quello che non ha voluto riconoscere come opportuno in Parlamento. Mi sembra giusto che le Camere ne abbiano notizia.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Federazione Cristiano Democratico-CCD e aggiungo la mia firma all'emendamento in esame, sempre che i presentatori lo permettano.

MANFREDI. Signor Presidente, anch'io vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.117.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Manfredi.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che la materia sia così incerta perchè le interpretazioni sono molto variabili, così come il dibattito sinora svoltosi ha dimostrato. Ritengo pertanto sia veramente utile che le Commissioni parlamentari possano esprimere almeno un parere.

Dichiaro pertanto il mio voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.117.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.117, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori, su cui hanno aggiunto la firma i senatori Tarolli e Manfredi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	196
Senatori votanti	194
Maggioranza	98
Favorevoli	53
Contrari	138
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.118, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119.

DEMASI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 1.119 intende specificare concretamente le spese sostenute, effettivamente e globalmente deducibili, allo scopo di non vanificare di fatto l'agevolazione prevista, ricomprendendo quindi tutte le spese affrontate senza distinzione di categoria; questo anche per ampliare il più possibile l'applicazione dell'incentivo alla ristrutturazione edilizia.

Mi sembra che l'emendamento in esame rappresenti una seria proposta. Non capiamo pertanto come mai sia il Governo sia il relatore hanno espresso un parere contrario.

Dichiaro, in ogni caso, il voto favorevole del Gruppo Lega Nord e richiedo inoltre che la votazione sia effettuata con il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.119, presentato da Peruzzotti e da altri senatori, su cui il senatore Demasi ha aggiunto la propria firma.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	193
Senatori votanti	192
Maggioranza	97
Favorevoli	48
Contrari	142
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.120.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 1.120 risponde all'esigenza, testè annunciata anche dal senatore Magnalbò, di pulire il testo da inserimenti assolutamente contrari a qualsiasi spirito presente nel nostro ordinamento. Affidare alle banche funzioni di controllo e di contenimento dell'evasione fiscale significa veramente introdurre principi nuovissimi nel nostro ordinamento e creare un'enorme confusione anche a chi dovrà poi emanare le norme di attuazione.

Come diceva anche poco fa la senatrice Barbieri parlando di altri emendamenti, credo si potrebbe fare a meno di prevedere norme di puro contenuto formale, ma che sostanzialmente generano solo confusione e difficoltà applicative.

Quindi, raccomando l'approvazione di questo emendamento sul quale il Gruppo Forza Italia voterà a favore.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale non può che esprimere parere favorevole. Vorrei invitare il Governo (non voglio essere polemico, ma molte volte guarda al firmatario prima di decidere se è favorevole o contrario), pur essendo l'emendamento presentato dall'opposizione, a farsi carico in questa osservazione e a salvaguardare in qualche modo alcuni principi esistenti.

DEMASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, non mi resta che associarmi a quanto detto dal collega e chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTINI. Ovviamente sono contrario a questo emendamento. Quando si parla di introdurre norme per lottare contro l'evasione fiscale, c'è una strana idiosincrasia da parte di tutto il Polo. Questa è la verità.

MANTICA. Non è vero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.120, presentato dai senatori D'Alì e Demasi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.122 e 1.123 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.124.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, trovo alquanto strano che, dopo tutto il parlare che si è fatto di autonomia, di federalismo e altro, il relatore e

il Governo si siano pronunciati contro un emendamento che si limita a dare più libertà agli enti locali senza assolutamente inficiare il bilancio dello Stato.

Sappiamo bene che la finanza locale è una finanza totalmente derivata, che gli spazi di manovra degli enti locali sono estremamente ristretti; questo emendamento vuole ampliarli un poco, ovviamente per fini opportuni. Trovo veramente incredibile l'espressione di questi pareri, a meno che il tanto sbandierato federalismo non sia solo qualcosa per buttare fumo negli occhi all'opinione pubblica.

In ogni caso, chiediamo che sull'emendamento si voti tramite procedimento elettronico.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo ritiene, purchè sia naturalmente chiaro che si tratta di una possibilità per i comuni e quindi non di un obbligo, e quindi non si violi la norma di contabilità che prevede che qualora vi siano minori entrate per i comuni bisogna prevederne la copertura, di poter esprimere parere favorevole a questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia e del senatore Gubert*).

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Sono soddisfatto di questo mutamento di parere da parte del Governo: credo che non possa vietare ai comuni ciò che consente a se stesso.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, insiste sulla richiesta di votazione elettronica?

SPERONI. No, non insisto.

PRESIDENTE. Il parere del relatore resta contrario?

MARINI, *relatore*. Dopo la precisazione del Governo, nel senso di intendere l'emendamento, come ampliamento dell'autonomia dei comuni, sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Ci deve essere sempre armonia tra relatore e Governo.

Metto ai voti l'emendamento 1.124, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.125, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.126, c'è un invito al ritiro da parte del Governo, al quale il relatore si è rimesso.

FIGURELLI. L'emendamento è già assorbito nel precedente ordine del giorno, il n. 151, per cui ritiro l'emendamento 1.126.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.127, presentato dal senatore Sarto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dalle Commissioni riunite.

È approvata.

La parte stralciata formerà oggetto di un autonomo disegno di legge n. 2793-*bis* che verrà assegnato alla Commissione competente.

Metto ai voti l'emendamento 1.129/201, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.128, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.129, presentato dal senatore Parola e da altri senatori come risultanti dopo l'approvazione dell'emendamento 1.129/201.

È approvato.

L'emendamento 1.130, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori è stato ritirato.

Ricordo che l'emendamento 1.131 è stato accantonato e verrà discusso in sede di esame dell'articolo 8.

Metto ai voti l'emendamento 1.132, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.133 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Moro e Rosi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.0.2 è stato dichiarato inammissibile. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.4, c'è una richiesta di accantonamento, senatrice Thaler. Le domando se concorda con questa richiesta.

THALER AUSSERHOFER. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE Resta quindi accantonato anche l'emendamento 1.0.10, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.7, presentato dai senatori Lauro e Vegas.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.8, presentato dai senatori Lauro e Terracini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.9, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.0.11, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

Ricordo che il relatore si è dichiarato contrario e che il Governo lo accoglierebbe come raccomandazione. Domando pertanto ai presentatori se insistono per la votazione.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei solo cercare di capire, da parte del Governo, per quale motivo ha difficoltà ad accogliere la mia richiesta come ordine del giorno per cui vorrebbe che venisse trasformato in raccomandazione.

PRESIDENTE. Lo qualifica come raccomandazione. In questo caso non è che lo abbia respinto, lo ha accolto.

ROSSI. Signor Presidente, preferirei che il Governo chiarisse per quale motivo non lo accetta come impegno. Diversamente insisterei perchè venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Incentivi per le piccole e medie imprese)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 aprile 1996, L n. 107, operanti nelle aree indicate nel comma 2 e che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono operare nelle seguenti aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni:

a) aree interessate dai patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti che presentano indici socio-economici inferiori sia rispetto alla media nazionale sia rispetto alla media delle città cui appartengono, nella misura stabilita con delibera del CIPE sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo, in particolare, al tasso di disoccupazione giovanile, all'indice di scolarizzazione ed a altri appropriati indicatori socio-demografici;

c) comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale e nei comuni montani;

d) isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b).

3. Per le aree di cui alla lettera *d*) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

5. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) l'impresa di cui al comma 1, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a tale data;

b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbano neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate e si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni.

8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma

1 spettano nella misura del 50 per cento oppure, con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e *audit* previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;

b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

d) appartengano alle imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7 e 8 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

13. Il nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente: «A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia».

14. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31

dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree indicate nel comma 2» inserire le seguenti: «o operanti nelle regioni Marche ed Umbria».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «all'1,1 per cento».

2.200

ASCIUTTI, NAVA

Al comma 1, dell'articolo 2 dopo le parole: «assumono nuovi dipendenti», aggiungere le seguenti: «a tempo indeterminato».

2.201

PELELLA, FIGURELLI, BATTAFARANO, MELE, GRUOSSO, DENISE, CARCARINO, DE MARTINO Guido

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «un credito d'imposta» fino alla fine del periodo con le altre: «un credito di imposta per un importo pari a 14 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 12 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 110 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «all'1,5 per cento».

2.202

ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le altre: «5 milioni» e le parole: «8 milioni» con le altre: «4 milioni».

2.203

WILDE, LAGO, MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

Conseguentemente all'articolo 26, comma 2 sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «all'1,8 per cento».

2.204 ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre periodi» con le altre: «due periodi».

2.205 WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 2.

2.206 WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Le imprese di cui al comma 1 devono operare» inserire le seguenti: «nei territori montani ovvero».

2.67 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN,
DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI,
BONATESTA

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «Le imprese di cui al comma 1 devono operare» inserire le seguenti: «nei territori montani ovvero».

2.207 TAROLLI

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «obiettivo 1» inserire le seguenti: «ed obiettivo 2, 5b e le comunità montane».

2.208 WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «obiettivo 1» inserire le seguenti: «e 5 b».

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: «obiettivo 1» inserire le seguenti: «e 5 b».

Conseguentemente, a copertura della minore entrata elevare in misura corrispondente gli importi previsti al comma 9 del medesimo articolo, a valere sulla quota parte prevista in detto fondo per le aree montane ai sensi della legge n. 97 del 1994.

2.209 MORO, ROSSI, AMORENA

Al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «obiettivo 1» inserire le seguenti: «e 5 b».

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: «obiettivo 1» inserire le seguenti: «e 5 b».

Conseguentemente, a copertura della minore entrata elevare in misura corrispondente gli importi previsti al comma 9 del medesimo articolo, a valere sulla quota parte prevista in detto fondo per le aree montane ai sensi della legge n. 97 del 1994.

2.210

GUBERT

Al comma 2, nell'alinea, aggiungere, in fine, le parole: «e nelle aree urbane il cui livello occupazionale nel settore industriale risulti per l'anno 1997 in regresso rispetto ai due anni precedenti».

2.211

WILDE, LAGO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) per le aree interessate dai patti territoriali per l'occupazione promossi dalla Comunità europea. Nei confronti degli stessi patti territoriali devono ricorrere le seguenti condizioni:

1) esistenza della concertazione fra le parti sociali certificata attraverso uno specifico protocollo di intesa ai sensi della lettera a) - articolo 2.10.1 della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997;

2) ammissione a finanziamento, da parte della competente D.G. della Commissione europea, del programma di assistenza tecnica per la preparazione, accompagnamento e diffusione del patto territoriale per l'occupazione».

2.212

FUSILLO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «120.000 abitanti» con le seguenti: «50.000 abitanti».

2.60

MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO, TAROLLI

Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: «al tasso di disoccupazione giovanile» inserire le seguenti: «dedotto il tasso di occupati extra-comunitari sul totale degli occupati».

2.213

GUBERT

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.76

MINARDO

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*d-bis*). Nelle aree urbane il cui livello occupazionale nel settore industriale risulti per l'anno 1997 in regresso rispetto ai due anni precedenti».

2.214

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Al fine inoltre di favorire a mezzo delle agevolazioni fiscali le piccole e medie imprese nelle aree di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 2 gli acquisti di beni strumentali relativi a investimenti agevolati sono effettuati senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto su dichiarazione dell'acquirente come previsto per gli esportatori abituali».

2.215

FIRRARELLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Il comma 2 non si applica alle imprese delle regioni Marche e Umbria».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «all'1,2 per cento».

2.216

ASCIUTTI, NAVA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis*. Per gli incentivi di cui al comma 1 si prescinde dalla localizzazione individuata dal comma 2 nel caso di imprese situate in aree a rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi del decreto del Ministro del lavoro 14 marzo 1995».

2.217

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, MANIS, MAZZUCA
POGGIOLINI, D'URSO

Sopprimere il comma 3.

2.218

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. Per le aree di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 ricadenti nella Sicilia e nella Sardegna, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, tenendo in riguardo la misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi residenti».

2.78

MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e dell'imposta del valore aggiunto».

2.219

MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

2.220

GUBERT

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

2.58

D'ALÌ

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza dagli eventi calamitosi per i quali sono stati emanati specifici provvedimenti normativi, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente».

2.221

PETRUCCI

Al comma 5, alla lettera a) sostituire le parole da: «a tempo pieno», fino alla fine con il seguente periodo: «L'incremento è commisurato al numero complessivo dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato e a condizione che le aziende interessate non abbiano attuato licenziamenti o riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti e si impegnino a non effettuarne entro tre anni dalla concessione delle agevolazioni».

2.222

PELELLA, FIGURELLI, MELE, DONISE, DE MARTINO, GRUOSSO, CARCARINO

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «giuridicamente preesistenti» aggiungere le seguenti: «nelle aree di cui si tratta».

2.57

TONIOLLI

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

2.223

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

2.56

ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 5, lettera e), dopo le parole: «i nuovi dipendenti» inserire le seguenti parole: «siano cittadini comunitari».

2.224

GUBERT

Al comma 5, lettera g), sostituire le seguenti parole: «in materia di trattamento economico dei» con le altre: «per i».

2.225

FIGURELLI, PELELLA, MELE, DONISE, DE MARTINO

Al comma 5, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purchè esistenti e validati».

2.54

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 5, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. Per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purchè esistenti e validati».

2.226

CIMMINO, COSTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, operanti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Reg. CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, per far fronte alle esigenze temporanee relative a specifiche commesse e ordinativi; in tale ipotesi il credito è stabilito nella misura del 50 per cento.

5-ter. È altresì consentita alle imprese di cui al presente articolo l'assunzione di lavoratori per tutta la durata necessaria allo svolgimento di una o più commesse e, conseguentemente, è concessa la facoltà di terminare il rapporto all'esaurimento delle commesse o degli ordinativi.

5-quater. Ove il rapporto di lavoro di cui al comma precedente si trasformi in rapporto a tempo indeterminato entro un anno dall'instaurazione del rapporto stesso, il credito di cui al comma 1 è concesso nell'intero ammontare».

2.227

DI BENEDETTO, MANIS, MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 7, sostituire la parola: «violazioni» con le altre: «violazioni non formali per importo superiore a lire tre milioni».

2.228

GUBERT

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alle aziende che riducano personale entro tre anni dalla concessione dell'agevolazione di cui al presente articolo la stessa è revocata in proporzione corrispondente alle riduzioni di personale».

2.229 PELELLA, FIGURELLI, MELE, DONISE, GRUOSSO, CARCARINO,
DE MARTINO Guido

Al comma 8, sostituire le parole: «50 per cento» con le altre: «30 per cento».

2.230 WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 8, sostituire le parole: «cinque dipendenti» con le altre: «tre dipendenti».

2.231 WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Per consentire il completamento, da parte della SPI – Società di promozione e sviluppo imprenditoriale Spa, del programma di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, definite ai sensi della normativa dell'Unione europea viene autorizzata una spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1998 e 66 miliardi per l'anno 1999, finalizzata agli investimenti per la creazione di nuove imprese e di nuova occupazione.

8-ter. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme iscritte all'unità previsionale "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

2.232 ANGIUS

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 10 del successivo articolo 26, è disposta la continuazione dell'esenzione attualmente concessa ai datori di lavoro dalla corresponsione dei contributi sociali obbligatori per gli apprendisti artigiani operanti in aziende localizzate nelle aree montane o nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni».

2.233 GUBERT

Al comma 9, aggiungere in fine, la seguente lettera: «d-bis producono manufatti la cui lavorazione avviene almeno per l'80 per cento in Italia».

2.234

WILDE, LAGO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 ed ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo sopra indicato e dai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura, nonchè per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreto del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e dal primo periodo del presente comma”;

“10-ter. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La facoltà di cui al precedente periodo è altresì concessa ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura”.

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici e di riscaldamento individuale applicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

2.235

WILDE, LAGO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«12-bis. Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, con particolare riferimento a situazioni di grave crisi occupazionale, sono attivati gli interventi previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

2.236

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 500 miliardi al finanziamento di un fondo nazionale di garanzia costituito su iniziativa del Ministro del tesoro allo scopo di assicurare un'assicurazione parziale ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese. A fronte della predetta assicurazione le banche versano all'erario un corrispettivo in misura pari allo 0,5 per mille della somma assicurata. Il fondo è costituito in forma di società per azioni e la partecipazione statale non può eccedere il 25 per cento del capitale sociale. La composizione degli organi e ogni altro aspetto del funzionamento del fondo sono disciplinati dallo statuto della società per azioni, da approvarsi da parte del CIPE».

2.237 DI BENEDETTO, MANIS, MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal CIPE che, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse riserverà alle aree di cui sopra una percentuale di riserva non superiore al 25 per cento di quelle destinate per analoghe finalità alle obiettivi 1 (uno).

2.238 (Nuovo testo) ANGIUS, BARBIERI, VIVIANI, PEDA, CRESCENZIO, TAPPARO, MIGONE, BUCCIARELLI, BRUNO GANERI, CAMERINI, PINGGERA, DE LUCA Michele, PILONI, MACONI MANIS, D'URSO, DIANA Lino, THALER AUSSERHOFER, PIATTI, PARDINI, PARDINI, CAZZARO, CIONI, FUMAGALLI, DI BENEDETTO, MAZZUCA, BRUNI, FIORILLO, CORTELLONI, GIARETTA, ZILIO, ROBOL, RESCAGLIO, BESSO, POLIDORO, RIPAMONTI, BORTOLOTTI, SMURAGLIA, LARIZZA, MONTAGNA, SARTO, DONDEYNAZ, DUVA

Aggiungere infine il seguente comma:

«14-bis. Al comma 2, dell'articolo 58 della legge 30 aprile 1991, n. 413, le parole da: «entro il 30 aprile 1992» *fino a*: «dall'anno 1992» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 1998.».

2.239

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA DONDEYNAZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, viene costituita una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; agli effetti delle imposte sul reddito si applica il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10, comma 25, sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

2.240

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-bis. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; agli effetti delle imposte sul reddito si applica il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà.

14-ter. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 300 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

2.241

LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Con apposito disegno di legge, emanato dal Governo entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, sarà riconosciuto il marchio "Made in Italy". L'utilizzazione del marchio "Made in Italy" è ammessa solo per i prodotti la cui lavorazione avviene almeno per l'80 per cento in Italia».

2.242

WILDE, LAGO

Il Senato,

preso atto dei meccanismi e delle modalità attraverso le quali vengono erogati incentivi ed agevolazioni alle imprese in materia di occupazione e più in generale, per interventi territoriali di politica attiva del lavoro;

al fine di migliorare l'efficienza allocativa e l'efficacia in termini di impatti occupazionali dei singoli interventi come delle più generali politiche del lavoro;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a provvedere, attraverso apposito decreto, da emanarsi di concerto tra i Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione, dell'industria, commercio ed artigianato e del lavoro e previdenza sociale, alla individuazione e suddivisione del territorio nazionale in Distretti economico-produttivi, sulla base di indicatori statistici di sintesi. Detti indicatori dovranno essere elaborati a cura dell'ISTAT, che ne curerà anche l'aggiornamento annuale, e avranno, in via prioritaria, come riferimento, i seguenti indici:

- a) livelli dell'occupazione e della disoccupazione;
- b) scolarità della popolazione e dell'offerta di lavoro;
- c) articolazione del sistema economico e suoi livelli di produzione;
- d) dotazioni infrastrutturali e rete dei trasporti;
- e) dotazione sociale.

9.2793.59

CAPONI, MARINO, COVIELLO, ALBERTINI

Il Senato,

premesso che la legge 15 marzo 1997, n. 59, aveva conferito al Governo delega per l'adozione di un regolamento finalizzato alla revisione e semplificazione della legge 27 febbraio 1985, n.49;

premesso che la legge 7 agosto 1997, n. 266, all'articolo 17, comma 2, attribuiva ad un emanando decreto del Presidente della Repubblica, la facoltà di dettare norme «con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di

produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione»;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad una rapida emanazione del decreto previsto dal citato articolo 17, comma 2 della legge 7 agosto 1997, ad una tempestiva attivazione degli interventi a questo connesso, tenendo presente la situazione di grande difficoltà che la sospensione dell'operatività della legge n. 49 del 1985 ha prodotto in particolare in aree a forte tensione occupazionale, soprattutto nelle aree depresse.

9.2793.60

MARINO, ALBERTINI

Il Senato,

considerato:

che lunedì 27 ottobre 1997 sono scaduti i termini per la presentazione, da parte dei soggetti interessati (aziende, datori di lavoro), delle domande per essere ammessi al beneficio delle cosiddette «borse di lavoro»;

che le disposizioni in materia prevedono che possono usufruire di tale agevolazione le aziende e i datori di lavoro orientati all'inserimento di giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni e che siano iscritti presso gli uffici di collocamento da almeno 30 mesi;

che nel Mezzogiorno in generale, ma in provincia di Brindisi in particolare, sono ancora pochissime le aziende e i datori di lavoro che hanno ritenuto di poter usufruire di tale opportunità;

che tutto ciò pare sia determinato da un sostanziale clima di «sospetto» che circonda le «borse di lavoro» per quanto concerne il versante delle imprese, mentre difficoltosa appare l'applicazione della normativa in questione sul versante dei lavoratori a causa delle predette limitazioni: età ed iscrizione «datata» all'ufficio di collocamento;

che il Governo alle «borse di lavoro» ha attribuito un rilevante ruolo nell'ambito dell'azione di contrasto al grande problema della disoccupazione,

impegna il Governo a disporre:

a) la proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande;

b) la riduzione dei tempi richiesti riguardo all'anzianità d'iscrizione alle liste di collocamento;

c) l'ampliamento e allargamento del requisito dell'età poichè l'attuale molto raramente coincide con le aspettative delle aziende;

d) il riutilizzo sempre per le stesse finalità di quelle risorse che dovessero residuare da un limitato accoglimento del predetto provvedimento.

9.2793.62

CURTO, MULAS, FLORINO, BONATESTA, LISI, PONTONE,
BUCCIERO, SPECCHIA, MAGGI, MEDURI, MONTELEONE,
VALENTINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793 collegato alla legge finanziaria;

premesso che il comma 99 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 prevede che le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili,

impegna il Governo:

ad autorizzare il CIPE a destinare una somma fino ad un massimo di 500 miliardi per il finanziamento di un fondo nazionale di garanzia costituito allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, a fronte della quale gli istituti di credito verseranno all'erario un corrispettivo in misura pari allo 0,5 per mille della somma assicurata; il fondo sarà costituito in forma di società per azioni e la partecipazione non potrà eccedere il 25 per cento del capitale sociale.

9.2793.64 FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO, FIORILLO, BRUNI, MANIS, CORTELLONI, OSSICINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 2793 collegato alla Finanziaria,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari per responsabilizzare amministrazioni regionali e centrali nonché gli enti ed aziende statali al fine di un migliore e completo utilizzo dei fondi strutturali europei;

a rendere noto trimestralmente, a partire dal gennaio 1998 con riferimento all'ultimo trimestre del 1997, per ogni singola Regione o amministrazione la differenza tra la quota utilizzabile e la quota utilizzata in relazione ai trasferimenti di fondi statali, relativi a stanziamenti disposti dalle leggi italiane direttamente oppure in base a delibere CIPE a qualsiasi titolo, alle Regioni e alle amministrazioni centrali, nonché agli enti ed alle aziende controllate dallo Stato responsabili di programmi finanziati con fondi strutturali europei. Tale differenza è calcolata in base al ritardo di rendicontazione della spesa sugli stessi fondi;

a rendere altresì noto il livello regionale della rendicontazione secondo i dati forniti a tal fine dal nucleo ispettivo del Ministero del Tesoro, in rapporto alla quota indicata annualmente dal Governo, e che per il 1997 è del 38 per cento;

ad autorizzare a tal fine il CIPE ad individuare una opportuna metodologia per rallentare, motivandoli, i trasferimenti dovuti alle Regioni ed alle amministrazioni centrali nonché agli enti ed alle aziende controllate dallo Stato responsabili di programmi finanziati

con fondi strutturali europei, in caso di ritardo della rendicontazione della spesa sugli stessi fondi;

ad attivare una campagna di informazione a livello locale, anche tramite radio e televisione, ove il ritardo di rendicontazione generasse per l'Italia una perdita definitiva di fondi comunitari, e ciò al fine di fornire ai cittadini notizie sulle perdite economiche subite, con riferimento ad ogni singola Regione o amministrazione ed alle specifiche responsabilità.

9.2793.71 FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, D'URSO, BRUNI, MANIS, OSSICINI, FIORILLO, CORTELLONI, MAZZUCA POGGIOLINI

Il Senato,

considerate le scelte compiute dal Governo per le politiche di sostegno al Mezzogiorno, sia in termini di risorse che di nuovi strumenti istituzionali, apprezzabili perchè operate contemporaneamente all'impegno per il risanamento della finanza pubblica;

considerato che l'avvio di un meccanismo di sviluppo autonomo e stabile nel tempo dipende in larga misura dalla capacità del Mezzogiorno di attrarre investimenti nazionali ed internazionali, in un momento in cui soggetti finanziari ed imprenditoriali sono alla ricerca, su scala sempre più allargata, di opportunità e destinazioni convenienti per le loro risorse;

considerato che la mancata immissione nell'economia meridionale di nuove capacità finanziarie e produttive in un momento di ripresa produttiva rischia di aggravare il ritardo dell'economia meridionale rispetto al resto del Paese, con pesanti conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

considerato che le scelte di investimento dei soggetti economici sono fortemente correlate alla semplicità, chiarezza, sburocratizzazione degli strumenti incentivanti le scelte;

considerato che le politiche di riequilibrio territoriale richiedono il consenso e anzi l'impegno dell'Unione Europea, in modo più determinato e convinto di quanto si sia fin qui verificato;

impegna il Governo:

ad avviare immediatamente, con il massimo di autorevolezza e determinazione, una trattativa in sede comunitaria che, anche a fronte di una razionalizzazione o di un parziale ridimensionamento di alcuni degli attuali strumenti di incentivazione, consenta l'istituzione di interventi generalizzati per tutti il Mezzogiorno, graduati per livello di disoccupazione, relativi ad incentivi di natura fiscale, contributiva, finanziaria;

a predisporre, conseguentemente, una normativa che preveda misure di incentivazione basate su automatismi, non contrattate e suddivise in fasce correlate ai tassi di disoccupazione specifici, per singole aree e nel tempo, definendo per tale via indicatori che consentano l'intervento anche in aree esterne al Mezzogiorno;

a ricorrere prioritariamente, in tale contesto, alla riduzione della pressione fiscale sui redditi d'impresa, considerato il ruolo centrale di tale strumento sia per la creazione di nuove iniziative che per la cosiddetta emersione del sommerso.

9.2793.200 SALVI, BARBIERI, BUCCIARELLI, CARPINELLI, DE GUIDI, GUERZONI, MICELE, PARDINI, DI ORIO, STANISCIÀ, BISCARDI, VALLETTA, ANGIUS, BERTONI, DE MARTINO Guido, DIANA Lorenzo, DONISE, MASULLO, PAGANO, PELLELLA, VILLONE, CONTE, BATTAFARANO, LORETO, PAPPALARDO, PELLEGRINO, GRUOSSO, MIGNONE, LOMBARDI SATTIANI, VELTRI, BRUNO GANERI, BARRILE, SCIVOLETTO, CORRAO, FIGURELLI, LAURICELLA, CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 2, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“40. Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute e può essere sempre corrisposto con l'aggravio degli ulteriori interessi”».

2.0.1

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. L'articolo 2, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“41. Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, può essere sempre corrisposto con l'aggravio degli ulteriori interessi”».

2.0.2

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. L'articolo 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera *d*), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera *g*), del presente articolo, può essere presentata tra il 1° e il 20° giorno di ogni mese dell'anno”».

2.0.3

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo per l'acquisto di giacenze nuove a fronte della dismissione di analoghe giacenze preesistenti)

1. Agli imprenditori individuali o alle società che rinnovano il proprio magazzino entro il 30 giugno 1998 acquistando in Italia le merci necessarie, è consentito di dismettere, anche solo parzialmente, le giacenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta relativo all'anno 1996 fatturando un importo pari al 40 per cento del valore dismesso. La dismissione del rimanente 60 per cento non rileva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e ai fini delle imposte dirette.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, entro il 30 giugno 1998, riacquistare in merci analoghe un importo pari al 60 per cento delle giacenze dismesse. A tal fine è concesso un contributo statale sotto forma di credito di imposta, a valere ai fini dell'IVA, delle imposte dirette eventualmente dovute, pari al 20 per cento del costo di riacquisto delle merci sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Ove l'imposta sul valore aggiunto dovuta per la dismissione superi l'importo di lire 1.500.000, l'eccedenza potrà essere versata in tre rate di pari importo in coincidenza con le liquidazioni mensili o trimestrali successive alla data del 30 giugno 1998».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «al 3 per cento».

2.0.4 VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT, D'ALÌ

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 481, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, le parole: «all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2,5 per cento».

Conseguentemente ancora, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«2-... 1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 700 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».

2.0.5 VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-....

(Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive)

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 481, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente».

2.0.503

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Autorizzazione all'esercizio di impresa)

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti all'interessato.

3. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».

2.0.6

MORO, ROSSI, AMORENA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Autorizzazione all'esercizio di impresa)

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizza-

zione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività, e lo comunica all'interessato.

3. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».

2.0.9

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2....

(Incentivi in favore delle aziende agricole)

1. All'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1-bis. La presente legge ha anche lo scopo di favorire nelle zone di montagna la costituzione e il mantenimento di aziende agricole, che abbiano una superficie sufficiente per un nucleo familiare e, inoltre, di incentivare l'iniziativa imprenditoriale, soprattutto giovanile”.

2. L'articolo 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - 1. La permuta o l'acquisto di appezzamenti di terreno da parte di agricoltori, che si impegnano a costituire un compendio unico e condurlo per un periodo di almeno dieci anni, sono esenti da imposte di registro o di altro genere, e i relativi atti di compravendita e di permuta sono autenticati e registrati gratuitamente a cura del segretario comunale. Le proprietà fondiari e relative pertinenze costituite in compendio unico sono considerate unità indivisibili e non possono essere assegnate che ad un unico erede, destinatario di donazione, acquirente o affittuario. Al relativo onere si provvede a carico e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 25.

2. All'imprenditore agricolo o al coltivatore diretto che acquisti o acquisisca per successione o donazione un fondo può essere concessa, nei limiti del Fondo di cui al prediodo successivo, l'accensione di mutui decennali al tasso agevolato, inferiore del 3 per cento a quello di sconto ufficiale, con spese a carico dello Stato per la parte relativa all'ammontare del capitale, sia per l'indennizzo di eventuali coeredi, sia per l'av-

vio dell'esercizio di un'azienda agricola di montagna, nel rispetto della presente legge e del vincolo, in particolare, di condurla per un periodo di almeno dieci anni. A tale scopo è costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione un fondo dell'importo massimo di 50 miliardi di lire annui.

3. Le regioni e le province autonome regolano con proprie leggi l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la loro costituzione, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio.

2. L'articolo 5 della legge 31 1994, n. 97, è abrogato».

Consequentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 50 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

2.0.504 MANFREDI, PREIONI, BRIGNONE, SELLA DI MONTELUCE,
SILQUINI

All'emendamento 2.0.7, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «è concesso», inserire le seguenti: «per il triennio 1998-2000»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

“6. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro sono determinate le modalità di attuazione, controllo e di regolazione contabile dei crediti di imposta, gli importi massimi per impresa delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonchè possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 2, comma 11”.

Consequentemente, nell'A.S. 2792, per la copertura degli oneri per interventi nelle altre aree del paese, nella tabella C, sotto la voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, apportare le seguenti variazioni:

1998: - 50.000;

1999: - 50.000;

2000: - 50.000.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi per la ricerca scientifica)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 aprile 1996, legge n. 107, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari a:

a) 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato e di formazione e lavoro, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per impresa, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti di ricerca, fondazioni private aventi per finalità la ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a) sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nelle aree di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;

b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 5, lettere b), c), d) e g).

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b) sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b) si riferisca ad atto stipulato nel periodo di imposta di cui al comma 1 e nello stesso periodo l'impresa realizzi un incremento netto dei predetti importi.

4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono compatibili con altre disposte per la stessa finalità da normative nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dall'articolo 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 6.

5. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 6 e 7.

6. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro sono determinate le modalità di attuazione e di regolazione contabile dei crediti di imposta, nonchè possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*; gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 2, comma 11, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, nonchè, con riferimento ad interventi nelle aree del paese, alle disponibilità di cui al fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, anche concernenti gli importi massimi per impresa delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, all'uopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

7. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" inserire le seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451";

b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" e "consentito agli enti" inserire rispettivamente: "e delle università" e: "agli atenei";

c) al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente" e: "corrisposto dall'ente" inserire rispettivamente: "o con l'ateneo assegnante" e: "o dall'ateneo";

d) al comma 4, sostituire le parole da: "nonchè per l'anno 1998" fino a: "n. 451" con le seguenti: "nonchè, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" inserire le seguenti: "e alle università"».

2.0.7

PAGANO, GIARETTA, BRUNO GANERI, SCIVOLETTO, MASULLO, VELTRI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Disciplina delle società per azione in via di scioglimento*). - 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, esistenti al 30 settembre 1997 e che gestiscono i beni immobili personali, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1998 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi seguenti, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previ-

sto, alla data del 30 settembre 1997 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1997.

2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 20 per cento: le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 20 per cento: per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori, stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.

6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro della misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti

dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri nonchè per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

7. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

2.0.8

COSTA, GUBERT

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Premio di assunzione)

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti, assu-

mendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro, lavoratori che fruiscono di integrazione salariale se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223, e soggetti handicappati individuati dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi da lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica. Ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo d'imposta in corso alla data dell'assunzione e per i due periodi successivi.

4. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e di versamenti d'imposte dovuti successivamente a tale data.

5. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte

le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente».

2.0.500

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi per la più intensa utilizzazione degli impianti)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche alle imprese che assumono nuovi dipendenti da impiegare nell'attività produttiva al fine di conseguire una più intensa utilizzazione dei beni materiali strumentali rispetto a quella normale del settore.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per ciascuna delle attività produttive previste dalle vigenti disposizioni in materia di coefficienti d'ammortamento, le ore lavorative annue producenti un normale grado di deperimento e di consumo dei beni strumentali, da valere anche ai fini dell'ammortamento accelerato previsto dall'articolo 67, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, in relazione ad ogni settore produttivo, sui compensi erogati ai nuovi assunti per le ore lavorative annue da questi prestate in eccedenza al numero delle ore di normale utilizzo annuo dei beni strumentali di ciascun settore produttivo, determinato ai sensi del comma 2.

4. Il datore di lavoro può conteggiare il credito d'imposta a decremento dei versamenti tributari indicati nel comma 1 dell'articolo 1, già dal primo mese di corresponsione delle retribuzioni ai nuovi assunti, salva l'applicazione delle sanzioni dovute per eventuali versamenti che risultino insufficienti od omessi in relazione al credito d'imposta effettivamente spettante sulle ore lavorative determinate a consuntivo a fine anno, in eccedenza a quelle di normale utilizzo degli impianti.

Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente».

2.0.501

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Detassazione per nuovi investimenti)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in precedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, corrispondente al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. I fabbricanti titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 del presente articolo, solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 600 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l'anno 1998, di lire 400 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore al 50 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.502

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PELELLA. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 2.201, 2.222 e 2.229.

WILDE. Signor Presidente, visto che gli incentivi previsti all'articolo 2 presuppongono la creazione di nuovi posti di lavoro, con l'emendamento 2.203, stabilendo un ribasso dei parametri, da 10 milioni a 8 milioni e da 5 milioni a 4 milioni, si favorirà un maggior numero di assunzioni, passando da 10 a 14.

Do per illustrato, poi, l'emendamento 2.206.

L'emendamento 2.208 è volto ad estendere gli incentivi anche gli obiettivi 2.5b e alle comunità montane.

Do per illustrati anche gli emendamenti 2.211 e 2.214. Con l'emendamento 2.218 chiediamo la soppressione del comma 3 in quanto si ricorre ancora ai decreti-legge (in questo caso del Ministero delle finanze), in modo impreciso e quindi con ampia delega al Governo, per stabilire incentivi, sempre sotto forma di credito di imposta per le isole minori, in relazione ai maggiori costi di trasporto.

Do, poi, per illustrati gli emendamenti 2.223, 2.230, 2.231, e 2.234.

Con l'emendamento 2.235 si intende estendere la normativa IVA degli autotrasportatori ai prestatori di servizi, dipendenti da contratti di subfornitura.

Con l'emendamento 2.242 si vuole riproporre il riconoscimento del marchio *made in Italy* tramite un provvedimento del Governo; tale marchio sarà riconosciuto ai prodotti la cui lavorazione avviene in Italia almeno per l'80 per cento.

CUSIMANO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.67 e 2.54.

TAROLLI. Signor Presidente, a prima vista l'emendamento 2.207 potrebbe apparire ridondante, come hanno commentato in Commissione sia il rappresentante del Governo che il collega relatore; tuttavia voglio fare loro un esempio: se in montagna vi sono falegnamerie o segherie, perchè queste non devono essere poste sullo stesso piano per quanto riguarda le agevolazioni? Eppure, si corre il rischio che queste aziende chiudano anche in montagna, e quindi si perdano in queste aree posti di lavoro e quelle risorse necessarie perchè la montagna sia salvaguardata, tutelata e curata; cosa che può avvenire solo se le persone rimangono in montagna!

Pertanto, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di considerare più attentamente questa valutazione.

L'altro emendamento presentato dal mio Gruppo, il 2.60, abbassa la platea da 120.000 a 50.000 abitanti perchè ci sono tanti centri urbani che probabilmente potrebbero essere penalizzati dalla misura prevista dal comma 2.

Infine, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.78, che propone variazioni di credito di imposta per i soggetti che operano nelle isole della Sicilia e della Sardegna. Questi crediti di imposta non producono una concorrenza impropria, ma occorrerebbe riconoscere costi maggiori a chi opera nelle due isole perchè è sottoposto a costi di trasporto molto ragguardevoli, con una penalizzazione sul piano della concorrenza e della competitività.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 2.210 è volto a comprendere tra le aree soggette a questi interventi di agevolazione per l'occupazione anche le aree dell'obiettivo 5b. Si tratta di aree depresse del

centro-nord e quindi la logica del recupero degli svantaggi deve valere sia per le aree del 5b che per le altre. Si obietta che non ci sono piani territoriali; io so che le comunità montane invece fanno piani territoriali concertati anche in questo caso.

L'emendamento 2.213, anche se può sembrare antipatico nella sua formulazione, tenderebbe ad evitare che gli incentivi all'occupazione si trasformino semplicemente in incentivi all'immigrazione. Credo che il problema sia quello di consentire agli attuali abitanti non occupati di avere lavoro, ma se l'incentivazione si traduce semplicemente nel privilegiare le zone nelle quali ci sono già immigrati che lavorano, e abitanti che invece non lavorano, allora occorre agire semplicemente sul mercato del lavoro. Quindi andrebbero privilegiate, a parità di tasso di disoccupazione, le aree in cui vi è meno lavoro di immigrati; altrimenti si privilegia semplicemente il lavoro degli immigrati.

Do per illustrato l'emendamento 2.220, che riguarda un problema già sollevato con altri emendamenti.

Anche l'emendamento 2.224 affronta il tema di chi deve essere occupato. Se si decide un intervento per aumentare l'occupazione dei popoli del Terzo mondo, credo che debba essere di natura diversa; non può essere spacciato per intervento di recupero delle aree depresse, ma deve essere semplicemente indicato come occupazione di manodopera immigrata. Io non credo che questo rientri fra gli obiettivi della manovra; se c'è l'obiettivo di fare qualcosa a favore dei popoli di cui provengono gli immigrati, si deve puntare ad un intervento di sviluppo nelle loro aree, non certo favorire l'immigrazione in Italia.

Infine, l'emendamento 2.228 propone che la sanzione della revoca delle agevolazioni possa aversi solo in presenza di una violazione di una certa consistenza e non per violazioni formali o di minima entità.

Ritiro l'emendamento 2.233, che si proponeva di ridurre gli svantaggi che una precedente disposizione del Governo aveva determinato per gli apprendisti artigiani. Adesso il Governo ci sembra che abbia risolto il problema in maniera più ampia, quindi questo emendamento non ha più ragione di essere.

FUSILLO. Do per illustrato l'emendamento 2.212.

MINARDO. Do per illustrati gli emendamenti 2.60, 2.76 e 2.78.

FIRRARRELLO. Do per illustrati gli emendamenti 2.215, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.217 in quanto totalmente assorbito nel 2.238. Insisterò, pertanto, sull'emendamento 2.238, di cui è primo firmatario il senatore Angius, e che reca anche la firma mia e dei colleghi del mio Gruppo. Saremmo anche disponibili ad eventuali modifiche proposte dal Governo.

D'ALÌ. Do per illustrato l'emendamento 2.58.

PETRUCCI. Signor Presidente, ricordo che quanto contenuto nel mio emendamento fa parte di una normativa fiscale già applicata in caso di calamità avvenuta, ad esempio, nel Piemonte, secondo la quale, giustamente, non sono stati considerati sul piano della formazione del reddito i contributi dati in conto capitale alle imprese alluvionate.

Siccome questo non sta avvenendo per altre calamità, il mio emendamento si propone di dare una normativa uniforme, in modo da evitare di inseguire singoli provvedimenti relativi alle singole calamità che purtroppo colpiscono il paese, in attesa della normativa che il Governo dovrebbe tra poco presentare sui procedimenti amministrativi in caso di calamità.

TONIOLLI. Do per illustrato l'emendamento 2.57.

* FIGURELLI. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 2.225 serve ad evitare che il riferimento ai contratti sia inteso e praticato come limitato alla sola parte economica dei contratti e si escluda tutta la parte relativa, per esempio, alle libertà, ai poteri e agli altri aspetti delle condizioni del lavoratore. Questo si vuole evitare e quindi si parla di rispetto dei contratti complessivamente.

CIMMINO. Do per illustrato l'emendamento 2.226.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento firmato dal Gruppo Rinnovamento Italiano, tende ad estendere il credito d'imposta a quelle imprese, sempre nell'ambito dell'obiettivo 1 dell'Unione europea, che devono far fronte ad esigenze temporanee di lavoro, relative a specifiche commesse e ordinativi. In questo caso, il credito d'imposta è stabilito nella misura al 50 per cento. L'emendamento vuole porre in evidenza la realtà del lavoro in Italia, che sempre più si sta connotando, al pari degli altri paesi industrializzati, come quei paesi che hanno come proprio *thesaurus*, come proprio grande giacimento di ricchezza il *know how*, cioè l'innovazione tecnologica. Questi paesi, fra cui l'Italia, molto spesso ricevono richieste di commesse e ordinativi, limitati nel tempo, pur essendo di grande valore, sia tecnologico sia economico.

E queste aziende, piccole e medie imprese in particolare, hanno la prospettiva o di non poterle accettare o di doversi avvalere di forme di lavoro non sempre disciplinate dall'ordinamento. Proprio al fine di combattere il lavoro nero e un eccessivo ricorso al lavoro straordinario, con questo emendamento si riconosce la necessità per piccole e medie imprese di avvalersi di lavoro a tempo determinato in rapporto a tali esigenze.

ANGIUS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.232 e 2.238 (Nuovo testo).

MARINO. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 2.236, per superare le obiezioni dell'Unione europea in materia di concorrenza, ri-

finanzia la legge Marcora per le sole aree di cui all'obiettivo 1, con particolare riferimento alle situazioni di gravi crisi occupazionale, utilizzando le risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Abbiamo anche presentato un ordine del giorno in materia.

Il sottosegretario Macciotta, in Commissione bilancio, ha ritenuto che tale indirizzo possa determinarsi con deliberazione del CIPE. Se questa interpretazione risulterà dal resoconto stenografico della seduta, ritireremo l'emendamento e chiederemo la votazione dell'ordine del giorno.

THALER AUSSERHOFER. Do per illustrato l'emendamento 2.240.

LAURO. Do per illustrato l'emendamento 2.241.

CAPONI. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 59 è stato presentato in quanto il Governo aveva dichiarato di non poter accogliere un nostro emendamento che, appunto, ci era stato chiesto di trasformare in un ordine del giorno. La richiesta è stata accolta.

Nella sostanza, si impegna il Governo ad individuare nel territorio nazionale distretti economici sulla base di oggettivi indicatori statistici che assumano alcuni parametri, come i livelli dell'occupazione e della disoccupazione, la scolarità, l'articolazione del sistema economico, le dotazioni infrastrutturali e la dotazione sociale.

In estrema sintesi, signor Presidente, attraverso l'individuazione di questi distretti in base alle caratteristiche cui accennavo, si vuole evitare il fenomeno che oggi purtroppo si verifica abbastanza spesso, ossia che misure di sostegno alle attività economiche o di incentivazione all'occupazione interessino aree che non ne sono bisognose e, al contrario, non siano destinate ad aree che ne avrebbero bisogno. Attraverso l'individuazione dei distretti si dovrebbe fare in modo di giungere sul territorio nazionale ad una determinazione più obiettiva della localizzazione degli strumenti di sostegno all'occupazione e di incentivazione alle imprese.

ALBERTINI. L'ordine del giorno n. 60 risulta dalla trasformazione dell'emendamento che abbiamo illustrato, il 2.236.

CURTO. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 62.

SALVI. Do per illustrato l'ordine del giorno n. 200.

TAROLLI. Do per illustrati gli emendamenti 2.0.503, 2.0.9, 2.0.500, 2.0.501 e 2.0.502.

MANFREDI. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 2.0.504 è di inserire nella legge n. 97 del 1994, legge sulla montagna, gli unici due provvedimenti che io ritengo in grado di risolvere veramente il problema della montagna e di rendere effettiva quella legge.

Si è scritto molto sull'opportunità di rivalutare, di ripopolare e di far vivere la montagna. In effetti, però, siamo rimasti sempre sul piano delle parole. C'è una sola provincia in cui la montagna è effettivamente popolata anche a quote alte, la provincia di Bolzano. Lo scopo di questo emendamento è di mutuare parte dei provvedimenti che colà sono vigenti da sempre, e cioè di favorire l'accorpamento fondiario e di impedire lo spezzettamento delle proprietà agricole in caso di donazione, di vendita o comunque di alienazione.

Pur augurandomi un voto favorevole su tutto l'emendamento, non rinuncio ad un obiettivo minimo e quindi propongo che esso sia votato per singoli commi. L'obiettivo che per lo meno mi ripropongo è quello di fare approvare il comma 1, che illustra qual è lo scopo della rivalutazione della proprietà fondiaria in montagna, e il comma 3, che delega alle regioni, oltre che alle province autonome, l'istituzione delle aziende montane, per quanto riguarda in particolare la loro costituzione, la divisione del patrimonio ereditario, lo svincolo e l'esproprio. In tal modo in tutte le altre regioni italiane ci si potrà avvicinare allo stato ottimale della montagna che esiste per la provincia di Bolzano.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai Gruppi parlamentari che la Conferenza dei Capigruppo aveva stabilito all'unanimità un termine per le votazioni in questa seduta.

Non voglio fare commenti, anche perchè non mi è dato di fare il profeta di quanto avverrà di qui a dieci minuti. Comunque non credo sia intelligente il comportamento di continuare i lavori fino alle ore 18, senza utilizzare il tempo a disposizione fino a quell'ora. È prevista un'interruzione soltanto di un'ora e mezza, per cui vorrei pregare i colleghi di assicurare una presenza in Aula. Concludiamo l'illustrazione degli emendamenti.

* PAGANO. Signor Presidente, la modifica che si propone con l'emendamento 2.0.7 sostanzialmente intende introdurre agevolazioni mirate per potenziare l'attività di ricerca scientifica nelle piccole e medie imprese.

Sappiamo tutti che notoriamente queste imprese impiegano un complesso di risorse umane e finanziarie nella ricerca scientifica assolutamente insufficiente rispetto ad altri paesi. Le agevolazioni che proponiamo si inseriscono in un quadro normativo che già prevede forme di incentivazione per l'attività di ricerca complessivamente condotta dalle imprese.

La norma si giustifica soprattutto per due motivi. In primo luogo, perchè prevede incentivi automatici per scopi molto specifici, in grado di costituire una effettiva occasione di potenziamento dell'attività di ricerca. In secondo luogo, le agevolazioni proposte, integrandosi con quelle previste dalla legge n. 196 e con quelle della legge n. 140, dovrebbero costituire una sufficiente massa critica per promuovere l'attività di ricerca nelle piccole e medie imprese, soprattutto nelle aree depresse.

Ritengo comunque che l'emendamento vada inteso complessivamente, perchè prevede incentivi per tutto il territorio nazionale. L'emendamento comporta oneri limitati per il bilancio dello Stato.

Voglio far riflettere i colleghi senatori sul fatto che il numero dei ricercatori nelle piccole e medie imprese è ancora estremamente basso e non appare in significativa crescita. Basta pensare che ci sono ancora soltanto 500 ricercatori impiegati nelle imprese con un numero di dipendenti inferiore a 300 e soltanto 10.000 laureati su 63.000 ricercatori nelle piccole e medie imprese. Credo che un emendamento che introduce incentivazioni alle imprese, anche per questo settore, sia importante per gli obiettivi che il Governo si propone nel rapporto formazione-lavoro.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Aggiungo la mia firma, insieme a quella degli altri colleghi del mio Gruppo, all'emendamento 2.0.7, presentato dalla senatrice Pagano e dal senatore Giaretta, in quanto totalmente coerente con quanto ho precedentemente detto in merito all'illustrazione, anche se per altri fini, dell'emendamento 2.227.

GUBERT. Do per illustrato l'emendamento 2.0.8.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, prima di passare ad esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 2, vorrei far presente che il testo del comma 13 approvato in Commissione reca una dizione inesatta.

Al comma 13 è scritto infatti: «Il nono comma dell'articolo 9...». Per la verità la discussione che si è svolta in Commissione avrebbe comportato la seguente dicitura: «Il primo periodo del nono comma dell'articolo 9...».

La discussione in Commissione riguardava l'estensione dei benefici a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nei settori del commercio e del turismo, senza alcun abbassamento del limite del contributo. Propongo che il testo sia corretto perchè in questo senso si era svolta la discussione in Commissione.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua precisazione. La invito a presentare al riguardo un emendamento che sarà sottoposto al voto dell'Assemblea.

MARINI, *relatore*. Alcuni emendamenti, dall'emendamento 2.200 in poi, riguardano l'estensione dei benefici di defiscalizzazione ad aree che non sono comprese nell'obiettivo 1 e che non hanno le condizioni delle regioni comprese.

Per la verità, ritengo che l'intera questione degli incentivi, che ha un riferimento legislativo per alcune aree del paese anche nella normativa europea (in ordine quindi a decisioni adottate dall'Unione europea) non possa essere modificata. Il problema si pone in relazione a tutte le aree in ritardo di sviluppo, ma non può essere risolto utilizzando la legislazione per il Mezzogiorno; la soluzione può essere ricercata attraverso un diverso dibattito, un confronto che ho già sollecitato nella relazione e che deve riguardare l'intera politica degli incentivi. Per questi precisi motivi esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.67, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.60, 2.213, 2.76, 2.214, 2.215, 2.216, 2.218, 2.78, 2.219, 2.220, 2.58, 2.221, 2.222, 2.57, 2.223, 2.56, 2.224, 2.225, 2.54, 2.226, 2.227, 2.228, 2.229, 2.230, 2.231.

L'emendamento 2.232 riguarda una serie di interventi a sostegno di istituzioni che operano nelle aree in ritardo di sviluppo. È quindi motivato da una giusta preoccupazione, per cui mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.234 e 2.235 e invito i presentatori dell'emendamento 2.236 a ritirarlo.

Esprimo ancora parere contrario sull'emendamento 2.237, anche se considero giusta l'ispirazione che ha motivato la sua presentazione; esistono comunque altri strumenti da considerare, quali i consorzi-fidi che hanno bisogno di una rivisitazione per consentirne un migliore funzionamento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.238 (Nuovo testo), mentre in ordine all'emendamento 2.240, pur esprimendo un parere di massima favorevole, mi rimetto al Governo, pregandolo di valutarlo positivamente. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 2.241 e 2.242.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 59, 60 e 200, mentre esprimo parere contrario sugli ordini del giorno nn. 62, 64 e 71.

Per quanto riguarda gli aggiuntivi, mi rimetto al Governo sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.503, 2.0.6, 2.0.9; invece mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 2.0.504. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.7, se il Presidente permette, mi riservo di presentare in seguito una riformulazione.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 2.0.8, 2.0.500, 2.0.501 e 2.0.502.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, in relazione all'ordine del giorno n. 62, vorrei chiedere al relatore e al Governo, quando riterrà di intervenire per esprimere il proprio parere, perchè mai non si tenga presente che il provvedimento nelle borse lavoro è migliorabile. Un grosso problema

per l'utilizzo del sistema delle borse lavoro risiede nelle tante griglie e contrappesi che sostanzialmente hanno imbracato la possibilità delle imprese di utilizzare questo strumento.

Non vi pare che sia ormai completamente modificata la figura del disoccupato medio? Non è più quello che va dai 21 ai 32 anni, non è solamente quello che è iscritto da 30 mesi all'ufficio di collocamento; vi è una platea enormemente più vasta che dovremo cercare di comprendere, se vogliamo che questi provvedimenti, che sostanzialmente sono *ad acta*, possano avere un respiro differente.

Non so, se dovessi essere titolare di impresa, come potrei comportarmi di fronte a un *diktat* normativo che mi obbliga ad assumere un dipendente dai 21 ai 32 anni che abbia una anzianità di iscrizione all'ufficio di collocamento di trenta mesi. Potrei trovare quello che mi aggrada, quello che serve a me e alla mia azienda, anche in termini di professionalità al di fuori di queste fasce: per quali motivi bisogna penalizzare?

Chiedo un momento di riflessione al relatore e al Governo, perchè sul problema dell'occupazione non ha senso dire che dobbiamo essere moderni e snellire i procedimenti, se poi utilizziamo questi pesi e contrappesi per frenare l'azione del Governo e anche della pubblica amministrazione.

MARINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, riconosco che le argomentazioni contenute nell'ordine del giorno ed espresse nell'intervento dal senatore Curto abbiano una forte serietà, nel senso che vengono sollevate questioni giuste. Io mi sono dichiarato contrario, e ripeto la mia contrarietà, perchè sulle borse lavoro, su questi interventi del «pacchetto Treu», vi è stata un'ampia divulgazione. Lo strumento borse di lavoro e i lavori di pubblica utilità sono fondati sulla rapidità di impiego, proprio per dare immediata risposta alle necessità del Mezzogiorno. Una eventuale modifica della struttura del provvedimento comporterebbe tempi più lunghi che ritarderebbero di molto l'avvio del provvedimento.

Ritengo che in questa prima fase sia bene che partano così come previsti; eventuali modifiche, quando vi siano suggerimenti giusti – non nego che da parte del senatore Curto siano state avanzate motivazioni valide – ci sarà tempo di apporlarle in seguito.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario all'emendamento 2.200, perchè tutta la materia del terremoto verrà regolata in provvedimenti appositi, a partire dalle intese istituzionali tra Stato e regioni che sono in corso di concertazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.201, il Governo fa presente che si tratterebbe di un inutile appesantimento perchè la stessa norma è prevista nel comma 5 che indica le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni, che specifica: «i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato». Il Governo poi è contrario all'incremento del credito d'imposta perchè ritiene che l'ammontare previsto sia adeguato a fornire un utile incentivo; in particolare ora con l'acquisizione della possibilità di fiscalizzare gli oneri sociali. Si era partiti da una diversa ipotesi, ma quando è maturata la possibilità di combinare questo trattamento con la prosecuzione della fiscalizzazione si è ritenuto che la dimensione dell'aiuto fosse sufficiente. Per questo il Governo è contrario anche agli emendamenti 2.202, 2.203 e 2.204. Il Governo poi è contrario agli emendamenti 2.205 e 2.206 che modificano e limitano l'agevolazione.

Per quanto riguarda la serie di emendamenti che estendono l'area di operatività delle norme c'è una serie di motivi di contrarietà. In merito all'estensione prevista dall'emendamento 2.67, il Governo rileva che essendo una parte dei territori montani fuori dalle aree dell'obiettivo 1, una simile agevolazione potrebbe incorrere in infrazione comunitaria. Altri emendamenti che invece prevedono l'estensione alle aree 2 e 5b non determinano problemi di infrazione comunitaria, ma il Governo ha ritenuto di dover concentrare questa particolare agevolazione solo all'interno dei territori dell'obiettivo 1 che, come è noto, hanno un indice di disoccupazione più che doppio rispetto alla media nazionale e che quindi meritano una particolare forma di incentivo. Per questi motivi il Governo è contrario agli emendamenti 2.207, 2.208, 2.209 e 2.210; per motivi anche di rischio di infrazione, è altresì contrario all'emendamento 2.211.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.212, il parere del Governo è contrario perchè anche esso estende i benefici al di fuori delle aree dell'obiettivo 1, mentre è del tutto evidente che i patti territoriali sottoposti al regime europeo compresi nell'obiettivo 1 sono ammessi già alle agevolazioni.

C'è poi una serie di emendamenti – me lo consentiranno i senatori che li hanno presentati – di stampo un po' razzista, che prevedono la «depurazione» degli iscritti comunitari alle liste di disoccupazione, che francamente credo non meritino il voto favorevole del Senato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.217, ho già chiarito il motivo del parere contrario, anche se il Governo, tenendo conto di particolari aree di tensione, ritiene di poter accogliere l'emendamento 2.238 nella sua nuova formulazione, che estende un particolare istituto e all'interno di un parametro ben individuato (il rapporto tra risorse destinate all'obiettivo 1 e quelle destinate ad altri obiettivi) per favorire l'introduzione di particolari forme di occupazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.78, il Governo ritiene che, con le estensioni decise in Commissione, si sia rimosso uno dei principali ostacoli posto dal criterio, in realtà quello meno verificabile, delle aree urbane con più di 120.000 abitanti. Poichè sono stati inseriti i territori montani delle aree dell'obiettivo 1, nonchè i comuni facenti parte delle aree di sviluppo industriale, il Governo ritiene che sia sufficiente-

mente coperta l'intera area del Mezzogiorno interessata da così forti indici di disoccupazione e che comunque meriti di essere salvaguardato l'obiettivo di una certa concentrazione entro territori ben delimitati, appunto quelli delle aree industriali, dei patti territoriali oppure aree particolarmente svantaggiate, come le comunità montane del Mezzogiorno. Per questo motivo, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti fino all'emendamento 2.221.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.222, il Governo sottolinea come la garanzia contenuta nella lettera *c*) dello stesso comma 5 sia, di fatto, di valenza maggiore rispetto alla modifica proposta perchè prevede una più ampia estensione della revoca dei contributi, qualora si determinino licenziamenti o riduzioni di mano d'opera; paradossalmente l'approvazione di questo emendamento entrerebbe in conflitto con la previsione della lettera *c*) e non fornirebbe maggiori garanzie.

Il Governo, poi, ritiene di poter accogliere l'emendamento 2.225 e di dover respingere, viceversa, gli emendamenti successivi 2.54 e 2.226. Per quanto riguarda l'emendamento 2.227, il Governo ritiene che esso non sia accoglibile in quanto le provvidenze tendono a garantire una qualche strutturalità degli aumenti di occupazione. Ci sono, invece, casi nei quali si verifica, per motivi fisiologici connessi al ciclo lavorativo, una stagionalità dell'occupazione: pensiamo a tutte le aziende di lavorazione di prodotti agricoli o a quelle del settore agroindustriale, che hanno una particolare punta di lavoro stagionale. L'emendamento 2.227 rischierebbe di considerare questa occupazione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria e quindi si porrebbe al di fuori degli obiettivi che il Governo si prefigge. Pertanto, invito i presentatori al suo ritiro. Il parere è contrario all'emendamento 2.228.

In merito all'emendamento 2.229 ripeto che già vi sono garanzie precise nel comma 5, lettera *c*). Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 2.232 che si ritiene ricompreso nella nuova formulazione dell'emendamento 2.238. Il parere è contrario sugli emendamenti 2.230, 2.231, 2.233, 2.234 e 2.235, mentre invito i senatori Albertini e Marino al ritiro dell'emendamento 2.236.

Come ho già detto, il parere sull'emendamento 2.238 è favorevole, mentre è contrario sull'emendamento 2.237. Propongo l'accantonamento dell'emendamento 2.240 per consentire un ulteriore esame ed approfondimento del tema. invito a considerare questo testo dopo l'esame dell'articolo 19.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 59, in relazione alla contrattazione in corso per definire nuovamente le politiche dopo il 1999, esprimo parere favorevole anche perchè appare assolutamente indispensabile. Esprimo, altresì, parere favorevole sull'ordine del giorno n. 60, presentato dai senatori Marino e Albertini, relativo alle utilizzazioni della cosiddetta legge Marcora, ritenendo che essa sia applicabile con uno specifico programma stabilito dal CIPE, che destina a tali obiettivi un finanziamento.

Sull'ordine del giorno n. 62 interverrà con le dovute argomentazioni il sottosegretario Pizzinato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 64, il Governo sottolinea che la procedura della riprogrammazione funziona nella misura in cui c'è il consenso tra le regioni e le amministrazioni centrali. Questo processo di riprogrammazione ha consentito – il Governo lo vuole sottolineare – di passare da un indice di spesa del 7 per cento al 30 maggio del 1996, al 28 per cento del 30 settembre 1997. Questo consenso non si determinerebbe se il Governo sottraesse una parte delle risorse riprogrammate al concerto con le regioni e le utilizzasse per fondi, sia pure importanti, ma di utilizzazione meramente centrale. Per questo invito al ritiro.

Parere favorevole, infine, all'ordine del giorno n. 200. Come ha già precisato ieri il ministro Ciampi, il governo ha ottenuto in sede di Unione europea una modifica del vincolo a non riproporre agevolazioni sul lavoro per le aree meno sviluppate del paese. Si tratta non della mera riproposizione del vecchio meccanismo, ma di un nuovo sistema. Avremo modo, nei prossimi giorni, in sede di discussione della appostazione finanziaria destinata a questo fine, di discutere anche nel merito l'orientamento del Governo; come è stato precisato dal ministro Ciampi, per motivi regolamentari sarà possibile introdurre l'apparato normativo solo al momento del voto del disegno di legge collegato nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il sottosegretario Pizzinato a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 62.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno n. 62 il parere è contrario. Alla data del 27 ottobre, alla scadenza dei termini, sono state presentate oltre 99.000 domande solo per le borse di lavoro, a cui si aggiungono quelle per lavori di pubblica utilità, quindi oltre 159.000 unità. Si sono superate così del 50 per cento le disponibilità finanziarie.

Per quanto concerne le caratteristiche che devono avere i giovani disoccupati, sono gli imprenditori che hanno fatto richiesta di borsa di lavoro che scelgono nominativamente l'interessato, purchè risieda in una delle otto regioni o delle cinque province interessate. Quindi vi è un'ampia possibilità da parte degli imprenditori di scegliere il più adatto, dal punto di vista della qualifica e della professionalità.

PRESIDENTE. Il Governo deve ancora esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 71 e sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio la programmazione economica*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 71, il Governo è già molto impegnato su questo terreno, quindi non ha difficoltà ad accoglierlo.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, come sui due

successivi, il Governo è contrario, in quanto si tratta sostanzialmente di riaprire il condono edilizio.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 2.0.6.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo ritiene che questi emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 abbiano un obiettivo condivisibile; peraltro si tratta di procedure già in corso di attivazione con le leggi delega approvate dal Governo, in particolare con la legge di delega che aveva come proponente il ministro Bassanini. Il Governo, dunque, invita al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario, perchè ritiene che la procedura debba essere più complessa di quella indicata in questi emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.504, credo sia condivisibile il punto 1, di cui ha parlato in maniera specifica il senatore Manfredi, ma ne chiederei l'accantonamento per poter valutare le conseguenze giuridiche del punto 3, cosa che allo stato attuale non sono assolutamente in grado di fare.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.0.7 c'era stata una richiesta di accantonamento del relatore.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, le faccio presente che il parere è ora favorevole in quanto l'emendamento è stato riformulato nel seguente modo:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi per la ricerca scientifica)

1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal Ministro dell'industria, commercio e artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari a:

a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato e di formazione e lavoro, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per impresa, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione *post*-laurea, conseguito anche all'estero, nonchè di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti di ricerca, fondazioni private aventi per finalità la ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *a*), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nelle aree di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;

b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*).

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b*), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera *b*), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire dal 1° gennaio 1998 e negli stessi periodi l'impresa realizzi un incremento netto dei predetti importi.

4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono compatibili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'articolo del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 6 del presente articolo.

5. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 6 e 7.

6. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione, controllo e di regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per impresa delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b*), nonchè possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 2, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del paese, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'articolo 10 della predetta legge n. 46 del 1982.

7. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n. 488;" inserire le seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451";

b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: «e delle università» e dopo le parole: "consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo" e al terzo periodo, dopo le parole: "corrisposto dall'ente", sono inserite le seguenti: "o dall'ateneo";

d) al comma 4, le parole da: "nonchè per l'anno 1998" fino a: "n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" sono inserite le seguenti: "e alle università»».

2.0.7 (Nuovo testo)

PAGANO E ALTRI

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento come riformulato da parte del relatore?

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente, quindi esprimo parere favorevole. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 2.0.8, 2.0.500, 2.0.501 e 2.0.502.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, potremmo terminare l'esame e la votazione dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti per poi sospendere i nostri lavori e riprenderli con l'esame e la votazione dell'articolo 3. Spero in una vostra collaborazione per raggiungere tale obiettivo.

PELELLA. Signor Presidente, le comunico che intendo ritirare gli emendamenti 2.201, 2.222 e 2.229.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dai senatori Ascutti e Nava.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.201 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.204.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in abbondante numero legale, senatore Peruzzotti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.204 presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.205, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.206, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.67, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.207, presentato dal senatore Tarolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.208, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.209, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.210, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.211, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.212, presentato dal senatore Fusillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.60, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.213.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, poichè il sottosegretario Macciotta ha qualificato come razzista questo emendamento e anche il successivo, vorrei capire quali sono gli indirizzi di politica economica del Governo, se a parità di tasso di disoccupazione siano da preferire quelle aree nelle quali esiste abbondante offerta di occupazione non accolta dalla popolazione locale.

Io credo che, se in un'area esiste un'ampia offerta di occupazione non accolta dalla popolazione locale e in un'altra area esiste invece lo stesso tasso di disoccupazione però con carenza di offerta di lavoro, sia più saggio preferire questa seconda situazione piuttosto che la prima. Pertanto non capisco che cosa ci sia di razzista in questo suggerimento.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.213, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	175
Senatori votanti	174
Maggioranza	88
Favorevoli	38
Contrari	136

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.76, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.214, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.215, presentato dal senatore FIRRARELLO.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.216, presentato dai senatori Asciutti e Nava.

Non è approvato.

L'emendamento 2.217 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.218, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.78, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.219, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.220, identico all'emendamento 2.58.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per sottolineare ai colleghi che ancora una volta con questi emendamenti si cerca di evitare che ci siano discriminazioni tra aziende dovute all'entità del loro reddito. Infatti ancora una volta la norma proposta dal Governo prevede di consentire l'intera deducibilità solo se l'azienda è capiente dal punto di vista della dichiarazione dei redditi, e quindi il credito di imposta non va a rimborso. Ancora una volta pertanto il Governo propone di agevolare le grandi aziende e mette a rischio di poter usufruire dell'agevolazione le aziende con pochi margini di guadagno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.220, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 2.58, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.221, presentato dal senatore Petrucci.

Non è approvato.

L'emendamento 2.222 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dal senatore Tonio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.223, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, identico all'emendamento 2.56, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.224.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Presidente, in merito a questa votazione, affinché ne rimanga traccia, chiedo la votazione elettronica con scrutinio simultaneo.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Morando, la sua richiesta è appoggiata?

(Inizia la verifica dell'appoggio alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo).

GUBERT. Signor Presidente, avevo già alzato la mano per chiedere di intervenire.

PRESIDENTE. Prego, senatore Gubert.

GUBERT. Ho già premesso nell'illustrazione dell'emendamento che emendamenti di questo genere possono sembrare poco simpatici...

SALVI. Signor Presidente, siamo già in fase di votazione.

GUBERT... Peraltro, credo che se vogliamo utilizzare seriamente gli strumenti di pianificazione e di incentivazione all'occupazione, è necessario chiarire che questi interventi sono a favore dei disoccupati del Mezzogiorno e non dei disoccupati dei paesi del Terzo mondo.

SALVI. Il Mezzogiorno non vuole il razzismo. La smetta, senatore Gubert.

GUBERT. Nell'ipotesi - che condivido - che si voglia invece aiutare i disoccupati del Terzo mondo, credo sarebbe molto più saggio, da parte delle forze di maggioranza e del Governo, incentivare

di molto gli interventi a favore delle zone sottosviluppate del Terzo mondo.

Sono soddisfatto che venga finalmente alla luce in maniera chiara chi è a favore dei paesi del Terzo mondo e chi invece vuole utilizzare e sfruttare la manodopera del Terzo mondo in nome di altri scopi che non sono quelli qui dichiarati.

PRESIDENTE. Sono al corrente di quello che è avvenuto in Aula ma ho il dovere di mettere in votazione l'emendamento, previo preventivo accertamento del *quorum* che appoggia la richiesta del senatore Morando.

Invito nuovamente il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Morando, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.224, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

SALVI. Bravo Gubert.

CARCARINO. Bravo Gubert, hai convinto tutti.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Poichè sono le ore 13 e la sospensione della seduta era prevista dalle ore 13,30 alle ore 15, sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 15,05).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.224.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per ritirare la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico che ho avanzato questa mattina sull'emendamento 2.224. Mi scuso con i colleghi della maggioranza cui ho procurato, attraverso questa iniziativa, un guaio. Per autoconsolarmi, voglio illudermi che coloro che non hanno partecipato questa mattina al voto sull'emendamento in questione lo abbiano fatto per profonda repulsione nei confronti di questo testo.

BRUNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, siamo in votazione.

BRUNI. Avevo chiesto la parola prima, però.

PRESIDENTE. Senatore Bruni lei può chiedermi di votare in un certo modo oppure in un altro modo, ma non posso riaprire la discussione in fase di votazione. Stavamo votando l'emendamento 2.224 ed è risultato mancante il numero legale. Adesso riprendiamo e, con il parere contrario del relatore e del Governo, devo mettere ai voti, appunto, l'emendamento 2.224.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.224, presentato dal senatore Gubert.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	164
Maggioranza	83
Favorevoli	23
Contrari	140
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.225, presentato dal senatore Figurelli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.54, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.226.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Poichè la Commissione ha proposto lo stralcio di questo punto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.227.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento, presentando però un breve ordine del giorno, sulla cui votazione non insisterò se il Governo lo accetterà; altrimenti chiederò che esso sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Lo faccia pervenire alla Presidenza. L'ordine del giorno ha lo stesso contenuto dell'emendamento?

MAZZUCA POGGIOLINI. No. Il suo contenuto è parzialmente modificato anche in rapporto al parere espresso dal Governo.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

«Il Senato,

in sede di discussione del collegato alla legge finanziaria, considerate le misure recentemente adottate sulla flessibilità del lavoro, tra cui le norme sul *part time* e la legge n. 196 del 1997 che ha introdotto disposizioni sul lavoro interinale, sui contratti di formazione e di apprendistato,

impegna il Governo,

a prevedere parziali incentivi per le piccole e medie imprese per far fronte ad esigenze temporanee relative a specifiche commesse ed ordinativi, esclusi i lavori strutturalmente stagionali, consentendo alle stesse l'assunzione di nuovi lavoratori per tutta la durata necessaria allo svolgimento di una o più commesse e, conseguentemente, la facoltà di terminare il rapporto all'esaurimento delle commesse o degli ordinativi».

9.2793.155 (già em. 2.227) MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, FIORILLO, DE CAROLIS, MANIS, CORTELLONI, IULIANO, BRUNI, DI BENEDETTO, D'URSO, POLIDORO

PASSIGLI. Se hanno specifiche competenze guadagneranno sulle commesse.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Potrebbe essere accettato come raccomandazione.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta come raccomandazione, signor Presidente, considerato che dal 1° gennaio entra in vigore il lavoro interinale e quindi per le commesse si provvede in altro modo, applicando le norme della legge n. 196 del 1997.

PRESIDENTE Senatrice Mazzuca Poggiolini, è soddisfatta?

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, signor Presidente, accetto che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Desidero che rimanga agli atti che noi siamo contro questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè non lo poniamo ai voti, si registra soltanto la sua contrarietà.

Metto ai voti l'emendamento 2.228, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

L'emendamento 2.229 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.230, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.231, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Per l'emendamento 2.232, il Governo ha invitato a ritirarlo. Senatore Angius, lo ritira?

ANGIUS. Io lo ritirerei molto volentieri, signor Presidente, se avessi però da parte del Governo una spiegazione un po' più convincente. Se ho capito bene, il sottosegretario Macciotta, proponendomi di ritirare questo emendamento (cosa che, ripeto, sono prontissimo a fare), ha detto che esso è compreso nell'emendamento, da me presentato, sul quale a sua volta il Governo ha espresso parere favorevole, cioè l'emendamento 2.238. A me sembra, per come è formulato, sottosegretario Macciotta, che in realtà le due materie siano distinte; se vuole allora cortesemente darmi una motivazione diversa, gliene sarò grato.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il senatore Angius ha ragione. In effetti questo emendamento tratta di una materia sulla quale è già possibile sin d'ora che il CIPE intervenga per finanziare un programma di sostegno alla promozione imprenditoriale, ma è difficile con legge destinare risorse ad una società per azioni, sia pure essa di totale proprietà pubblica come è il caso della SPI. In questo senso ho invitato anche i presentatori di altri emendamenti a ritirarli, perchè dal punto di vista normativo è possibile effettuare questa operazione; e detta operazione è stata fatta dal CIPE in altre occasioni. Credo quindi che il Governo possa impegnarsi ad accogliere eventualmente un ordine del giorno che vada nella stessa direzione.

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS. Signor Presidente, se la spiegazione che mi ha dato adesso il Sottosegretario è quella, diciamo così, che è stata effettivamente fornita, nel senso quindi che questa società può accedere alle forme di finanziamento alle quali il Sottosegretario ha fatto riferimento, ritiro volentieri il mio emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Angius.

Ricordo che l'emendamento 2.233, presentato dal senatore Gubert è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.234, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.235, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.236, sul quale c'è un invito al ritiro.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTINI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento anche perchè il Governo si è espresso favorevolmente sul nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.237, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori.

Non è approvato.

È stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Al comma 13, sostituire le parole: «Il nono comma» con le altre: «Il primo periodo del nono comma».

2.1000

IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 2.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.238.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, chiediamo che la votazione dell'emendamento avvenga scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, noi siamo favorevoli nella sostanza. Il problema però è che estendiamo l'intervento, ma le risorse le troviamo nel fondo per le aree depresse che, come è noto, si riferisce all'obiettivo numero 1. Quindi confesso il mio imbarazzo e vorrei un impegno da parte del Governo a che si provveda poi a reintegrare il fondo per le aree depresse diversamente. In altri termini, il fondo per le aree depresse non può essere il salvadanaio al quale si attinge in continuazione per un'estensione degli interventi ad altre aree geografiche del paese.

PRESIDENTE. Qui però è avvenuto così, senatore Marino. Questo lo dico *ad adiuvandum*.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.238 (nuovo testo), presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	168
Senatori votanti	167
Maggioranza	84
Favorevoli	122
Contrari	27
Astenuti	18

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.239, è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo all'emendamento 2.240.

Ha chiesto di parlare il rappresentate del Governo. Ne ha facoltà.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo ha chiesto che l'emendamento sia accantonato e spostato all'articolo 19.

PRESIDENTE. Con l'assenso della presentatrice, senatrice Thaler Ausserhofer, l'emendamento è pertanto accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 2.241, presentato dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.242, presentato dai senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 59 se insistono per la votazione.

CAPONI. Signor Presidente, poichè il Governo ha dichiarato di accoglierlo non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 60 se insistono per la votazione.

MARINO. Signor Presidente, non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 62.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, non condivido assolutamente il merito e il metodo che hanno caratterizzato l'azione e la scelta del Governo su questo ordine del giorno, e non condivido soprattutto l'approccio politico. Il Governo, molto più che il relatore, ha dimostrato in questa circostanza di essere in grande ritardo rispetto alle nuove dimensioni del fenomeno della disoccupazione, se è vero, come è vero, che ha individuato in una fascia ben precisa (i giovani di età compresa tra i 21 ed i 32 anni) la categoria da privilegiare. Il Governo inoltre dimostra per l'ennesima volta la sua natura classista mettendo contro diverse categorie, tutte deboli e tutte bisognose di essere tutelate e magari privilegiate. Ma il fatto più grave è che non si lascia alle imprese spazio di scelta, ovvero lo spazio è solamente formale ma non sostanziale. Quando un'azienda è costretta a scegliere un lavoratore potenziale che abbia tra i 21 e i 32 anni e che sia iscritto agli uffici di collocamento da almeno 30 mesi, questa azienda non può assumere in modo confacente al suo sviluppo. Anche in questo caso sta emergendo una grande contraddizione: c'è infatti una miscela di culture in questo approccio al problema. Io farò uno sforzo invitando il Governo e il relatore ad una riflessione. È stato detto in interventi precedenti che l'ordine del giorno non è accettabile perché *in itinere* creerebbe grandi problemi e difficoltà. Non ritengo che il problema consista nel fatto che vi siano state 96.000 domande e che estendendo la fascia dei beneficiari dell'agevolazione in questione le domande presentate sarebbero state 150.000. Questo fatto avrebbe dovuto sollecitare il Governo ad intervenire in maniera strutturale, il che non sta accadendo neanche con questa impostazione. Tuttavia voglio eliminare il problema contingente relativo alle borse di lavoro ed eventuali freni che potrebbero essere determinati dall'accettazione di questo ordine del giorno, e quindi mi dichiaro disponibile ad eliminare la lettera a) del dispositivo ovvero l'impegno relativo alla proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande. Eliminando ciò, stabiliamo un principio generale in base al quale le prossime borse lavoro debbano essere aperte a tutti coloro che possono essere utili alle aziende che sono le sole che possono capire che cosa a loro serve ed è per loro utile. Fintanto che non creeremo le condizioni per invertire il rapporto tra azienda e lavoratore, non si comprenderà che gli interessi del singolo lavoratore si possono difendere meglio se si difendono gli interessi delle aziende.

Chiedo, pertanto, al Governo ed al relatore una riflessione su questa disponibilità e spero che l'ordine del giorno n. 62 venga accolto. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, le borse di lavoro ed i lavori di pubblica utilità sono misure straordinarie ed i limiti di età per l'occupazione sono

fissati dalla legge e non possono essere, quindi, mutati. Esistono altri tre strumenti: i PIC, ossia gli inserimenti dei giovani per i quali abbiamo già ricevuto quasi 100.000 domande; i prestiti d'onore, che superano le 50.000 unità ed è in terzo luogo all'esame delle competenti Commissioni e della Conferenza Stato-regioni la ridefinizione complessiva dei lavori socialmente utili che non prevedono nessun limite di età ed attualmente impegnano oltre 105.000 unità. Siamo quindi, non a 100.000 unità complessive, ma a 350.000-400.000; solo per 100.000 di esse è stata compiuta la scelta di prevedere come requisito che l'età dei soggetti interessati sia compresa tra i 21 e i 31 anni, considerato che questa fascia contiene oltre il 50 per cento dei giovani disoccupati di lunga durata. Si tratta, quindi, di una misura straordinaria predisposta proprio allo scopo di rispondere a questa emergenza che si manifesta soprattutto nel Mezzogiorno.

CURTO. Sono le aziende che devono decidere, non il Governo!

Signor Presidente, sull'ordine del giorno n. 62, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Curto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 62, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	20
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 64 in relazione al quale è stato formulato un invito al ritiro. Senatrice Fumagalli Carulli, insiste per la sua votazione?

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro che mi è stato rivolto sia dal relatore che dal Governo. Rimane, però, il punto che rappresenta la ragione giustificatrice dell'ordine del giorno in esame, cioè la necessità di trovare un meccanismo che consenta alle piccole e medie imprese di diminuire il costo del lavoro.

Questo era il senso del nostro ordine del giorno, ma l'onorevole Macciotta ci ha spiegato che potrebbe determinare un effetto di perversione quindi, in un certo senso, sbagliato o comunque iniquo; mi auguro comunque che il Governo trovi al più presto qualche meccanismo aggiuntivo rispetto a quelli sinora introdotti per diminuire il costo del lavoro per le piccole e medie imprese che, nel nostro paese, sostengono il peso dell'economia, spesso non sufficientemente valorizzato. Se questo vale, in modo particolare, per il Sud, vale però anche per ampie zone del Centro-Nord.

Signor Sottosegretario, ritiro comunque l'ordine del giorno n. 64.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 71, il relatore ha formulato un invito a ritirarlo mentre il Governo si è espresso in senso ad esso positivo. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

MAZZUCA POGGIOLINI. Vorrei che il Governo ripensasse sull'invito al ritiro...

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, non si tratta di un invito al ritiro da parte del Governo bensì da parte del relatore. Il Governo ha espresso parere favorevole.

MAZZUCA POGGIOLINI. Vorrei che fosse messo in votazione perchè mi sembra di particolare rilievo in rapporto ...(*Commenti dal Gruppo Sinistra democratica - L'Ulivo*). Mi scusi, signor Presidente, può capitare a volte di non comprendere come stanno le cose.

PRESIDENTE. Chiarisco meglio: il relatore aveva invitato i sottoscrittori a ritirare l'ordine del giorno in esame: il Governo, invece, ha espresso parere favorevole.

MAZZUCA POGGIOLINI. Ringrazio per l'ulteriore spiegazione e non insisto nella votazione in quanto è stato accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 200.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, poichè l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo non insistiamo per la votazione; mi limito a segnalare alcune questioni. Innanzi tutto voglio esprimere la soddisfazione per il fatto che il Governo, come già espresso ieri in Aula dal ministro Ciampi, ha raggiunto un accordo a Bruxelles che consente – secondo quanto ci è stato riferito – di evitare le conseguenze che sarebbero derivate da una scadenza dello sciagurato accordo Pagliarini-Van Miert: in mancanza di una proroga a fine novembre si sarebbe verificata la perdita delle incentivazioni sul costo del lavoro per le imprese operanti nel Mezzogiorno. Come ha detto il ministro Ciampi ieri, per ragioni di Regolamento non è stato, peraltro, possibile introdurre in questo ramo del Parlamento la relativa normativa. Colgo l'occasione per chiedere al Governo che, nel predisporre quel testo, si faccia quanto possibile affinché la normativa che si definirà sia il più possibile, naturalmente nei limiti dell'intesa raggiunta con l'Unione europea, corrispondente ai criteri contenuti in quest'ordine del giorno e soprattutto che sia, per quanto possibile, non differenziata nelle diverse realtà del Mezzogiorno.

L'altro punto indicato nell'ordine del giorno riguarda quello che accadrà dopo il termine dell'intesa che è stata raggiunta a Bruxelles. È necessario che la questione Mezzogiorno sia posta con grande determinazione, in sede comunitaria, come questione europea e non soltanto italiana. Inoltre è necessario, sempre in questa direzione, una riforma del sistema degli incentivi che crei convenienze agli investimenti produttivi nel Mezzogiorno e un sistema degli incentivi che sia il più possibile ispirato a criteri di oggettività e trasparenza.

Nel dare atto al Governo dell'attività fin qui svolta in questa direzione, il fatto che questo ordine del giorno sia stato accolto lo consideriamo come un'indicazione verso una iniziativa ancora più determinata e convinta, anzitutto a livello europeo, per determinare nel Mezzogiorno del nostro paese quelle condizioni di sviluppo e di occupazione che ancora purtroppo sono ben lontane dall'essere soddisfacenti. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti*).

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, noi voteremo contro quest'ordine del giorno.... (*Commenti dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Voglio chiarire che su questo ordine del giorno è stato espresso parere favorevole sia da parte del relatore che del Governo e quindi i presentatori non insistono nella votazione. Ciò non esclude che lei possa dichiarare di non condividerne il contenuto.

CURTO. Noi, signor Presidente, esprimiamo su questo ordine del giorno un parere negativo per alcuni motivi che cercherò di illustrare in maniera succinta.

Innanzitutto, siamo dell'opinione che chi è maggioranza abbia modi e strumenti diversi rispetto a quelli dell'ordine del giorno per far valere le proprie tesi. Inoltre, nello momento in cui, proprio in sede di esame dei documenti finanziari, lo stesso governatore della Banca d'Italia Fazio, durante l'audizione svoltasi in Commissione bilancio, ha confermato che la pressione fiscale era aumentata di due punti percentuali, io non riesco assolutamente a capire il senso di quest'ordine del giorno in cui – demagogicamente a nostro avviso – si impegna il Governo a ricorrere prioritariamente, in tale contesto, alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di impresa.

Altro problema è quello dello sgravio degli oneri sociali. L'accordo Pagliarini-Van Miert – noi lo ricordiamo bene anche se non lo condividiamo – nacque da un'esigenza dell'Unione europea di procedere alla eliminazione degli sgravi degli oneri sociali. Sotto questo profilo, noi abbiamo indicato due vie che si sarebbero potute seguire, tra cui quella di sottoporre all'Unione europea uno stato comunque di disagio dell'economia italiana: e i colleghi del Gruppo di Alleanza Nazionale, ma non solamente loro, hanno già presentato degli emendamenti in tal senso, su cui però il parere della maggioranza e del Governo è stato negativo. Pertanto, non si comprende perchè se l'emendamento viene presentato dai Gruppi dell'opposizione non è accettabile nè sostenibile, mentre allorchè diventa solamente una dichiarazione di intenti da parte della maggioranza allora può essere meritevole di attenzione.

In secondo luogo, noi riteniamo, sulla base anche del contenuto dell'ordine del giorno n. 62, che non sia possibile continuare in interventi straordinari: bisogna creare le condizioni per interventi di natura strutturale, il che vuol dire che probabilmente potrebbe farsi anche a meno dello sgravio della fiscalizzazione degli oneri sociali qualora si armonizzassero i livelli di contribuzione nazionale con quelli europei. Sono troppi infatti i paesi europei che scontano un tasso di contribuzione previdenziale enormemente inferiore rispetto a quello praticato in Italia.

Ed allora, senza strumenti eccezionali, senza elemosine da parte di nessuno basterebbe che le aziende avessero un trattamento uguale a quello operato in altri paesi, visto che con l'accordo di Schengen e con la globalizzazione dei mercati ormai facciamo parte di una vasta area in cui le aziende debbono fare i conti non solamente all'interno del proprio territorio nazionale ma anche oltre.

Ecco perchè il nostro parere su questo ordine del giorno è completamente negativo e per questo dunque riteniamo che la maggioranza si debba astenere dal provocare l'opposizione con provvedimenti che non hanno assolutamente un senso politico. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, noi chiediamo che il Senato voti questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, il potere di chiedere la votazione o meno di un ordine del giorno che è stata accolto favorevolmente dal relatore e dal Governo è esclusivamente dei firmatari. Quindi, non si può chiederne la votazione quando i firmatari non la richiedano.

PREIONI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. La funzione dell'ordine del giorno è quella di impegnare il Governo con una decisione da parte del Senato. Pertanto, se il Governo lo accoglie come raccomandazione, tale strumento viene degradato da ordine del giorno deliberato alla volontaria accettazione di un'esortazione da parte del Governo. Diversamente, è l'Assemblea nel suo insieme che deve impegnare, con una propria deliberazione, il Governo; non può solo una parte del Senato ritenere di impegnare il Governo a tenere un certo comportamento, concordando con esso l'accoglimento dell'impegno.

Noi quindi insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno e chiediamo che essa sia effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, io le confermo la mia opinione ma, poichè il primo firmatario di tale ordine del giorno è il senatore Salvi, che ha chiesto la parola, se lui mi chiede di mettere in votazione tale ordine del giorno io lo farò.

* SALVI. Lo faccio volentieri, signor Presidente, anche per evitare una questione regolamentare. Tutti sanno che è prassi comune, essendo l'obiettivo dell'ordine del giorno quello di impegnare il Governo, non insistere per la votazione se il Governo accetta di impegnarsi. Accetto comunque che l'ordine del giorno venga posti ai voti.

Volevo poi far osservare al senatore Curto che se ci troviamo in queste difficoltà è perchè il Ministro di un Governo da lui sostenuto, l'onorevole Pagliarini, ha firmato a Bruxelles un accordo che avrebbe eliminato ogni incentivo per il Mezzogiorno. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rifondazione Comunista-Progressisti, Rinnovamento italiano, Verdi-L'Ulivo e Misto. Commenti dei senatori Pagano e Reccia).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Preioni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 200, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	170
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	144
Contrari	23
Astenuti	2

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rifondazione Comunista-Progressisti, Rinnovamento italiano e Indipendenti, Verdi-L'Ulivo e Misto. Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Firrarello.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Firrarello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Firrarello.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.503, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.6, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.9, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che per l'emendamento 2.0.504 (cui ha aggiunto la firma anche il senatore Centaro) era stato richiesto l'accantonamento da parte del Governo. Senatore Manfredi, è d'accordo?

MANFREDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.7/1 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.7, presentato dalla senatrice Paganò e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.8 (*Il senatore Lorenzi alza la mano*), presentato dai senatori Costa e Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.500.

LORENZI. Signor Presidente, io vorrei protestare perchè prima ho alzato la mano però lei non mi ha visto.

PRESIDENTE. Lei ha alzato la mano per fare che cosa?

LORENZI. Per parlare in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non l'ho vista, senatore Lorenzi, le chiedo scusa. Se mi consente, dia la sua dichiarazione per iscritto agli uffici. (*Commenti del senatore Preioni*). Ho già fatto svolgere la votazione, senatore Preioni.

PREIONI (*Parlando fuori microfono*). Non è possibile inoltrare la dichiarazione scritta, signor Presidente, il Regolamento non lo consente.

PRESIDENTE. Non la sento, senatore Preioni.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.500.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Signor Presidente, intervengo per svolgere una dichiarazione di voto su questo emendamento e sul successivo 2.0.501 a nome di Alleanza Nazionale.

Io ho rilevato che il Sottosegretario, nell'esprimere un parere, ha condiviso sostanzialmente lo spirito con cui questi due emendamenti sono stati proposti. Non mi accontento, nel senso che noi pensavamo e pensiamo che questa fosse e sia la sede opportuna nella quale deliberare qualche iniziativa, qualche messaggio di sviluppo, di incentivo per creare nuovi posti di lavoro o un migliore utilizzo degli impianti.

Mi rendo conto delle difficoltà che evidentemente il Governo incontra, però faccio notare che sostanzialmente in questa finanziaria, al di là di alcuni aspetti sostanzialmente punitivi, gli aspetti che riguardano lo sviluppo, la capacità o la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro sono molto sottaciuti.

A nome anche dei colleghi del Polo abbiamo presentato questi emendamenti a favore dei quali ovviamente noi voteremo, e ci dispiace profondamente che il Governo non sia in condizione di seguirci su questa strada.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.500, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.501, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.502, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Incentivi territoriali)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa compresi nei contratti d'area che siano stipulati entro il 31 dicembre 1999 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché in altri accordi di programmazione negoziata, che effettuino investimenti non di funzionamento, così come definiti dall'articolo 3, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riconosciuto un credito di imposta commisurato agli investimenti effettuati nei cinque periodi di imposta a partire da quello in cui viene stipulato il contratto d'area. Il credito di imposta è ragguagliato all'investimento realizzato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

2. Il credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile è utilizzato nel periodo di imposta in cui è concesso ed in quello successivo nella misura massima del 30 per cento e fino ad integrale utilizzo nei periodi successivi. Può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IVA, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

3. Le attività di istruttoria tecnico-economica ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale vengono svolte in conformità della disciplina comunitaria e in considerazione del criterio della crescita del livello di occupazione, secondo le procedure di cui al punto 3.7.1, lettera b), della delibera CIPE 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, in concomitanza con quelle effettuate per le agevolazioni finanziarie per i contratti e gli accordi di cui al comma 1. Della concessione delle agevolazioni fiscali, dell'esito dell'attività di

monitoraggio e di verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese, è data contestuale comunicazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'eventuale revoca delle stesse agevolazioni, con indicazione dell'elenco delle imprese ammesse al beneficio, degli estremi identificativi nonché dell'entità del credito di imposta spettante a ciascuna impresa.

4. L'agevolazione fiscale a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche è concessa ai sensi dei commi da 1 a 3 nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote riservate dal CIPE per i contratti d'area e gli altri accordi di programmazione negoziata in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

7. Il comma 208 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «compresi nei contratti d'area» con le altre: «con azienda operante nel territorio interessato ai contratti d'area», e sostituire le parole: «in altri accordi di programmazione» con le altre: «nel territorio interessato ad altri accordi di programmazione».

3.100

GUBERT

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le altre: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».

3.101

DI BENEDETTO, MANIS, MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».

3.15

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le altre: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».

3.102

CIMMINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le altre: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».

3.103

COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1999 nei territori», inserire le seguenti: «montani e in quelli».

3.12

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi 1 e 2» inserire le altre: «e 5b».

3.7

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi 1 e 2», inserire le seguenti: «e 5b».

3.14

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BONATESTA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «programmazione negoziata» inserire le seguenti: «nonchè nelle aree di cui all'obiettivo "5 b" del medesimo Regolamento».

Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «programmazione negoziata» inserire le seguenti: «nonchè per il Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge n. 97 del 1994».

3.104

GUBERT

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della legge 28 dicembre 1995, n. 549», inserire le seguenti: «nonchè nelle aree attrezzate quali gli agglomerati industriali o i piani per gli insediamenti produttivi (PIP)».

3.105

MANIERI, IULIANO, MELONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «commisurato» con le altre: «pari al 25 per cento, sino a investimenti di lire 500 milioni, e pari al 15 per cento, per investimenti oltre i 500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «al 2 per cento».

3.106

TONIOLLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «commisurato» con le altre: «pari al 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «all'1,5 per cento».

3.107

TONIOLLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nella misura massima del 30 per cento» con le altre: «nella misura massima del 45 per cento».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «presente articolo» inserire le seguenti: «ivi compreso il comma 2».

3.108

ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.22

D'ALÌ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini della concessione dell'agevolazione fiscale di cui al presente articolo verranno considerati prioritariamente quei progetti di investimento che adottano il criterio della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile, nonché dell'indicatore della compatibilità ecologica dei processi produttivi e dei prodotti così come proposto dalla DG 11 della Unione europea».

3.109

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 7.

3.110

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese (PMI) situate nelle zone climatiche F, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma

1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prevista una riduzione dell'aliquota sugli olii da gasolio usati come combustibile sia per riscaldamento che per l'utilizzo delle strutture dell'impresa, prevista nell'allegato 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'aliquota agevolata è fissata in lire 100.000 per mille litri allo scopo di adeguare il prezzo del gasolio al prezzo medio applicato nei Paesi dell'Unione europea».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

3.111

WILDE, LAGO, PROVERA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 203, lettera f), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso l'ultimo periodo».

3.24

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2793 recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» collegato al disegno di legge sulla Finanziaria del 1998;

tenuto conto che,

all'articolo 3, (incentivi territoriali), vengono individuate, per i titolari di redditi di impresa, specifiche procedure di agevolazione fiscale, volte a rimuovere eccessivi oneri che, attualmente, rendono ancora più critica e difficile la situazione lavorativa ed occupazionale di certe zone;

preso atto che tali iniziative, oltre a rappresentare, anche se in piccola parte, un minimo segnale di attenzione del Governo nei confronti di meccanismi che attivano il mondo del lavoro, costituisce, comunque, un atto dovuto nei confronti di precisi parametri ed indicazioni europee alle quali dobbiamo attenerci;

considerato che solo nell'ottica di «non rendere impossibile» l'iniziativa e la buona volontà di moltissimi operatori economici si può pensare di dare nuovo slancio e nuova ripresa al volano dell'economia, superando anche molti problemi di riconversione;

impegna il Governo:

ad adottare precise disposizioni per incoraggiare, attraverso agevolazioni fiscali, il rilancio delle attività agricole danneggiate da fallimentari insediamenti industriali, come quello del polo energetico di Montalto di Castro (Viterbo) e Civitavecchia (Roma) – peraltro il più grande d'Europa – prevedendo anche l'ipotesi di incentivazioni per attività di impresa direttamente o indirettamente finalizzate al monitoraggio ed alla riduzione dei danni da impatto ambientale.

9.2793.2.

BONATESTA, VALENTINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai fini di incrementare ulteriormente l'entità e la tempestività degli interventi per lo sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno e delle aree di declino industriale, è istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo di rotazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese a cui potranno accedere per il finanziamento di progetti concreti di investimento: le società per l'imprenditoria giovanile IG, SPI, ITAINVEST, INSUD, RIBS, il Mediocredito centrale, le finanziarie regionali, i soggetti intermediari dei contratti d'area, le società di promozione locali, i soggetti titolari di sovvenzione globale ed altri soggetti operanti nel settore delle banche di affari e delle società di investimento e finanziaria e del *venture capital* individuati e selezionati con apposito decreto del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, le modalità di utilizzo e di rimborso dei finanziamenti utilizzabili ai fini della partecipazione nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.

3. Il Fondo è costituito entro 90 giorni dai termini di cui al comma 2 e sarà alimentato con le disponibilità liquide non ancora impegnate della IG, della SPI, di ITAINVEST, di INSUD, di RIBS».

3.0.1

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI, D'ALÌ, VENTUCCI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10 comma 13-*quinquies* della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 si applicano ai

soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/1998 come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1997 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo.

2. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in 60 rate bimestrali consecutive di eguale importo la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 1998.

3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79».

3.0.2

LO CURZIO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui all'articolo 10 comma 13-*quinquies* della legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 si applicano ai soggetti, operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/1998 come modificato dal Regolamento CEE n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1997 con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo.

2. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in 60 rate bimestrali consecutive di eguale importo la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 1998.

3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79».

3.0.3

CENTARO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è aggiunto il seguente comma:

“La società per l'Imprenditorialità Giovanile S.p.A. è autorizzata a corrispondere alle imprese beneficiarie l'importo relativo all'imposta sul

valore aggiunto riferita al valore imponibile degli investimenti effettuati e nel limite del contributo concesso.

L'erogazione avviene contestualmente alla liquidazione dei contributi per stati di avanzamento dell'investimento, a favore delle imprese che ne facciano richiesta corredata da regolari fatture che evidenzino l'imposta sul valore aggiunto addebitata alla Società per l'Imprenditorialità Giovanile S.p.A.

La Società per l'Imprenditorialità Giovanile provvede direttamente alla richiesta di rimborso secondo le norme vigenti, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

3.0.4 PELELLA, FIGURELLI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DONISE, DE MARTINO Guido, MONTAGNINO, CARCARINO, MELE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A favore delle società ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché delle società ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché delle attività autonome promosse ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la Società per l'imprenditorialità giovanile spa, è autorizzata a costituire un fondo di garanzia dell'importo di lire 50 miliardi. Tale fondo è alimentato dalle risorse finanziarie destinate alle finalità del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Il fondo può essere incrementato dall'apporto economico di enti finanziari e di associazioni di categoria».

3.0.100 TRAVAGLIA, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. – (*Agevolazioni per le imprese*). – 1. Per le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le

cooperative di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività in comuni montani con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, il reddito di impresa è ridotto di un importo pari al 20 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi conseguiti nell'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta comunale per l'esercizio delle imprese. Gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale non si computano ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Non si fa luogo a restituzione di somme d'imposta comunque già pagate.

3. Gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive e le tabelle merceologiche per le imprese di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

4. Le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali escluse le cooperative di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, determinano il reddito imponibile, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

5. Resta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 4, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto vincolante per un triennio anche ai fini della determinazione del reddito».

3.0.5

DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I termini di cui all'articolo 3 – commi dal 204 al 210 – della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla regolarizzazione, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, degli omessi versamenti dell'IVA, delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonchè dei contributi, sono prorogati al 30 aprile 1998.

2. Entro tale data possono essere regolarizzati anche gli omessi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche relative al 1996 e gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonchè dei con-

tributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta, a titolo di soprattassa, pari al 10 per cento.

3. Fermo restando le misure della soprattassa prevista per gli anni 1995 e precedenti, gli ammontari dovuti per il 1996, sono maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al 10 per cento.

4. I soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/1993, debitori per imposte e contributi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino al 31 dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria anche in rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 30 aprile 1998, con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo. Per le posizioni debitorie superiori a 30 milioni di lire, la regolarizzazione può essere effettuata in 30 rate bimestrali; per le posizioni debitorie inferiori ai 15 milioni e da 15 milioni a 30 milioni di lire la regolarizzazione può essere effettuata, rispettivamente, in 10 rate bimestrali ed in 20 rate bimestrali. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79».

3.0.6

MONTAGNINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 3.100, come altri successivi, tende a far riconoscere come importante il perseguimento dell'obiettivo dell'occupazione e non tanto il soggetto che la mette in atto, un soggetto che, stando al testo del Governo, deve avere già rapporti di concertazione o di contratto con le autorità politiche, sindacali, eccetera.

L'emendamento 3.104 tende ad estendere questo tipo di incentivazione anche alle aree montane e svantaggiate del Centro-Nord, perchè credo che, in sintonia con quanto chiesto prima dall'ordine del giorno presentato dal senatore Salvi, sia più coerente una politica che interviene su tutte le aree svantaggiate e depresse piuttosto che limitata solo ad alcune parti di queste.

DI BENEDETTO. L'emendamento 3.101 è dato per illustrato.

* MANTICA. Signor Presidente, gli emendamenti 3.12 e 3.14 li do per illustrati.

Circa l'emendamento 3.15 volevo attirare l'attenzione del relatore e del Governo in quanto siamo assolutamente in linea con il disposto della legge, però, al fine di evitare dubbi interpretativi (e lasciamo qui questa definizione), noi vorremmo che fossimo più precisi, nel senso che chiediamo venga chiarito che i soggetti titolari di reddito di impresa possano diventare beneficiari delle agevolazioni correlate

al contratto d'area nel momento in cui effettuano investimenti, cioè si attivano all'interno dei contratti d'area.

È una precisazione, forse pleonastica, però con i tempi che corrono vorremmo che i soldi dello Stato fossero spesi bene.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.102 e 3.103 si danno per illustrati.

TAROLLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.7 propone di estendere i benefici di cui al comma 1, oltre che agli obiettivi 1 e 2, anche all'obiettivo 5b. Vorrei ricordare a colleghi che l'obiettivo 5b si estende alle zone rurali situate al di fuori delle regioni di cui appunto all'obiettivo 1, zone caratterizzate da uno scarso livello di sviluppo socio-economico e quindi bisognose di attenzione: in quanto tali, sarebbe un peccato escluderle dai benefici di cui al presente articolo.

TONIOLLI. Si danno per illustrati gli emendamenti 3.106 e 3.107.

VENTUCCI. Signor Presidente aggiungo la firma agli emendamenti 3.108 e 3.22 e li illustro brevemente.

L'emendamento 3.22 riguarda l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3, laddove si dice che il credito di imposta non è rimborsabile. A noi pare una dizione estremamente forte ed anche anticostituzionale, in quanto esso è rimborsabile solo per coloro i quali possono scaricare nei periodi di imposta successivi. Vorremmo che il Governo ci spiegasse perchè viene prevista questa discriminazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.110, credo si tratti un pò di una provocazione. Il comma 7, di cui si propone la soppressione, fa riferimento alla passata legge finanziaria, il cui fiore all'occhiello era costituito dai contratti d'area. Vorremmo sapere che fine hanno fatto questi contratti d'area.

RIPAMONTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.109.

WILDE. L'emendamento 3.111 ha l'obiettivo di risolvere le problematiche inerenti agli eccessivi costi che le piccole e medie imprese situate in zone climatiche F sostengono per il riscaldamento e per il funzionamento degli impianti di impresa.

Lo scopo è quello di diminuire il costo attraverso la riduzione delle accise sul gasolio da riscaldamento nei territori inclusi in zona F, così definita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con un'attribuzione di gradigiorno maggiore di 3.000. La zona F è l'unica in cui non ci sono limitazioni di orario nell'utilizzo degli impianti per il riscaldamento, sia nell'arco della giornata sia durante l'anno; ne consegue che il costo del combustibile lievita notevolmente.

Noi riteniamo che una norma recante la riduzione dell'accisa e di conseguenza del costo del combustibile sia il minimo che il legislatore

possa prevedere per la soluzione di una questione vitale per le imprese operanti in tali aree. In Italia le accise sono fissate in 747,7 lire per ogni litro di gasolio; su tale importo grava anche l'IVA del 19 per cento. In definitiva il prezzo comprensivo di accise e IVA è di 974,19 lire al litro, pari quasi al 70 per cento del costo finale.

Auspichiamo quindi che venga accolto questo emendamento e chiedo fin d'ora la votazione elettronica con scrutinio simultaneo.

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei richiamare brevemente l'attenzione dell'Assemblea e del Governo sul contenuto dell'ordine del giorno n. 2, che si inserisce a pieno diritto nella logica dell'articolo 3, relativo agli incentivi territoriali. Si tratta di specifiche procedure di agevolazioni fiscali per i titolari di redditi di impresa che operano in zone dove è effettivamente difficile la situazione lavorativa e occupazionale.

Credo che nessuno possa mettere in dubbio la oggettiva difficoltà, dal punto di vista lavorativo e occupazionale, sia del viterbese sia dell'area di Civitavecchia, laddove esiste una realtà, la centrale policombustibile dell'Enel di Montalto di Castro, che ha inciso in maniera drammatica e negativa proprio sullo sviluppo dell'economia di questi territori.

Crediamo quindi che, al di là di quelle che sono le cosiddette provvidenze che l'Enel va elargendo al comune di Montalto di Castro perchè è in quel territorio che è insediata la centrale, al di là di questo – dicevo – il Governo, per questa servitù che ha messo a disposizione del paese un territorio, ripeto, del viterbese e di Civitavecchia (una servitù a disposizione di tutto il territorio nazionale), penso che qualche cosa se non altro a livello di impegno politico lo debba. Ecco il motivo per cui chiediamo che il Governo accetti il nostro ordine del giorno, dandoci la possibilità di fornire una risposta quanto meno politica a questi territori.

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 2.

CAPALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALDI. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 2.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, si intende illustrato.

* LO CURZIO. Signor Presidente, con l'emendamento 3.0.2 desideravo soltanto, brevemente, chiedere al Governo di prevedere il regola-

mento dei debiti delle piccole e medie imprese e delle attività imprenditoriali, non dico del meridione e della Sicilia, ma di notevole parte del paese, Nord compreso, nei confronti del fisco per il periodo che va dal 1993 al 1997 – praticamente lo stesso sistema di regolarizzazione già adottato per il pagamento dei debiti relativi agli oneri e ai contributi previdenziali – onde scongiurare il rischio di collasso, di crisi, di fallimento, di chiusura di tante imprese nel Sud. Per questo, con tanto impegno e tanta dedizione, il Partito popolare, e non tanto perchè è inserito nell'aggregazione che va da Rifondazione comunista al Partito democratico della sinistra (quella praticamente dell'Ulivo), ha accolto positivamente le indicazioni del senatore Salvi. Quindi questo emendamento, tendente ad inserire un'articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, chiede di applicare i benefici previsti dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ai soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2, 3 e 5 del regolamento CEE n. 2052/1998. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità – è quello che io chiedo, signor Presidente, signori del Governo – fissate dal Ministero delle finanze in 60 rate, la prima delle quali da pagare entro il 31 maggio 1998. Desidero osservare, onorevoli colleghi, che il Governo praticamente non rischia nulla perchè questi debiti delle imprese in crisi vengono pagati lo stesso e l'importo delle rate è comprensivo degli interessi del 7 per cento calcolato con i criteri dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 9.

Per concludere, signor Presidente e signori del Governo, volevo informarvi che l'Assemblea regionale siciliana – l'Assemblea, non la Giunta – a firma dei gruppi Partito popolare, Rifondazione comunista, Partito democratico della sinistra, Rinnovamento italiano, Movimenti democratici, Forza Italia, CCD e Alleanza Nazionale ha rilevato all'unisono al Governo, e quindi al Parlamento italiano, a noi che, prima delle due Camere, stiamo esaminando questo provvedimento, l'esigenza di valutare l'opportunità di venire incontro ad una parte del Meridione, ripeto, con ripercussioni anche nel settentrione del paese, in questo nuovo provvedimento legislativo prevedendo il pagamento dei debiti delle piccole e medie imprese. Con questi sentimenti di gratitudine, ma soprattutto con grande serietà ci rivolgiamo al Governo perchè possa accogliere tale iniziativa. Desidero inoltre richiamarmi – e concludo – all'articolo 15 del disegno di legge collegato che al comma 1 lettera b) prevede che le parole: «fino al 30 settembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 28 febbraio 1998»; quindi praticamente ci siamo. È nella continuità di questa iniziativa che è stata esaminata dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite che chiediamo al Governo di trovare una soluzione opportuna, non solo per la Sicilia – lo ripeto – ma per il Meridione in particolare e per tante imprese del Nord. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

SCIVOLETTO. Signor Presidente, chiedo che sia aggiunta la mia firma all'emendamento 3.0.2.

CENTARO. Signor Presidente, vorrei aggiungere le mie considerazioni a quelle svolte dal senatore Lo Curzio. Le disposizioni dell'emen-

damento 3.0.3 costituiscono una boccata di ossigeno indispensabile per le imprese che operano nelle aree di crisi: diversamente, si accentuerà il *trend* negativo di fallimenti attualmente in corso. Il voto dell'Aula su tale emendamento sarà emblematico dell'interesse del Governo per la soluzione concreta delle situazioni di crisi.

PELELLA. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.4 si illustra da sè.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.0.100.

MONTAGNINO. Signor Presidente, chiedo il trasferimento dell'emendamento 3.0.6 all'articolo 15, laddove è prevista la modifica dei termini per la regolarizzazione degli omessi versamenti di imposte e tributi.

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, il Governo e il relatore dovranno pronunciarsi su tale richiesta.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti dal 3.100 al 3.105 recano una serie di precisazioni, che tuttavia mi sembrano già contenute nella norma, al comma 1 dell'articolo 3, oppure ne ampliano gli effetti. In verità in questi emendamenti viene posta la questione degli incentivi e quindi delle possibilità di stimolare l'attività economica in aree deboli non esclusivamente meridionali. La loro ispirazione è dunque nobile. Tuttavia è anche vero che, nel disegno di legge collegato, gli incentivi previsti attraverso la defiscalizzazione sono una novità e hanno dunque anche una natura sperimentale. Inoltre la proposta del Governo ha una logica ben precisa: restringere l'ampiezza territoriale investita da forme di incentivazione. Ritengo che, per quanto la logica di questi emendamenti sia condivisibile, tuttavia essi contrastino con l'impostazione di verificare sperimentalmente gli effetti degli incentivi finalizzati in aree ristrette. Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 3.100, 3.101, 3.15, 3.102, 3.103, 3.12, 3.7, 3.14, 3.104 e 3.105. Per la verità credo che il Parlamento debba riflettere sulla politica di incentivazione delle aree deboli, e quindi sulle politiche di aiuto per le aree suscettibili di sviluppo; pertanto invito i proponenti a valutare l'opportunità di ritirarli perchè il Parlamento possa discutere ampiamente in un'altra occasione su tale questione fondamentale per lo sviluppo economico del paese.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 3.106, 3.107, 3.108 e 3.22. Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento 3.109.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.110, 3.111 e 3.24. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2 ritengo che, in verità, i suoi presentatori pongano una questione reale che interessa le aree alle quali erano stati destinati notevoli investimenti e che, a causa di tali investi-

menti, hanno visto distrutta la loro economia vocata; nel momento in cui tali investimenti sono falliti o, perlomeno, sono stati modificati, diviene necessario compiere una politica di riproposizione delle vecchie economie vocate.

Per quanto potrei essere favorevole su questo punto, la questione è – come appare chiaramente – molto più ampia, in quanto riguarda tante aree del paese che hanno subito la stessa sorte anche se in dimensioni e con effetti diversi. Ritengo quindi che il problema sia più ampio e che l'ordine del giorno sia limitativo; mi permetto pertanto di suggerire ai colleghi che lo hanno presentato di trasformarlo in raccomandazione proprio in ragione di questa mia precisa esplicitazione.

Procedo ora ad esprimere il mio parere sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3. Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1, desidero invitare il senatore Vegas e gli altri presentatori a ritirarlo perchè anche se la questione posta è senza dubbio importante e rilevante, e pertanto esprimo tutto il mio apprezzamento ai colleghi, i proposti interventi sulle aree che manifestano un ritardo nello sviluppo necessiterebbero di un approfondimento, vi sono infatti alcuni punti che non sono trattati dall'emendamento che riguardano in primo luogo la necessaria armonizzazione delle iniziative nazionali con il quadro comunitario, e quindi con le disposizioni dell'Unione europea in ordine a questo tipo di intervento degli Stati nazionali, ed in secondo luogo la necessità che qualsiasi intervento venga valutato anche in termini di effetti per quanto riguarda la nuova procedura di defiscalizzazione in funzione di sviluppo. Bisognerebbe, infatti, compiere una sorta di *check-up*, un inventario, dei risultati degli strumenti previsti dalla finanziaria dell'anno scorso, con la quale abbiamo introdotto una serie di strumenti dei quali non sappiamo esattamente quali siano stati i risultati in termini economici.

Vi è, inoltre, l'altro aspetto, che mi sembra non secondario, relativo a tutta la questione del credito, a come, cioè, usare il credito in funzione di sviluppo e a come possa l'intervento pubblico agire in tale materia.

Bisogna considerare anche la questione, introdotta di recente nella nostra legislazione, dei patti territoriali; tali strumenti vengono considerati molto validi e dovremmo verificare se siano adeguati per promuovere una politica di sviluppo.

Ritengo, quindi, che il discorso sia complessivamente più ampio e pertanto invito gli estensori dell'emendamento in esame a ritirarlo, proprio per consentire a questa Assemblea una riflessione più approfondita su tale punto.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.2, mi rimetto al Governo, in quanto implica un problema di gettito; analogamente mi rimetto al Governo anche in relazione all'emendamento 3.0.3.

L'emendamento 3.0.4, presentato dal senatore Pelella e da altri senatori, pone un problema particolare: si propone, infatti, che i contributi in conto capitale, che vengono assegnati con la legge sull'imprenditoria giovanile, vengano estesi anche all'IVA. Per la verità su questa questione è stato già compiuto un notevole approfondimento perchè gli istituti

di credito che hanno finanziato l'imprenditoria giovanile in un primo momento si erano rifiutati di concedere anticipazioni sull'IVA in quanto ritenevano che questa dovesse gravare sulla solidarietà familiare dei giovani imprenditori; poi, successivamente, anche attraverso l'intervento pubblico, le banche hanno accettato l'idea di finanziare l'IVA. Per tale ragione mi sembra che l'estensione proposta comporti un'onerosità eccessiva che andrebbe oltre il finanziamento stabilito dalla normativa vigente; sono pertanto contrario all'emendamento 3.0.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.100, se ho ben capito, si vuole creare un fondo di garanzia per il credito bancario, ma su tale questione va tenuto presente che da parte del sistema del credito, soprattutto, è stata espressa la necessità che non venga meno la cosiddetta solidarietà familiare, in primo luogo verso i giovani che intraprendono attività economica. Esprimo dunque parere contrario proprio perchè tende a superare il coinvolgimento della famiglia.

Il parere è contrario anche sull'emendamento 3.0.6.

PRESIDENTE. Invito i rappresentanti del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Gli emendamenti presentati all'articolo 3 sono di diverso tipo. Gli emendamenti 3.100 e 3.12 tendono entrambi ad estendere al di là dei territori o degli istituti interessati dal contratto d'area queste agevolazioni e dunque in qualche caso incorrerebbero in infrazioni comunitarie. Lo stesso ragionamento vale per l'emendamento 3.101.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.15, 3.102 e 3.103 potrebbe apparire che si tratti di una precisazione: in realtà è una modifica perchè l'agevolazione si riferisce non alle imprese che operano nelle aree relative ai contratti d'area ma alle imprese che operano nell'ambito dei contratti d'area per cui c'è un preciso obiettivo volto al raggiungimento di una precisa agevolazione: si tratta dunque di un cambiamento. È un intervento molto mirato, concordato con qualche difficoltà con l'Unione europea, pertanto riteniamo di non doverlo cambiare.

Gli emendamenti 3.7 e 3.14 sono volti ad inserire anche l'obiettivo 5b, ma ciò concreterebbe una fattispecie per la quale verrebbero a mancare alcuni dei requisiti necessari per attivare il contratto d'area: l'esistenza di aree industriali attrezzate.

Il parere è contrario anche sugli emendamenti 3.104 e 3.105 come ho già spiegato in precedenza relativamente all'estensione alle comunità montane.

Gli emendamenti 3.106, 3.107 e 3.108 tendono ad estendere il livello dell'agevolazione e quindi il Governo è contrario perchè ritiene che sia più che adeguato quello previsto nel comma.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.22, la soppressione del comma 2 ripropone, come il senatore D'Alì ha espresso ripetutamente, la trasformazione del credito di imposta in contributo per i motivi già più volte enunciati: pertanto il Governo è contrario.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.109.

Relativamente all'emendamento 3.110, per quanto riguarda la curiosità del senatore Ventucci circa le conseguenze delle agevolazioni fiscali di cui al comma 208 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, voglio chiarire che entro l'anno saranno firmati i primi contratti d'area. La soppressione di quelle agevolazioni fiscali deriva soltanto dal fatto che la compiuta disciplina delle stesse che andavano trattate in sede europea è per l'appunto contenuta nei commi dell'articolo 3 che stiamo esaminando.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.111 e 3.24.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, il Governo lo accoglie come raccomandazione, nel senso che ha ben presente la situazione di forte tensione connessa alla questione degli investimenti elettrici dismessi nell'area di Montalto di Castro e dei comuni contermini e sta approntando una serie di interventi volti ad ottenere esattamente il risultato che l'ordine del giorno si propone, anche se forse non proprio attraverso la strumentazione proposta. Per tali motivi accoglie lo spirito di questo ordine del giorno.

Sull'emendamento 3.0.1 il Governo, in connessione a quanto già dichiarato in relazione all'emendamento 2.232 del senatore Angius, invita i firmatari a ritirarlo perchè questa materia degli interventi a favore delle società di promozione industriale può essere meglio affrontata con altra strumentazione che con una legge puntuale di finanziamento di singole società per azioni.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, relativi a materia fiscale, si esprimerà il sottosegretario Castellani.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo invita il presentatore a ritirare l'emendamento 3.0.2 innanzitutto perchè esso mira a trasferire, in materia fiscale, procedure e problemi tipici dei contributi previdenziali. Inoltre, debbo aggiungere che già all'articolo 15 del testo sottoposto all'Aula il Governo ha accettato un emendamento che trasferisce il termine per la regolarizzazione delle dichiarazioni già effettuate al 28 febbraio. È già previsto quindi un tempo di cinque mesi per consentire alle imprese di regolarizzare la propria posizione.

Infine, va tenuto presente che, in sede di conversione in legge del decreto-legge sull'IVA, quest'Aula, pochi giorni fa, ha approvato un emendamento delle Commissioni riunite, ma che era stato suggerito dal senatore Pasquini, che prevede una rateizzazione soltanto ai fini IVA per tutte le imprese sottoposte a procedura concorsuale.

Al Governo sembra quindi che la materia abbia già avuto in qualche modo una risposta e pertanto invita il presentatore a ritirare l'emendamento, altrimenti esprime parere contrario.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 3.0.3. Il Governo poi invita ugualmente al ritiro dell'emendamento 3.0.4 per il motivo che ora cercherò di spiegare. Qui si tratta, in sostanza, di introdurre una detassazione ai fini IVA per tutti gli investimenti compiuti dalle imprese che vengono promosse dalla Società per l'imprenditorialità giovanile spa.

Ebbene, la detassazione ai fini IVA non è consentita dalle direttive CEE; inoltre, questa detassazione si tradurrebbe in un vero e proprio rimborso e quindi il Governo si chiede come mai non sia qui indicata la copertura finanziaria. Vi è pertanto anche un problema di mancata copertura finanziaria, per cui il Governo ritiene che tale emendamento non possa essere accolto ed invita i presentatori a ritirarlo o eventualmente a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il Governo poi esprime parere contrario all'emendamento 3.0.100, mentre – se ho ben capito – per quanto riguarda l'emendamento 3.0.6, il presentatore ne aveva richiesto lo spostamento all'articolo 15. Il Governo pertanto acconsente a tale spostamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Cimmino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Costa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori, identico all'emendamento 3.14, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che le obiezioni sollevate a questo proposito siano scarsamente consistenti in quanto si tratta pur sempre di aree depresse. Nella formulazione del mio emendamento non è requisito fondamentale il contratto d'area, si tratta semplicemente di favorire gli investimenti nelle aree depresse e quindi non è limitato all'industria ma tutte le unità produttive possono essere utilizzate. Inoltre, che non vi siano distretti industriali nelle aree montane, non l'ho mai sentito dire; peraltro, la previsione contenuta nel mio emendamento andrebbe a gravare sul Fondo nazionale per la montagna e quindi non verrebbero sottratte risorse ad altre destinazioni.

Pertanto, non riesco a comprendere la motivazione, tanto più che un momento fa il Governo ha espresso parere favorevole all'emendamento 2.0.7, (Nuovo testo), presentato dalla senatrice Pagano e dal senatore Giaretta che estende le agevolazioni alle imprese che operano su tutto il territorio nazionale. Non si capisce se le regole valgono soltanto contro la montagna e non a favore degli interessi clientelari di qualche parte politica.

PAGANO. Ma stia zitto, senatore Gubert; si vergogni.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente voterà a favore dell'emendamento 3.104, al quale chiedo di aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dai senatori Gubert e Moro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.105 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal senatore Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.107, presentato dal senatore Toniolli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.108, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.109, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.110, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.111, per il quale in fase di illustrazione era stata richiesta dal senatore Wilde la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PROVERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVERA. Signor Presidente, su questo emendamento che intende agevolare le piccole e medie imprese situate nelle zone climatiche F, quindi in condizioni particolarmente difficili – ho presente la situazione venendo da una zona di montagna – si era già pronunciato il sottosegretario Carpi in 10ª Commissione permanente, dichiarando che il presidente Prodi avrebbe definito questo argomento un problema sociale. Ora, generalmente c'è coerenza tra le azioni del Presidente del Consiglio e quella di chi opera in rappresentanza del Governo, in questo caso invece non è così. Io immagino che l'opposizione a questo emendamento venga dalla carenza di risorse.

MORANDO, *relatore*. No, è dato dalla copertura che avete indicato.

PROVERA. Ora anche mantenendo il privilegio, che noi avevamo chiesto di abolire spostando le risorse a favore di questa misura per le zone montane, (cioè l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano al Mezzogiorno) ritengo che le risorse ci siano; è sufficiente andarle a trovare.

A questo proposito volevo fare una considerazione: il cosiddetto buon padre di famiglia, che insieme a milioni di altri ha creato negli anni il benessere di questo paese, non spende più di quanto guadagna, si indebita raramente e solo per quello che può restituire e nei momenti di difficoltà lavora di più, verificando che nessuno in famiglia dilapidi o rubi ciò che entra in casa. Credo che un buon Governo, fatte le debite proporzioni, dovrebbe usare il medesimo buon senso. Purtroppo non è così. Sul fronte della spesa, Giubileo, Banco di Napoli e Sicilcassa sono

la cronaca che ben conosciamo e il recente provvedimento di assistenza sanitaria agli extracomunitari è l'ennesima conferma. Si autorizzano USL e ospedali ad erogare prestazioni di alta specializzazione ad extracomunitari provenienti da paesi in cui tali prestazioni non esistono o non sono facilmente accessibili (cioè una buona parte del mondo).

Questo provvedimento del Governo Prodi va fatto conoscere bene a quei cittadini che per le stesse prestazioni devono aspettare mesi in lista di attesa e sono spesso costretti a ricorrere, a pagamento, alle strutture private. Deve saperlo anche il cittadino cui è stato chiesto di pagare il *ticket* sulle prestazioni di pronto soccorso, sui ricoveri ospedalieri e addirittura sui farmaci antitumorali, e che vede l'extracomunitario ottenere le medesime prestazioni gratuitamente. È chiaro che con questa politica le risorse non basteranno mai e si penalizzeranno sempre le fasce più deboli.

Sul piano del reperimento delle risorse l'incapacità è analoga. La spremitura fiscale aumenta al 48,5 per cento il livello medio della pressione e per il cittadino al danno si aggiunge la beffa di dover ricorrere al commercialista per capire quel che c'è da pagare tra migliaia di norme tortuose e contraddittorie. Il vero dramma, però, lo sottolineo, è la mancanza di controlli per le grandi evasioni fiscali. Le verifiche fiscali, così ridicolmente e tragicamente feroci nei confronti dei furgoni che transitano per la strada o delle piccole imprese, diventano inefficaci per le grandi evasioni o, se risultano efficaci, vengono di fatto inattivate.

Facciamo qualche esempio e arriviamo al nocciolo della questione. Il ministro Visco, con una decisione gravissima ed una procedura a dir poco inconsueta, ha imposto il rinnovo del contratto ad una multinazionale, la Philip Morris, che prevede tra l'altro: la rinuncia da parte del Monopolio ad aumentare l'accisa alla Philip Morris nei termini più volte dal monopolio stesso proposti; l'impegno da parte del Monopolio a pagare un eventuale aumento dei tributi - lo ripeto, un eventuale aumento dei tributi -, sopravvenuto per legge o decisione giudiziaria, rispetto a quelli vigenti al momento del contratto; l'impossibilità di fabbricare su licenza sigarette diverse da quelle della Philip Morris, senza il consenso di questa, nelle manifatture del nostro Monopolio assorbite dalla produzione Philip Morris. Il risultato è stato l'ulteriore perdita, in sette mesi, del 3 per cento del mercato delle sigarette, equivalente a 600 miliardi, a scapito del nostro Monopolio, cioè dello Stato e quindi di tutti noi.

Va ricordato che la Philip Morris detiene ormai il 77 per cento del mercato reale del tabacco e che è stata rinviata a giudizio per circa 10.000 miliardi di frode fiscale, mentre l'elusione ammonterebbe ad altre decine di migliaia di miliardi, come è stato autorevolmente confermato dall'allora direttore generale dei Monopoli, dottor Del Gizzo. Lo stesso direttore si è rifiutato di rinnovare tale contratto, vantaggioso per la Philip Morris e penalizzante per il Monopolio, ed è stato rimosso dal ministro Visco.

Sempre a proposito di defenestrazioni illegittime e di controlli fiscali ostacolati quando si stavano dimostrando efficaci contro le grandi evasioni, va ricordato che ad un superispettore del SECIT, il dottor Mario Casaccia, che si è illustrato per aver scoperto e denunciato alcuni tra

i più grandi scandali di questa Repubblica, tra i quali quello della Philip Morris, il ministro Visco non ha rinnovato l'incarico.

Va ricordato inoltre che sempre sul caso Philip Morris il ministro Visco è stato deferito al tribunale dei ministri per abuso d'ufficio, ai sensi della legge che disciplina i reati per i ministri. Va ricordato ancora che esiste tuttora per il SECIT, organismo istituito per controllare monopoli ed uffici centrali del Ministero delle finanze, la delibera n. 93 del 1994, che di fatto impedisce agli ispettori dello stesso di verificare monopoli ed uffici centrali del Ministero delle finanze, evidentemente *contra legem*. A prestigiosi ed alti incarichi il ministro Visco ha invece promosso alti funzionari dello Stato indagati per concorso in evasione fiscale, peculato, truffa ed altri gravi reati. A che gioco giochiamo, vorrei chiedere al ministro Visco: si tratta di incapacità, ignoranza o che altro?

Mi avvio alla conclusione. Viene spesso definita eversiva la Lega Nord; ma non è più eversiva una politica fiscale che, oppressiva con i piccoli ed ingiusta nei controlli, consente ai grandi evasori di sottrarre migliaia di miliardi a tutti noi, creando di fatto tra i cittadini una ineguaglianza antidemocratica ed incivile? Io sono convinto che le risorse ci sono; basterebbe cambiare il Ministro delle finanze. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia*).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento, cui aggiungo la mia firma. Al di là delle valutazioni sull'eventuale copertura, che potrebbe cambiare, esso metterebbe fine ad uno svantaggio strutturale delle piccole imprese soprattutto nelle zone montane di confine rispetto alle aree dei paesi europei vicini. Ricordo ancora che il sottosegretario Carpi, in più occasioni, anche nel corso di una conferenza tenuta a Trento, ha espresso parere favorevole ad una misura di questo genere; quindi non capisco come mai il Governo sia così contraddittorio al suo interno, da esprimersi in sede pubblica in maniera favorevole su una misura che poi non accetta di tradurre in norma al momento opportuno.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Questo emendamento tocca un problema effettivo e di grande rilievo. La soluzione qui proposta porrebbe rimedio alla disparità di situazioni di partenza e quindi non sarebbe altro che un atto di vera e profonda giustizia per chi è penalizzato dalle situazioni climatiche in cui deve operare.

Per questo motivo, l'emendamento in esame meriterebbe riflessione e accoglimento: dichiaro pertanto il mio voto favorevole.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

MORO. Vorrei solo apporre la mia firma a questo emendamento.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, sul problema posto dall'emendamento in esame la Commissione si è più volte soffermata. Ha ragione il collega Gubert quando ricorda che il sottosegretario Carpi in un convegno pubblico ha espresso valutazioni convergenti su tale aspetto. È sorprendente che un rappresentante del Governo esprima certe valutazioni in sedi non ufficiali, trincerandosi poi dietro altre motivazioni quando si tratta di tradurre tali orientamenti in decisioni di voto.

A nome del Gruppo del Centro cristiano democratico annuncio pertanto il voto favorevole a questo emendamento.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 3.111.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANTICA. Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento, che concerne un argomento molto spinoso, più volte affrontato, sul quale anch'io ricordo che il sottosegretario Carpi si era espresso – evidentemente non sull'emendamento, ma sul problema che esso tenta di risolvere – in maniera favorevole.

Devo peraltro notare, signor Presidente, che in quest'Aula il collega del Gruppo Lega Nord ha sollevato una questione più ampia, relativa alla conduzione da parte del Ministro delle finanze della sua attività. Io non sono certamente in grado di avallare o di confermare quanto è stato detto, ma devo ricordare a me stesso e ai colleghi – per aver presentato sull'argomento alcune precise interrogazioni – che ci troviamo di fronte ad un Ministro che intende la sua struttura, probabilmente, come fosse di proprietà privata.

Voglio inoltre ricordare all'Aula che esiste una convenzione tra il Ministero delle finanze e una società fornitrice di servizi, la SOGEI. Per la prima volta nella storia del rapporto tra questa società (peraltro appartenente a FINSIEL, quindi al Ministero del tesoro) e Ministero delle finanze, il Ministro si è scelto l'amministratore delegato e il direttore ge-

nerale della SOGEI, facendo andare deserta per ben due volte la relativa assemblea. Ovviamente al vertice di questa società sono state poste persone di fiducia del Ministro, il quale intende evidentemente operare con questi criteri che mi sembra il caso di evidenziare; ne è venuta l'occasione e non mi sono certo ritirato di fronte all'opportunità di far conoscere all'Aula tali comportamenti.

Questo viene detto perchè il rapporto tra lo Stato e i cittadini in materia tributaria, in materia di entrate, è basato fondamentalmente sulla fiducia e sulla correttezza dei rapporti di ambedue le parti. È ovvio che se si procede con il criterio di immaginare i cittadini come strutture destinate solo ad essere tassate o quanto meno sottoposte a vessazioni, e si aggiunge anche l'arroganza del comportamento, sarà difficile poter avviare nel nostro paese una seria lotta all'evasione fiscale; diventa quasi legittimo ad un certo punto immaginare l'evasione fiscale. Quindi, ribadendo il voto favorevole di Alleanza nazionale, sull'emendamento non c'è bisogno di apporre la firma.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANFROI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma e quella di tutti i membri del mio Gruppo a questo emendamento. Vorrei anche, se permette, fare una domanda: visto che è arrivato in Aula il sottosegretario Carpi, visto che si è manifestato un certo dissenso fra due membri del Governo su questo problema, credo sia il caso che il senatore Carpi esponga il suo parere e, possibilmente, quello del Governo. *(Il sottosegretario Carpi conversa).*

PRESIDENTE. Sottosegretario Carpi, ha sentito la domanda del senatore Manfroi?

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Chiedo scusa, signor Presidente, se è possibile chiederei di ripetere la domanda.

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, poichè il Sottosegretario potrebbe risponderle la prego di ripetere, sia pure in sintesi.

* MANFROI. Siccome si è manifestata una certa difformità di parere tra due Sottosegretari su questo emendamento e sul problema in generale del costo del gasolio nelle zone di montagna, e qualcuno ha ricordato che il sottosegretario Carpi aveva espresso in altra sede un parere favorevole alla soluzione di questo problema, visto che è in Aula, gli chiederei di esporci il suo parere e, se è possibile, il parere collegiale del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Carpi, intende rispondere?

* CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sì, signor Presidente. Confermo di aver dichiarato sia in sede parlamentare sia in sede pubblica che si tratta di un problema di grande rilevanza; ed effettivamente non ho espresso in quel caso un concetto molto originale, perchè è del tutto evidente che si tratta di problema rilevante. Ho detto e ribadito che, nell'ambito della discussione di un disegno di legge che giace in questo ramo del Parlamento, il Governo avrebbe contribuito, naturalmente cambiando le previste forme di finanziamento del provvedimento, alla soluzione legislativa del problema. Ciò a cui il Governo, oggi, in questa sede, si dichiara contrario non è la soluzione del problema – e vorrei dirlo anche al senatore Mantica – bensì il tipo di copertura. E mi meraviglia che il senatore Mantica nulla abbia detto di un tipo di copertura che va a colpire gli incentivi per il Sud.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma brevemente. Le chiedo scusa, ma siamo in sede di votazione.

* MANFROI. Signor Presidente, alla luce di questa dichiarazione del sottosegretario Carpi chiederai di accantonare l'emendamento in modo da verificare la possibilità di una diversa copertura e quindi riportarlo all'esame dell'Aula.

MORANDO, *relatore*. Si può ritirare e trasformare in un ordine del giorno.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Albertini, ma è impossibile che in sede di dichiarazione di voto noi apriamo una discussione.

* ALBERTINI. Lei sa, signor Presidente, che sono sempre brevissimo. Noi non contestiamo, in questo caso siamo d'accordo con il sottosegretario Carpi. Ho detto in questo caso, solo in questo caso...

CARPI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Siamo stati d'accordo tutta la vita!

ALBERTINI. Ma adesso siamo piuttosto in disaccordo. Comunque, relativamente al merito dei contenuti dell'emendamento siamo pronti e disponibili ad accogliere una formulazione che dia una risposta concreta. Quello che assolutamente non possiamo condividere e respingiamo è la copertura. Bisogna smetterla – è un'osservazione che indirizzo alla Lega Nord, ma ho visto con amarezza che si sono associati altri senatori – con questa campagna assurda e persecutoria nei confronti del Sud, dove vi sono condizioni effettive di depressione economica rispetto alle quali è sacrosanto stabilire misure di agevolazione e facilitazione. Per questo

motivo siamo d'accordo con quanto dichiarato dal Governo. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Rinnovamento italiano e Indipendenti e del senatore Calvi*).

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Curto, è già intervenuto in dichiarazione di voto per il suo Gruppo il senatore Mantica. Le chiedo dunque a che titolo domanda di intervenire.

CURTO. Signor Presidente, domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CURTO. Signor Presidente, se è vero che esiste il problema delle piccole e medie imprese, è anche vero che non si può creare una lotta tra soggetti ugualmente deboli: da una parte piccole e medie imprese che sopportano costi onerosi e dall'altra il Sud che risulta penalizzato mentre ha bisogno di interventi di natura strutturale completamente diversi. Riteniamo pertanto che questa copertura non sia assolutamente idonea, non tanto dal punto di vista contabile quanto dal punto di vista politico.

Pertanto se il testo dell'emendamento dovesse rimanere immutato, il mio sarà un voto contrario.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 3.111.

MANFROI. Signor Presidente, avevo chiesto che l'emendamento fosse accantonato.

PRESIDENTE. Senatore Manfroi, il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario su tale proposta.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo precedentemente avanzata dal senatore Wilde, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.111, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	172
Senatori votanti	170
Maggioranza	86
Favorevoli	25
Contrari	144
Astenuti	1

Il Senato non approva.

COLLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO. Signor Presidente, faccio presente che avrei voluto esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

VENTUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI. Signor Presidente, ieri il ministro Ciampi è venuto in Aula e tra le buone cose che ci ha detto sull'andamento della nostra finanza pubblica, ha anche detto che il prossimo obiettivo sarà la flessibilità del lavoro. Ebbene, noi siamo stati un minimo perspicaci e abbiamo presentato l'emendamento 3.24 che elimina la rigidità nei contratti di lavoro nelle aree dei contratti programmati. Vorrei significare all'Assemblea la valenza del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 2 è stato accolto dal Governo come raccomandazione.

CRESCENZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CRESCENZIO. Signor Presidente, chiedo al senatore Bonatesta se accetta di inserire nella quarta riga del dispositivo dell'ordine del giorno n. 2 la menzione del polo energetico di Porto Tolle in provincia di Rovigo, che si trova nella stessa situazione di quello di Civitavecchia.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, tale integrazione si intende accolta.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1. È stato espresso un invito al ritiro, chiedo pertanto ai proponenti di esprimersi.

VENTUCCI. Signor Presidente, non posso accogliere l'invito al ritiro perchè, contrariamente a quanto afferma il relatore, ritengo che l'emendamento sia esauriente e dia la possibilità, tramite la delega ai Ministri interessati, di provvedere a quanto da noi richiesto.

Chiediamo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ventucci, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	167
Senatori votanti	165
Maggioranza	83
Favorevoli	24
Contrari	140
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.2, in relazione al quale era stato formulato un invito al ritiro, chiedo al presentatore di esprimersi al riguardo.

* LO CURZIO. Signor Presidente, segnalo ancora una volta al Governo, nel ringraziarlo delle dichiarazioni espresse, la necessità di trovare una soluzione immediata per la rateizzazione a partire dal 28 febbraio 1998: le aziende sia del Nord che del Sud hanno ancora cinque mesi di sollievo, a parte le considerazioni relative ai patti territoriali, alle sovvenzioni globali, ai contratti d'area ed alla ripresa dell'attività operativa per le opere pubbliche, che considero tutti interventi positivi ed *intuitu personae* per l'iniziativa che le aziende svolgono nel Meridione e in tutto il paese; però le dichiarazioni del Governo sono parole che, signor Presidente, non mi bastano. Chiedo quindi al Governo di considerare che ritiro il mio emendamento non tanto per ubbidire, quanto per realizzare in un breve periodo di tempo la necessaria rateizzazione richiesta, anche in concomitanza della rimessione alla Camera dell'Atto Senato 2791, avvenuta in questi giorni. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

PRESIDENTE. Senatore Lo Curzio, vuol dire che ritira il suo emendamento *intuitu personae*!

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.3. Anche in questo caso è stato espresso un invito al ritiro.

CENTARO. Signor Presidente, non accolgo questo invito perchè il termine indicato nell'articolo 15 rappresenta un lasso di tempo esiguo, che, evidentemente, non risolve il problema. Il decreto-legge sull'IVA, inoltre, si riferisce soltanto ad una imposta ed a soggetti che si trovano già in una procedura concorsuale, ossia ad aziende che sono già in stato di decozione. Con l'emendamento 3.0.3 al nostro esame si vuole evitare che altre imprese arrivino allo stato di decozione. Non lo ritiro, il Governo e la maggioranza si assumano la responsabilità delle proprie scelte. Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Centaro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	171
Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	29
Contrari	135
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.4, in relazione al quale vi è stato un invito al ritiro.

PELELLA. Signor Presidente, trasformo l'emendamento 3.0.4 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

invita il Governo,

relativamente agli investimenti realizzati secondo le norme di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a ricercare la possibilità che la Società per l'Imprenditoria Giovanile SpA possa essere autorizzata a corrispondere alle imprese beneficiarie l'importo relativo all'imposta sul valore

aggiunto riferita al valore imponibile degli investimenti effettuati e nel limite del contributo concesso alla realizzazione degli stessi.

L'erogazione potrebbe avvenire contestualmente alla liquidazione dei contributi per stati di avanzamento dell'investimento a favore delle imprese che ne avessero fatto richiesta corredata da regolari fatture che evidenziassero l'imposta sul valore aggiunto addebitata alla Società per l'Imprenditoria Giovanile.

La Società per l'Imprenditoria Giovanile potrebbe provvedere direttamente alla richiesta di rimborso secondo le norme vigenti, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

9.2793.158 (Già emend. 3.0.4) PELELLA, FIGURELLI, GRUOSSO, BATTAFARANO, DONISE, DE MARTINO GUIDO, MONTAGNINO, CARCARINO, MELE, SCIVOLETTO

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno di cui è stata data lettura.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dai senatori Travaglia e Ascutti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.5 è stato dichiarato inammissibile.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.6 il presentatore, senatore Montagnino ha chiesto l'accantonamento. Se non ci sono osservazioni, tratteremo l'emendamento al momento dell'esame dell'articolo 15.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap)

1. All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma

1, lettere *b*), *c*) ed *f*), e 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *f*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *f*), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore *diesel*, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

3. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.

4. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 2.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed ordini del giorno, nonché emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Al comma 1, anteporre il seguente:

«01. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

“*b*-bis) le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari, o comunque per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza, nella misura del 19 per cento;”».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 10, comma 23, del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

4.200

BONATESTA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «necessari», inserire le seguenti: «all'accompagnamento».

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

4.201

MONTELEONE, CASTELLANI, CAMPUS, BONATESTA, DEMASI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «deambulazione», inserire le seguenti: «alla navigazione».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

4.202

TIRELLI, MORO, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «1992, n. 285», inserire le altre: «ed i natanti attrezzati per la conduzione da parte di non vedenti».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

4.203

TIRELLI, MORO, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «capacità motorie» aggiungere le seguenti: «Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla

commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

4.204

BONATESTA, MARRI, PACE

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «trentacinque milioni» inserire le seguenti: «La detrazione è aumentata sino a cinquanta milioni nel caso in cui il veicolo sia destinato al trasporto di disabili gravi con conseguente dotazione di particolari ausili meccanici come sollevatori e quant'altro».

Conseguentemente al comma 25 dell'articolo 10 sostituire la parola: «100.000» con l'altra: «130.000», e la parola: «200.000» con l'altra: «220.000».

4.405

BONATESTA, MULAS, PEDRIZZI, TURINI, PONTONE, COLLINO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «trentacinque milioni», inserire le altre: «o cinquanta milioni».

Conseguentemente, l'imposta base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

4.406

BONATESTA

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: «È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo».

Conseguentemente, il comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare, a partire dal 1° gennaio 1998 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, il versamento degli stessi in dodici rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

4.407

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non produttori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al produttore di reddito di cui risultano a carico».

4.408

ALBERTINI, MARINO

All'emendamento 4.410, dopo le parole: «carta di circolazione», aggiungere il seguente periodo: «I veicoli dotati di meccanismi speciali di guida per i disabili ed i veicoli che siano stati adattati per il trasporto delle persone con disabilità e sprovviste di patente di guida, sono esenti da qualsiasi tassa od imposta sugli autoveicoli».

4.410/1

BONATESTA, PACE, MACERATINI, MULAS, MAGLIOCCHETTI, COLLINO, MANTICA, SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, PONTONE, MAGNABÒ, SILIQUINI, LISI, VALENTINO, PEDRIZZI

All'emendamento 4.410, dopo le parole: «carta di circolazione», aggiungere il seguente periodo: «I veicoli dotati di meccanismi speciali di guida per i disabili ed i veicoli che siano stati adattati per il trasporto delle persone con disabilità e sprovviste di patente di guida, non sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni».

4.410/2

BONATESTA, PACE, MACERATINI, COLLINO, MANTICA, SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, PONTONE, MAGNABÒ, SILIQUINI, LISI, VALENTINO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente:

«Gli adattamenti eseguiti, necessari al trasporto delle persone con disabilità non in possesso di patente di guida e quelli necessari alla guida della vettura da parte di persone con disabilità in possesso di patente di guida – compresi tra tutti quelli prodotti nei Paesi aderenti alla Unione europea –, devono risultare dalla carta di circolazione».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.

Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.

4.410

BONATESTA, MARRI, PACE

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «carta di circolazione» aggiungere le altre: «solo nei casi previsti dalla legge»

4.409

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 spettano anche se l'autoveicolo acquistato o ceduto sia stato prodotto in serie con cambio automatico, funzionale alle ridotte o impedito capacità motorie dei soggetti indicati nei predetti commi».

4.17

BONATESTA, FLORINO, MULAS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, DEMASI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al successivo articolo 20, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dall'approvazione della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi».

4.411

GUBERT

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati».

4.412

GUBERT

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, sono soppresse le parole: «L'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero».

Conseguentemente, all'articolo 20, aggiungere, infine, il seguente comma:

«13-bis. I soggetti tenuti al versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base per il 1993, di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, debitori di quote omesse, incomplete o tardive, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento dell'importo dovuto, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. Il pagamento della somma predetta interrompe automaticamente le eventuali procedure di accertamento anche in corso».

4.113

VALLETTA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al soggetto senza coniuge nè convivente *more uxorio*, con figli minori a carico e che abbia un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore a lire 50 milioni annui è consentita la deduzione dal reddito della spesa sostenuta per la collaborazione domestica per un importo massimo di lire 12 milioni annui da rapportare ai sensi di fruizione della collaborazione familiare. Tale spesa dovrà essere debitamente documentata».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo.

4.114

GUBERT

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche”.

4-ter. La norma di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437».

4.115

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premesso:

che in occasione del dibattito sulla Legge finanziaria 1998 e in vista della riforma dello Stato sociale, si intende manifestare il dissenso

alla proposta governativa tesa a trasferire l'assistenza dei ciechi e dei sordomuti ai Comuni, in considerazione del fatto che una simile situazione si era già verificata in passato con la legge 142/90, riguardo all'assistenza scolastica, con esito fallimentare. Inoltre, appare priva di ogni valida motivazione la proposta che vorrebbe il trasferimento dei fondi per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento ai Comuni, in quanto sarebbe un inutile appesantimento del già oneroso lavoro degli enti locali;

che si respinge con vigore l'idea di agganciare l'indennità di assistenza per i non autosufficienti al reddito individuale e ancor peggio a quello familiare, poichè tale trattamento vedrebbe mortificata la dignità umana e aggraverebbe ulteriormente la condizione di queste persone che già vivono in forti disagi derivanti dall'*handicap* visivo. Inoltre la conseguenza di un simile provvedimento sarebbe quella di spingere le famiglie a ricoverare i loro cari nelle case di riposo per l'impossibilità di sostenere le spese necessarie alla loro assistenza, con un maggior onere economico per le istituzioni,

impegna il Governo:

in occasione della prossima riforma del Welfare State, a prevedere che l'indennità di accompagnamento possa essere concessa a titolo della grave minorazione, in conformità all'articolo 3, secondo comma della Costituzione, indennità che deve rimanere legata all'adeguamento previsto per gli invalidi di guerra;

a prevedere l'accertamento dell'invalidità attraverso commissioni costituite da personale medico specializzato nel settore dell'*handicap*, ricorrendo all'uso di strumenti scientifici e tecnologici adeguati. Tale accertamento avrebbe lo scopo di eliminare i falsi invalidi dall'assistenza e dall'obbligo di assunzione, con notevole riduzione dei costi e risparmio di risorse;

ad attivarsi per una più incisiva collaborazione con le associazioni dei portatori di *handicap*, affinchè gli invalidi trovino collocamento nel mondo produttivo; a far sì che a coloro che hanno necessità di spostamento nell'esercizio delle loro funzioni lavorative, venga assegnato un obiettore che le accompagni; sarebbe questa un'iniziativa che favorirebbe una crescita umana e civile non solo del minorato, ma anche del giovane che ha scelto il servizio civile;

a tenere in particolare considerazione la situazione estremamente difficoltosa e a volte tragica in cui si trovano i ciechi e gli altri disabili con minorazioni aggiuntive e le loro famiglie in quanto, le proposte finora avanzate per la riforma dello Stato sociale, destano smarrimento e preoccupazione tra gli invalidi che vorrebbero vedere salvaguardati i diritti faticosamente acquisiti.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

premessò:

che il documento governativo in ordine alla «Riforma dei trattamenti di invalidità e delle non autosufficienze» è stato ritenuto insoddisfacente dall'Unione italiana dei Ciechi, riunitasi in assemblea il 5 e 6 settembre 1997 a Chianciano;

la suddetta Associazione ha indirizzato al Ministro della Solidarietà Sociale, onorevole Livia Turco, alcune proposte di integrazione al citato documento;

sin dalla sua istituzione l'indennità di accompagnamento, originariamente prevista soltanto per i ciechi assoluti, viene corrisposta sulla base della grave invalidità sopportata dai portatori di handicap gravi minorati della vista;

l'indennità di accompagnamento ai portatori di handicap grave trova il suo fondamento negli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

le finalità politico-sociali per la tutela dei portatori di handicap gravi presentano natura diversa a seconda che si faccia riferimento alla invalidità congenita e acquisita;

di conseguenza l'indennità di accompagnamento deve essere mantenuta quale beneficio economico corrisposto al solo titolo della minorazione;

le dimensioni comunali non appaiono adatte agli interventi assistenziali nei confronti dei minorati sensoriali, specie per i comuni di piccole dimensioni, e che per tale ragione il legislatore è dovuto intervenire a modificare la legge n. 142 del 1990 con la legge n. 67 del 1993, restituendo alle amministrazioni provinciali la competenza esclusiva per l'assistenza ai ciechi e sordomuti,

impegna il Governo:

definire quanto prima un sistema di sicurezza sociale che tenga conto delle varie categorie dei portatori di handicap ai vari livelli, nonché delle nuove disposizioni in materia fiscale e di decentramento;

approvare l'unificazione dei criteri di accertamento e la ridefinizione delle modalità e dei soggetti che effettuano l'accertamento;

revocare i trattamenti indebitamente percepiti, dando seguito alle verifiche effettuate dal Ministro del tesoro;

approvare la riforma del collocamento obbligatorio;

istituire il Fondo per i non autosufficienti, in collegamento con il fondo sociale, per assicurare misure e benefici a favore di quelle categorie oggi non sottoposte a tutela da parte dello Stato.

9.2793.5. MONTELEONE, CASTELLANI Carla, CAMPUS, MARTELLI, DE ANNA, LAURIA, TOMASSINI, NAPOLI Roberto, RONCONI

Il Senato,

in sede di esame delle misure sulla stabilizzazione della finanza pubblica preso atto della necessità di adeguate misure che tutelino la posizione dei non vedenti, nel quadro della riforma dello Stato sociale, anche con adeguate provvidenze per i ciechi civili;

evidenziata la gravità della minorazione visiva e l'elevato costo delle conseguenze che ne derivano;

sottolineato il diritto costituzionale, ribadito dalla Consulta, di fruire dell'indennità di accompagnamento al solo titolo della minorazione indipendentemente dalle condizioni economiche dei percipienti e dell'età in cui questa si è verificata;

considerato con attenzione che il trasferimento del servizio di erogazione delle provvidenze pro-ciechi dal Ministero dell'interno ai Comuni, potrebbe presentare disfunzioni e creare disagi,

impegna il Governo

ad una maggiore e permanente attenzione per la soluzione dei problemi dei non vedenti sia in considerazione della gravità della condizione sia per l'irrilevante numero dei percipienti le provvidenze previste, valutando con attenzione l'effettivo vantaggio concreto per la finanza pubblica di eventuali tagli di spesa.

9.2793.6.

POLIDORO, AGOSTINI

Il Senato,

considerato che l'articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» al comma 1 stabilisce che a favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità monotoria permanenti le Unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento a carico del bilancio dello Stato;

tenuto conto che detta agevolazione, però, da due anni non viene più riportata in sede di dichiarazione annuale dei redditi;

preso atto che, attualmente, le autovetture con speciali dispositivi e con cambio automatico per handicappati vengono considerate vetture di «serie» in quanto i suddetti dispositivi sono valutati quali «optional» e, di conseguenza hanno sempre tempi di consegna molto lunghi;

tenuto conto che persone disabili italiane non possono accedere a prodotti presenti nell'Unione Europea, mentre i cittadini degli altri Paesi membri può liberamente accedere agli ausili per la guida prodotti in Italia,

impegna il Governo:

a prevedere che tra i veicoli adatti alla guida siano compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purchè prescritto dalla

C.M.I. di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

ad adottare iniziative volte ad includere fra gli adattamenti eseguiti che debbono risultare dalla carta di circolazione anche quelli prodotti nei Paesi aderenti all'Unione Europea, equiparandoli così a quelli nazionali.

9.2793.3.

BONATESTA, MARRI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al soggetto monoreddito, lavoratore, senza coniuge, con figli minori a carico, o pensionato ultraottantenne, e che abbia un reddito non superiore a 40 milioni annui, è consentito di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per il personale di assistenza domiciliare. Tale spesa dovrà essere debitamente documentata, nel caso in cui nella documentazione tali spese non risultino debitamente documentate, la detrazione è ammessa nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo.

4.0.1

MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al soggetto monoreddito senza coniuge, con figli minori a carico e che abbia un reddito non superiore a lire 40 milioni annui è consentito di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per la collaborazione domestica. Tale spesa dovrà essere debitamente documentata».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata della quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente articolo.

4.0.2 (Testo corretto)

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, DE GUIDI

TAROLLI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, volevo farle presente che le Commissioni bilancio e finanze la scorsa settimana hanno lavorato intensamente per cinque giorni con quattro sedute notturne. Questa settimana le stesse Commissioni hanno lavorato consecutivamente per quattro giorni con due sedute notturne gli ultimi dieci giorni dunque sono stati di massimo impegno. Alcuni di noi hanno impegni anche per le consultazioni elettorali. Inoltre è sabato pomeriggio e non tutti gli aerei sono confermati agli orari dei giorni feriali.

PAGANO. Parti domani mattina.

TAROLLI. Per tali motivi, signor Presidente, la invito a valutare la possibilità di anticipare la chiusura, prevista per le ore 18, in modo da consentirci di rientrare presso le nostre famiglie, che ormai da quindici giorni possiamo dire di non conoscere.

PETRUCCIOLI. La chiusura è prevista alle ore 18,30.

PRESIDENTE. Se mi consente, non posso non tener conto delle sue considerazioni che, del resto, appartengono all'intera Aula che sta compiendo un lavoro notevole da questa mattina.

Passiamo alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4 e, se possibile, chiudiamo con questo articolo. Dipende da come l'Aula si atteggi rispetto ai singoli emendamenti.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 4 e gli emendamenti che propongono articoli aggiuntivi.

BONATESTA. Signor Presidente, colgo l'occasione per spendere due parole sul problema dei disabili trattato nell'articolo 4.

È la prima volta che si cerca di fare qualcosa in favore dei portatori di *handicap*, ma ancora una volta il Governo dimostra di non avere le idee chiare o, quanto meno, il coraggio di andare fino in fondo. Se è vero che la prima volta ha preso decisioni che da tempo erano sollecitate sia dalle associazioni che da Gruppi politici (ricordo a tale proposito che il Gruppo Alleanza Nazionale ha presentato in Senato molteplici disegni di legge che prevedono interventi in favore dei portatori di *handicap*), è altrettanto vero che in questa manovra finanziaria si coglie l'occasione per intervenire ma non in maniera determinata. Ecco il motivo di questi emendamenti: per vedere se, almeno una volta, il Governo riesce ad affrontare il problema con la determinazione che il caso richiede. Ma vedo che anche sui banchi del Governo in questo momento l'attenzione non c'è quasi per niente e quindi mi rendo conto che, quando avrò terminato l'intervento, probabilmente il Sottosegretario non saprà cosa rispondere perchè non mi sta ascoltando.

Passando agli emendamenti, relativamente al 4.200 mi pare che il suo contenuto ed il suo significato siano abbastanza evidenti. Il più delle volte il portatore di *handicap* è affidato alla cura dei familiari ed è questo il motivo per cui le spese che vengono sostenute dagli stessi per es-

sere sostituiti da collaboratori vanno in ogni caso portate in detrazione perchè sono necessarie al mantenimento, all'interno del nucleo familiare, del portatore di *handicap*.

Per quanto riguarda il 4.204, si tratta di una richiesta che da tempo le associazioni vanno portando avanti. Il cambio automatico è diventato infatti un ausilio che non può essere escluso dalle agevolazioni solamente perchè prodotto in serie. Se il cambio automatico può essere sufficiente a sopperire alle deficienze del disabile, deve rientrare anch'esso in quelli che sono considerati ausili per la sua mobilità.

Vorrei poi richiamare l'attenzione del Sottosegretario sull'emendamento 4.205 perchè esso tocca uno dei punti più delicati dell'intera questione. Prendo atto del fatto che finalmente il Governo si è reso conto che esiste il problema dei portatori di *handicap* con e senza patente di guida. Tuttavia, quelli senza patente sono costretti a ricorrere ad ausili, automatismi e trasformazioni più costose; pertanto è chiaro che la somma di 35 milioni, che può bastare per la categoria dei disabili provvisti di patente, non è sufficiente per coloro che hanno bisogno di sollevatori o di accorgimenti ancora più gravosi.

Questo è il motivo per cui si chiede di aumentare da 35 a 50 milioni la possibilità di detrazione nel caso in cui si tratti di trasformazioni in favore di disabili gravi, perchè – ripeto – il mezzo adattato al loro trasporto non è sicuramente uguale a quello del disabile in possesso di patente.

Quanto al 4.410/1, il Governo, nel momento in cui ha adottato determinati provvedimenti, non si è reso conto di una contraddizione in cui cadeva. Essendo stata proposta l'abolizione del bollo sulla patente, tale bollo, che fino a ieri i portatori di *handicap* dotati di patente speciale, la ex patente F, non pagavano in quanto esonerati, ora dovrebbero pagarlo perchè l'importo viene trasferito sul bollo dell'auto. In questo caso, dunque, i portatori di *handicap* vengono penalizzati rispetto a tutti gli altri cittadini.

Ma non basta: il bollo della macchina, signor Sottosegretario, non è più considerato tassa di circolazione bensì tassa di possesso. Qualcuno mi dovrebbe spiegare come si fa a chiedere di pagare la tassa di possesso su un ausilio protesico visto e considerato che l'automobile è oramai unanimemente, anche con circolari ministeriali, considerata tale. Come è possibile chiedere al portatore di *handicap* di pagare la tassa di possesso su questo ausilio protesico? Sarebbe come se a tutti i disabili su carrozzina si chiedesse di pagare un'imposta sulla sedia a rotelle.

Questa è l'occasione – ecco il senso del mio emendamento – per eliminare, una volta per tutte, la tassa di possesso sull'automobile per tutti i disabili, siano essi in possesso di patente speciale o meno e che comunque rientrino in quella categoria che il Governo ha considerato in questo provvedimento.

Gli altri emendamenti a mia firma sono rivisitazioni di quelli già illustrati, per cui li do per illustrati.

MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo una spiegazione tecnica. Nell'articolo 4 si parla di «spese riguardanti i

mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici». Vorrei sapere se nella dizione «sussidi tecnici» è ricompreso anche l'accompagnamento, perchè se così è non c'è motivo che io presenti il mio emendamento. In caso contrario, io mi chiedo come debba essere congegnata la possibilità di immaginare la deambulazione dei portatori di *handicap*; quando si tratta di un *handicap* grave – anche se vi è una normativa a parte, che però andrebbe rivista – se si lascia la disposizione in questi termini, io non credo che si possa prescindere dal dato dell'accompagnamento. Ecco la motivazione dell'emendamento 4.201 da me presentato. Ora, se mi si darà una adeguata spiegazione nei termini in cui io l'ho chiesta, sono disposto a ritirarlo.

* MANTICA. Signor Presidente, volevo far presente al Governo che con l'emendamento 4.115 noi suggeriamo di correggere quello che forse è un errore. Si tratta di un fatto estremamente semplice. Con il nostro emendamento intendiamo riconoscere l'esenzione dall'IRPEF anche a coloro che hanno avuto una pensione in quanto vittime di armi od ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate, paragonando tale situazione a quella in cui vengono erogate le pensioni di invalidità di guerra.

Vorrei far presente al sottosegretario Castellani che al Ministero delle finanze hanno stimato che i beneficiari della legge n. 437 del 1991 in Italia sono dieci e quindi in questo caso si tratterebbe di una cifra non superiore ai 30 milioni; ciò tra l'altro spiega perchè non abbiamo chiesto la copertura per far fronte a tale modifica.

Ritengo quindi che nell'articolo 4 vi sia un errore tecnico al quale noi vogliamo sopperire chiedendo sostanzialmente di prevedere lo stesso trattamento delle pensioni di invalidità di guerra per coloro che usufruiscono della legge n. 437 del 1991.

TIRELLI. Signor Presidente, gli emendamenti 4.202 e 4.203 si danno per illustrati.

* ALBERTINI. Signor Presidente, la proposta di legge prevede che le spese per la locomozione dei portatori di *handicap* vengano assunte integralmente; fra di esse si comprende anche quella relativa all'acquisto di mezzi di locomozione entro il limite massimo di 35 milioni, però si aggiunge che la detrazione di tale spesa spetta una volta sola in un periodo di quattro anni. Il nostro emendamento 4.407, per favorire i portatori di *handicap* con i redditi più modesti, intende prevedere la possibilità di «spalmare» tale detrazione in quattro anni, cosicchè anche chi ha i redditi più bassi potrà usufruire integralmente di questa provvidenza.

L'emendamento 4.408 si riferisce invece al fatto che nel caso in cui il portatore di *handicap* non sia possessore di reddito, tale detrazione debba essere consentita al possessore di reddito di cui risulta a carico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei interrompere l'ordine di illustrazione degli emendamenti per dare la parola alla senatrice Thaler

Ausserhofer che ha urgente bisogno di allontanarsi brevemente dall'Aula.

THALER AUSSERHOFER. Grazie, signor Presidente, della sua gentilezza.

Desidero ricordare che l'emendamento 4.0.2 è stato presentato da me già alla finanziaria dell'anno scorso e che in quella occasione il Governo, condividendone il contenuto, mi aveva invitato al ritiro dello stesso assicurandomi che avrebbe trovato una soluzione al problema entro l'anno: ciò ancora non è avvenuto.

Per quanto l'emendamento si illustri da solo, desidero comunque sottolineare l'importanza di un provvedimento che finalmente faccia carico allo Stato almeno di queste situazioni familiari al limite della sopportabilità. È evidente, infatti, che la gestione della casa in assenza del coniuge con figli piccoli a carico è, nella maggior parte dei casi, un peso insostenibile e che solo l'aiuto di un collaboratore domestico può permettere al genitore unico di seguire il proprio lavoro, fornendo la base economica necessaria al mantenimento dei figli e quel minimo indispensabile di attenzione e di cure che un normale svolgimento dei rapporti parentali esige.

Inoltre, l'emendamento in questione, oltre a rappresentare un tangibile intervento a favore di quelle persone che hanno effettivamente bisogno di un aiuto in casa, porterebbe alla luce tutti quei rapporti di lavoro fino ad oggi mai denunciati a causa degli oneri che questi comportano, consentendo anche una sicurezza contributiva alle collaboratrici.

Sono convinta che l'emendamento 4.0.2 è molto limitativo in quanto prende in considerazione solamente i casi limite e che vi sono tanti altri casi che meriterebbero di essere ricompresi; l'ho limitato volutamente perchè mi rendo conto dei problemi di gettito che in questo momento ci tormentano. Ma, nonostante tutto, sono fortemente convinta che dobbiamo almeno dare un segnale di comprensione e di aiuto. Intendo il mio emendamento in quel senso e lo vedo come l'inizio di una serie di interventi a sostegno delle famiglie che hanno a carico e curano a casa figli minori, handicappati, anziani bisognosi di sostegno e di aiuto, perchè solo così riusciremo a rendere la nostra società umana, sociale e vivibile e solo così riusciremo in futuro a sostenere e a contenere i costi sociali che aumentano di anno in anno. Riusciremo così a ridurre o almeno a contenere le spese per le strutture pubbliche per l'infanzia e per gli anziani, come, per esempio, per gli asili nido, le case di riposo e di cura per gli anziani.

Rendo atto al Governo di aver dichiarato più volte l'intenzione di intervenire in questo senso e anche del fatto che sono in elaborazione provvedimenti in merito; ma sono fortemente convinta che si debba cominciare a dare veramente segnali concreti, e in questo senso chiedo che il mio emendamento venga accolto.

MORO. Do per illustrato l'emendamento 4.409, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche considerato che è mio compito contribuire alla formazione di un'immagine del Senato, vorrei chiedere ai colleghi

senatori di consentire, rispetto alla mia proposta, di procedere alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4, poi di votare l'articolo 4, e quindi di rinviare questa discussione alla settimana prossima, però occorre che ora siate presenti in Aula. Non vorrei che ciò non si verificasse, dopo avere svolto un lavoro abbastanza rilevante, anche di spessore e con il contributo delle stesse opposizioni (perchè si sono comportate di conseguenza, sapendo che lo strumento del collegato è molto importante ai fini della discussione e approvazione della finanziaria), pertanto, vorrei pregarvi di rientrare in Aula al più presto.

Riprendiamo dunque con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4. Senatore Gubert, lei consente il rientro più facile.

GUBERT. No, è lo stesso, signor Presidente, purtroppo.

Prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti da me presentati, vorrei far presente che l'emendamento 4.114 va corretto, nel senso che l'espressione: «da rapportare ai sensi di fruizione» è da intendersi quale: «da rapportare ai mesi di fruizione»; quindi chiederei di correggerlo.

Tale emendamento 4.114 da me presentato va nella stessa direzione del 4.0.2 testè illustrato dalla senatrice Thaler Ausserhofer: per quanto riguarda le motivazioni, quindi, mi rimetto completamente a quanto detto dalla collega Thaler Ausserhofer.

Gli altri due miei emendamenti, il 4.411 e il 4.412, tendono a proteggere le categorie degli handicappati nel processo di ristrutturazione della spesa sanitaria. Il 4.411 è volto a salvaguardare le forniture per disabili, che altrimenti sono le prime a venire tagliate nei processi di razionalizzazione, e a far sì che il Ministero riveda il nomenclatore tariffario delle protesi.

L'altro emendamento, il 4.412, riguarda un analogo problema. Le aziende sanitarie, avendo difficoltà a pagare gli arretrati, tendono a non pagare o a ritardare i pagamenti delle prestazioni a favore degli handicappati. Con tale emendamento si stabilisce che essi abbiano la priorità sia rispetto alle prestazioni che riguardano direttamente gli handicappati, sia rispetto alle associazioni che le svolgono per conto del Servizio sanitario nazionale.

Mi auguro che tali emendamenti siano accolti.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BETTAMIO. Chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 4.0.2, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

AMORENA. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 4.

POLIDORO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 6 si tratta di raccogliere un appello che l'Unione ciechi italiani e tutti i suoi iscritti stanno facendo in queste giornate, in particolare nel mese di ottobre, anche in assemblee pubbliche, raccomandando all'opinione pubblica e quindi anche a noi rappresentanti del popolo l'esigenza di essere assistiti in maniera comunque più efficace di quanto non sia stato fatto nel passato, sia in termini economici, sia in termini morali. In qualche misura vengono anche rappresentate le differenze attualmente esistenti tra ciechi civili e ciechi di guerra, al di là del legittimo risarcimento che giustamente questi ultimi hanno avuto. Infine, i ciechi temono che il passaggio delle competenze in materia di assistenza ai comuni possa in qualche maniera indebolire il sostegno.

In questo senso prego il Governo di prendere atto della sollecitazione di cui mi sono fatto portavoce insieme al senatore Agostini.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Poichè anch'io ho avuto delle sollecitazioni in questo senso, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno testè illustrato dal senatore Polidoro.

MAZZUCA POGGIOLINI. In merito all'emendamento 4.0.1, concordo pienamente con quanto già esposto dalla collega Thaler Ausserhofer in sede di illustrazione dell'emendamento 4.0.2. Metto in evidenza anche il fatto che la rendicontazione di spesa – specialmente per quello che attiene a soggetti ultraottantenni – dovrebbe essere vista con una certa tolleranza da parte del fisco, in rapporto alla difficoltà per questi soggetti di riuscire a produrre una rendicontazione perfetta. L'emendamento 4.0.1, tra l'altro, servirebbe anche a far emergere molto del lavoro nero, in rapporto ad un sistema di assistenza familiare finalizzato a soggetti monoreddito, con figli minori a carico – penso soprattutto alle donne separate o divorziate con bambini, lavoratrici, quindi sole di fronte a tutti i problemi che possono incontrare – oppure a persone ugualmente sole ultraottantenni.

Anch'io pertanto chiedo una particolare attenzione del Governo su tale emendamento, peraltro simile a quelli della collega Thaler Ausserhofer e del collega Gubert.

BONATESTA. Vorrei intervenire solo per dichiarare che do per illustrato l'ordine del giorno n. 3, anche perchè lo considero alternativo all'emendamento 4.204. Nel caso in cui quest'ultimo non venisse approvato, lo trasformeremmo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se cade l'emendamento, non è possibile chiedere la votazione dell'ordine del giorno.

BONATESTA. Nel momento in cui arriveremo alla votazione dell'emendamento 4.204...

PRESIDENTE. Dipenderà dal parere del Governo.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MARINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 4.200, vorrei invitare il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno, perchè questa materia è delegata al Governo per quanto riguarda la revisione IRPEF e in quella sede può trovare soluzione.

L'emendamento 4.201 mi sembra superfluo; comunque, mi rimetto al Governo perchè valuti se può servire come ulteriore chiarimento. Sono contrario all'emendamento 4.202, perchè la copertura non mi convince; sono parimenti contrario all'emendamento 4.203. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 4.204, mentre sugli emendamenti 4.405 e 4.406 il parere è contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 4.407, il parere è favorevole, perchè consente una opzione per diluire i versamenti. Analogamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.408, perchè solitamente i beneficiari non sono produttori di reddito e quindi è giusto che il beneficio vada ai produttori di reddito.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.410, 4.409 e 4.17. A mio avviso, l'emendamento 4.411 è superfluo; tuttavia, mi rimetto al Governo. Per quanto riguarda l'emendamento 4.412, ho l'impressione che esso ponga poi problemi di incostituzionalità perchè una graduatoria stabilita per legge nella liquidazione dei debiti da parte delle USL mi pare che sia del tutto impropria, quindi il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Le priorità sono stabilite dal codice civile.

MARINI, *relatore*. Appunto, signor Presidente.

Invito il presentatore dell'emendamento 4.414 a ritirarlo, perchè c'è la delega IRPEF in quella sede; diversamente, il parere è contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sull'ordine del giorno n. 4. Sui falsi invalidi devo precisare che vi è stata già un'azione penetrante da parte del Governo; mi pare che si sia fatto molto e si stia facendo molto, quindi sono contrario a questo ordine del giorno che ritengo del tutto inutile.

E vengo all'ordine del giorno n. 5.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, io non credo che mi sia stato chiesto di illustrare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Io avevo invitato i presentatori ad illustrare gli ordini del giorno.

MONTELEONE. Signor Presidente, io ero qui presente. Ma sa perchè faccio questa precisazione? Perchè non vorrei rimanesse agli atti del

Senato una «chicca» perchè c'è sempre qualcuno che va a spulciare gli atti del Senato per vedere come vengono composti. Non vorrei allora che in questo ordine del giorno rimanesse scritto che «le dimensioni comunali non appaiono adatte agli interventi assistenziali nei confronti dei minerali sensoriali». Io mi preoccupo, perchè l'espressione esatta è «minorati sensoriali»; non vorrei che poi qualcuno che va a spulciare i documenti dica qualcosa. Credo che questa precisazione sia più che sufficiente.

MORANDO, *relatore*. Ma era chiaro.

MONTELEONE. Anche se era chiaro, chiarire le questioni non fa male.

In secondo luogo, volevo dirle – e approfitto per illustrarlo – che circa un'ora e mezzo fa ho messo la mia firma, insieme a quella del senatore Reccia, su un emendamento della senatrice Pagano riguardante la ricerca scientifica. Ora, è bene recuperare alcuni momenti di buonsenso, e dico perchè. In Parlamento si parla molto di ricerca scientifica, che è una delle questioni più aggettivate: tutti ne parlano, nessuno la mette in discussione, ma – da tre anni sono membro del Senato – mancano dati concreti. Mi si dimostri il contrario e mi si indichi un provvedimento che concretamente adotti misure a favore della ricerca scientifica, di cui questo paese è affamato. Tutti vogliamo la ricerca scientifica, ma è stato fatto poco o niente. Non vorrei che sugli *handicap*, altro argomento in riferimento al quale ognuno si preoccupa di presentare emendamenti nell'ambito di una finanziaria che finalmente recupera attenzione al problema, si faccia della demagogia perchè la questione ha bisogno di essere affrontata. Io mi auguro che si vari una legge-quadro sull'*handicap* che in quanto tale non riguarda una sola ma tante categorie e vale in diverse situazioni. Si ponga seriamente questo problema, che appartiene a tutti e si decida di conseguenza. L'ordine del giorno n. 5 si muove in quest'ottica: il pensiero di fondo è che non bisogna disquisire sul fatto che l'*handicap* sia congenito o acquisito. Se una persona nasce cieca, l'*handicap* è congenito ma se diventa cieca bisogna capire perchè l'*handicap* è stato acquisito, in modo da rimediare a fatti gravi che si sono verificati in questi anni. Infatti si sente spesso dire che è stato dato l'accompagnamento a persone che non sono cieche. Occorre dunque farsi carico di alcune questioni, prescindendo dalle posizioni politiche di volta in volta espresse. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sui restanti ordini del giorno.

MARINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 5: il collega Monteleone è stato molto convincente. (*Applausi dal senatore Magnalbò*).

SALVI. Senatore Monteleone, ha ottenuto ciò che ha chiesto, cosa vuole di più dalla vita?

MARINI, *relatore*. Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno n. 6 ed invito il senatore Bonatesta a ritirare l'ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

MARINI, *relatore*. L'ispirazione che è alla base dell'emendamento 4.0.1 è giusta. Tuttavia vi sono due provvedimenti in discussione: è opportuno risolvere la questione relativa alle detrazioni per i soggetti monoreddito in sede di emanazione del decreto legislativo di riforma dell'IRPEF. Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno. Sull'emendamento 4.0.2 esprimo la stessa valutazione.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 4.0.2, e, d'intesa con la senatrice Thaler Ausserhofer, lo ritiro e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. La invito a far pervenire il testo scritto dell'ordine del giorno alla Presidenza.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.200, 4.114, 4.0.1 e 4.0.2 e a trasformarli in ordini del giorno. Il Governo segnala infatti che tutta la materia della rimodulazione dell'IRPEF è già oggetto di un decreto legislativo, emanato sulla base della delega contenuta nel disegno di legge collegato alla finanziaria dell'anno scorso, che è tuttora all'esame della Commissione dei Trenta.

Pertanto, in quella sede si possono fare le osservazioni che qui venivano richiamate. Il Governo aggiunge che la rimodulazione proposta delle aliquote IRPEF assegna 2.000 miliardi – che non sono pochi – alle famiglie monoreddito con figli a carico, questo è quindi già un segnale della presenza di un'attenzione in tal senso che può certamente essere rafforzata dal parere della Commissione dei Trenta.

Ribadisco quindi l'invito ai presentatori degli emendamenti a ritirarli e trasformarli in un unico ordine del giorno, poichè trattano tutti la medesima materia.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.201, quanto espresso dal senatore Monteleone è convincente in tal senso: siccome il Governo ritiene comunque che siano già comprese nel disegno di legge n. 2793 le situazioni cui fa riferimento il senatore Monteleone, accetta la prima parte dell'emendamento 4.201; chiede, però, di eliminare la seconda parte, relativa alla copertura, perchè di essa non vi è bisogno e perchè ovviamente porterebbe ad elevare l'aliquota IVA, il che non è possibile. Sono favorevole quindi alla prima parte dell'emendamento come chiarimento ulteriore di quanto contenuto nel testo del disegno di legge al nostro

esame e ribadisco invece il parere contrario sulla seconda parte, della quale ribadisco che non c'è bisogno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.202 e 4.203. Il caso dell'emendamento 4.204 è analogo al precedente: il Governo ritiene di accogliere l'emendamento, però, siccome esso riguarda pochi casi e tenuto conto che il presentatore ha giustamente previsto l'introduzione della prescrizione della Commissione medica legale, ritiene anche che non ci sia bisogno della conseguente copertura che non potrebbe essere accettata; trattandosi infatti di pochi casi questi rientrano nella copertura già prevista per l'articolo 4. Esprimo pertanto parere favorevole solo alla prima parte dell'emendamento 4.204.

Il mio parere è invece contrario agli emendamenti 4.405 e 4.406; è invece favorevole all'emendamento 4.407, limitatamente, però, alla disposizione e non alla copertura che era stata proposta negli stessi termini in un altro emendamento presentato dal senatore Albertini ed eliminata nella sede specifica. Il Governo ritiene anche in questo caso che non ci sia bisogno di copertura e pertanto ribadisco il mio parere, favorevole alla prima parte di detto emendamento e contrario alla seconda.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.408, a condizione che venga sostituito il termine «produttori» con «possessori», anche se è brutto, ma quest'ultimo è quello presente nel Testo unico sulle imposte. Ugualmente occorre modificare il termine «produttore» (che compare subito dopo) in «possessore».

PRESIDENTE. Potremmo usare il termine «percettori», che mi sembra più corretto trattandosi di reddito.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Senz'altro, signor Presidente, però, come ho potuto controllare, il Testo unico fa riferimento ai «possessori».

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, se la dizione usata nel Testo unico è questa, usiamola.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con lei, signor Presidente, il termine non è dei migliori ma evita che si creino degli equivoci.

Chiedo quindi ai presentatori di modificare in tal senso l'emendamento 4.408 in entrambi i punti nei quali compare il termine «produttori».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.410 4.409 e 4.17. Per quanto riguarda gli emendamenti 4.411, 4.412 e 4.113, il parere del Governo sarà espresso dalla senatrice Bettoni Brandani, sottosegretario alla sanità.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il Governo può accettare l'ordine del giorno n.4 solo come raccomandazione; se si vuole insistere nella votazione il parere è contrario. In relazione all'ordine del giorno n.5, come per il relatore, anche per il Governo le argomentazioni del senatore Monteleone sono state convincenti e

pertanto lo accetta. Il Governo accoglie inoltre l'ordine del giorno n. 6.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, ritengo che di esso non vi sarà più bisogno se l'Assemblea voterà a favore dell'emendamento 4.204 di analogo contenuto, in relazione al quale il Governo ha già espresso parere favorevole.

BONATESTA. I punti sui quali si impegnava il Governo erano due: il primo punto dell'ordine del giorno n. 3 indubbiamente è assorbito dall'emendamento 4.204; il secondo, che peraltro non mi sembra molto impegnativo o che comporti qualcosa di grave, non mi sembra compreso in quell'emendamento e quindi non capisco perchè si dovrebbe ritirare l'ordine del giorno. Si può togliere dal testo il primo capoverso relativo agli impegni del Governo in quanto risulta assorbito dall'emendamento, ma intendo che sia posto in votazione il testo con soltanto il secondo impegno del Governo anche perchè c'è il riferimento all'Unione europea.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Invito i presentatori degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 a trasformarli in ordine del giorno.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Invito al ritiro dell'emendamento 4.411 perchè non aggiunge nulla alla normativa vigente.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.412.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Senatore Bonatesta, accoglie l'invito a trasformare l'emendamento 4.200 in ordine del giorno?

BONATESTA. Sono disponibile a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, di cui presenterò il testo quanto prima.

PRESIDENTE. Il Governo ha rivolto un invito a trasformare in un unico ordine del giorno gli emendamenti 4.200, 4.114, 4.0.1 e 4.0.2. Chiedo ai presentatori se sono d'accordo.

BONATESTA. Per me va bene.

MAZZUCA POGGIOLINI. Sì, sono d'accordo per un ordine del giorno con lo stesso testo.

PRESIDENTE. Invito pertanto i presentatori a far pervenire il testo quanto prima.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.201, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole relativamente alla prima parte. Senatore Monteleone, lei è d'accordo a porre in votazione l'emendamento sopprimendo la seconda parte?

MONTELEONE. Sì, va bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.201, presentato dal senatore Monteleone e da altri senatori, fino alle parole «all'accompagnamento».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.202.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Volevo attirare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento che parla di navigazione per handicappati. Potrebbe sembrare di carattere quasi ostruzionistico perchè si tratta di un aspetto decisamente curioso. Volevo far semplicemente presente che oggi in Italia esiste una classe di barche che consente ai portatori di *handicap* anche grave, con impedimento all'uso delle gambe e delle mani, di fare attività sia ricreativa che agonistica in piena sicurezza e assolutamente alla pari con chi non è portatore di *handicap*.

Si tratta di un emendamento molto importante perchè spesso questa attività è l'unica che queste persone riescono a fare con grande soddisfazione non soltanto fisica ma anche morale.

Il relatore si è dichiarato contrario a questo emendamento per quanto riguarda la copertura: per carità, non sia mai che portiamo via qualche soldo ai meridionali! Volevo chiedere al relatore se eventualmente sarebbe favorevole cambiando la copertura nel senso di quella prevista all'emendamento 4.204, che prevede un'accrescimento dell'aliquota di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge, riguardante le polizze auto. Ricordo che in questo caso si tratterebbe, al massimo, di una spesa da parte dello Stato di poche centinaia di milioni dal momento che questa attività è comunque abbastanza esigua in quanto richiede una certa specializzazione velica.

Pertanto, modificherei la copertura dell'emendamento in tal senso, riproponendolo all'attenzione del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.202, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.203, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.204, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori, limitatamente alla prima parte.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.405, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.406, presentato dal senatore Bonatesta.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.407, presentato dai senatori Albertini e Marino, limitatamente alla prima parte.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.408, presentato dai senatori Albertini e Marino, come modificato su indicazione del rappresentante del Governo.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.410/1 e 4.410/2 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.410, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.409, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 4.411, 4.412 e 4.114 si intendono ritirati.

Ricordo altresì che gli emendamenti 4.113 e 4.115 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo ora agli ordini del giorno.

Senatore Serena, insiste ancora per la votazione dell'ordine del giorno n. 4?

AMORENA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5?

MONTELEONE. Signor Presidente, non insisto per la sua votazione.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, vorrei fare soltanto un'osservazione su questo ordine del giorno ai fini di correggere una anomalia presente al suo interno, che potrebbe risultare spiacevole. Credo, cioè, che dovrebbe essere eliminato l'invito al Governo ad approvare la riforma del collocamento obbligatorio in quanto tale adempimento non spetta al Governo. Il Senato ha già licenziato il provvedimento di riforma che attualmente è pendente davanti alla Camera. Mi pare da censurare una simile formulazione.

Pertanto, per rispetto del Parlamento, proporrei di eliminare tale inciso.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire «favorire la riforma del collocamento obbligatorio».

SMURAGLIA. Questa mi pare una dizione corretta.

PRESIDENTE. Senatore Monteleone, è disponibile a modificare il testo dell'ordine del giorno nel senso indicato dal senatore Smuraglia, dal momento che non spetta al Governo approvare la riforma del collocamento?

MONTELEONE. Signor Presidente, accolgo la richiesta del senatore Smuraglia e modifico in tal senso l'ordine del giorno n. 5.

PRESIDENTE. Senatore Polidoro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 6?

POLIDORO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, c'è un invito al ritiro; senatore Bonatesta, lo accoglie?

BONATESTA. Signor Presidente, forse non ci siamo spiegati prima. Il Sottosegretario aveva detto che, eliminando il primo capoverso del dispositivo, il Governo sarebbe stato favorevole all'ordine del giorno.

Quindi, ho inteso eliminare il primo capoverso nel paragrafo relativo agli impegni del Governo in quanto già previsto dall'emendamento 4.204 da me presentato.

Rimane dunque solo il secondo capoverso relativo agli impegni del Governo e il relatore aveva fatto capire che stante tale modifica non era più favorevole al suo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il sottosegretario Castellani ad esprimere il suo parere su tale ordine del giorno.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei precisare, soltanto per una questione «letteraria», che a seguito di tale modifica va tolto nella premessa tutto ciò che si riferisce al capoverso eliminato nella parte relativa agli impegni del Governo. Comunque, essendo il Governo disposto ad accogliere tale ordine del giorno come raccomandazione, non penso che sia necessario riscriverlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 160, che sostituisce il contenuto degli emendamenti 4.200, 4.114, 4.0.1 e 4.0.2 (testo corretto), il cui testo è il seguente:

«Il Senato,

considerate le necessità di ordine sociale emerse dal dibattito,

invita il Governo affinché sia consentito al soggetto monoreddito che sia lavoratore, con figli minori a carico, o pensionato ultraottantenne, e che abbia un reddito non elevato, di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per il personale di assistenza domiciliare. Tale spesa dovrà essere debitamente documentata; nel caso in cui nella documentazione tali spese non risultino debitamente documentate, la detrazione è ammessa nella misura del 50 per cento».

9.2793.160 THALER AUSSERHOFER, MAZZUCA POGGIOLINI, BONATESTA, DI BENEDETTO, VENTUCCI, GUBERT, BARBIERI, BUCCIARELLI, SALVATO

Invito il Sottosegretario a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

CASTELLANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ho potuto parlare con la collega Thaler Ausserhofer ma non con il senatore Gubert; vorrei pertanto che rimanesse agli atti che riterrei opportuno che tale ordine del giorno fosse firmato anche dal senatore Gubert, avendo egli messo in evidenza l'analogia dello stesso con l'emendamento 4.114 da lui presentato.

Volevo poi precisare che la formulazione «reddito non elevato» è stata volutamente prevista perchè alcuni emendamenti parlavano di 40 milioni altri di 50 milioni annui, è evidente che questo è l'ordine delle

cifre ma sarà poi la cosiddetta Commissione dei trenta, ricordata dal Governo, a stabilire l'esatta misura di reddito su cui operare questa detrazione.

PRESIDENTE. Riteniamo che il senatore Gubert abbia acconsentito ad aggiungere la sua firma all'ordine del giorno n. 160.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Ringrazio i colleghi che sono stati presenti durante l'intera giornata sottoponendosi ad una fatica; abbiamo fatto un buon lavoro. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Proposta d'inchiesta parlamentare (Doc. XXII, n. 39),
fatta propria da Gruppo parlamentare**

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, vorrei chiedere ai sensi del nostro Regolamento, che venga messo all'ordine del giorno della Commissione competente, appena sarà assegnato, la proposta da me presentata sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro della nave Moby Prince. Questa proposta di inchiesta è stata fatta propria dal mio Gruppo; chiediamo pertanto che venga prevista la procedura d'urgenza. So che altri colleghi stanno raccogliendo firme per presentare analoghe proposte, ma è questa una materia che richiede che il Parlamento, e quindi il Senato, assuma fino in fondo le iniziative necessarie per dare giustizia ai familiari di queste vittime.

PRESIDENTE Il Senato ne prende atto, a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per le sedute di lunedì 17 novembre 1997**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedì 17 novembre 1997, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 (2739).

– Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000, e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1998-2000 (2739-bis) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998) (2792) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta (ore 17,45).

Allegato alla seduta n. 268**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Maqq.	
1	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 1.106 (Saracco e altri).	199	198	056	069	073	100	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 1.109 (Gubert)	193	190	005	045	140	096	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 1.117 (Peruzzotti e altri).	196	194	003	053	138	098	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 1.119 (Peruzzotti e altri).	193	192	002	048	142	097	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 2.213 (Gubert).	175	174	000	038	136	088	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 2.224 (Gubert).	165	164	001	023	140	083	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 2.238 (Angius e altri). Nuovo testo.	168	167	018	122	027	084	APPR.
8	NOM.	Disegno di legge n.2793.Ordine del giorno n. 62 (Curto e altri).	170	162	000	020	142	082	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n.2793.Ordine del giorno n.200 (Salvi e altri).	170	169	002	144	023	085	APPR.
10	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 3.111 (Wilde e altri).	172	170	001	025	144	086	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 3.0.1 (Vegas e altri).	167	165	001	024	140	083	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 3.0.3 (Centaro).	171	169	005	029	135	085	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0268 del 08-11-1997

Pagina 1

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C	C	C	F		F	C	C	C
AMORENA MICHELE	F	R	F	F	F							
ANDREOLLI TARCISIO		C	C	C		C	F	C	F	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANGIUS GAVINO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ANTOLINI RENZO		F	F	F	F	F	C		C	F		
AVOGADRO ROBERTO	F	C	F	F	F	F	C	R	F	F		
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	C		C	C					C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	F		F	F						R	F	F
BALDINI MASSIMO					F				C		A	F
BARBIERI SILVIA	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BARRILE DOMENICO	F	C	C	C	C		F	C	F	C	C	C
BASINI GIUSEPPE					F							
BASSANINI FRANCO	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	A	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C
BEDIN TINO	A	A	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BERGONZI PIERGIORGIO	C	C	C	C								
BERNASCONI ANNA MARIA	A	C			C	C	F	C	F	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F					A		F	F
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BIANCO WALTER			R	F		F	C	R	C	F		A
BISCARDI LUIGI	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C
BONATESTA MICHELE	F	F	F	F	F			F		A	F	F
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Seduta N. 0268 del 08-11-1997

Pagina 2

Totale votazioni 12

(F) = Favorevole
(M) = Bic/Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
BONFIETTI DARIA	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BORRONI ROBERTO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C
BRIGNONE GUIDO	F	R	F	F	F	F	C		C	F		
BRUNI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BRUNO GANERI ANTONELLA	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
BRUTTI MASSIMO	C	F	C	C	C		F	C	F	C	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO			F	F	F							
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CABRAS ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	C	F			
CADDEO ROSSANO	A	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CALVI GUIDO	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CAMERINI FULVIO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CAPALDI ANTONIO	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CAPONI LEONARDO	C	C	C	C		C		C	F	C	C	C
CARCARINO ANTONIO	F	C			C	C	F	C	F	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C
CARPI UMBERTO	A	C	C	C			F	C	F	C	C	C
CARPINELLI CARLO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CARUSO ANTONINO	F	F			F	A	C	F	C			
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CASTELLI ROBERTO	A	C	F	F	F	F	C	R	C	F	R	
CAZZARO BRUNO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO								F			F	F
CTONI GRAZIANO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CO' FAUSTO	C	C	C	C		C	A	C	F	C	C	C
COLLA ADRIANO	F	C	F	F	F	F	C		C	F		F
COLLINO GIOVANNI	F	F	F	F		F			C		F	F
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORRAO LUDOVICO	F	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C

Seduta N. 0268 del 08-11-1997

Pagina 3

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
CORTELLONI AUGUSTO	C				C	C	F	C	F	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	C	F	C	C	C							
COZZOLINO CARMINE		F										
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
CRIPPA AURELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO	F	F			F		C	F		C	F	F
CUSIMANO VITO	F	F	F	F								
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F							
D'URSO MARIO	C	C	C	C		C	F	C	F	C	C	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO			F									
DE ANNA DINO	F	F	F									
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F
DE GUIDI GUIDO CESARE	A	C	A	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DE LUCA ATHOS	C	C	C		C	C	F	C	F	C	C	C
DE LUCA MICHELE	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DE ZULUETA TANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DEBENEDETTI FRANCO	A	C	C	C								
DEL TURCO OTTAVIANO	C											
DEMASI VINCENZO		F	F	F	F							
DI BENEDETTO DORIANO	C	C	C	C	C		F	C	F	C	C	C
DI ORIO FERDINANDO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DIANA LINO		F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DIANA LORENZO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
DOLAZZA MASSIMO	F	C	F	F		F	C			F		
DONDEYNAZ GUIDO	F					C	F					
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Seduta N. 0268 del 08-11-1997

Pagina 4

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
ELIA LEOPOLDO	C		C	C	C	C	F	C	F	C	C	F
ERROI BRUNO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FALOMI ANTONIO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FASSONE ELVIO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FIGURELLI MICHELE	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FISICHELLA DOMENICO	F	F	A	F								
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	C	A	A	C	C	F	C	F	C	C	A
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GAMBINI SERGIO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GAWRONSKI JAS	F		F	F								
GIARETTA PAOLO	C	A	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A
GIORGIANNI ANGELO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIOVANELLI FAUSTO	C		C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GRUOSSO VITO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GUALTIERI LIBERO	C	C	C	C	C	C	F	C				
GUBERT RENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GUERZONI LUCIANO	A	A	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C
LAGO LUCIANO	F		F	F								
LARIZZA ROCCO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
LASAGNA ROBERTO	F	F			F		C	F	C	F	F	F
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
LAVAGNINI SEVERINO	C			C	C	C	F	C	F	C	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
LORENZI LUCIANO	F		F	F	F	F	C		C			

Seduta N. 0268 del 08-11-1997

Pagina 5

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
LORETO ROCCO VITO	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MAGGI ERNESTO	F	F	F	F	F			F	C	F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	F	F	F	F	F			F		F	F	F
MANARA ELIA	F	F	F	F	F							
MANCA VINCENZO RUGGERO	F		F	F						F	F	
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANFREDI LUIGI	F	F	F	F						F	F	F
MANFROI DONATO	F	C	F	F	F	F	C		C	F		
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANIS ADOLFO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	F		F	C	F	F	
MANZI LUCIANO	C	C	C	C		C	A	C	F	C	C	C
MARCHETTI FAUSTO											C	C
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C		C	A	C	F	C	C	C
MARRI ITALO	F	F			F			R		F	F	F
MASULLO ALDO	A	C	F	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MEDURI RENATO	F	F	F	F	F							
MELE GIORGIO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MELONI FRANCO COSTANTINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICELE SILVANO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MIGNONE VALERIO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
MONTAGNA TULLIO	F	C	C	C		C	F	C	F	C	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	A	A	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F
MONTELEONE ANTONINO	F	F			F					F	F	
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Seduta N. 0268 del 08-11-1997

Pagina 6

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
MORO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	C	R	C	F		
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
NAPOLI BRUNO										F	F	
NIEDDU GIANNI	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	C	C	C	F	C				
PACE LODOVICO	F	F	F	F	F			F	C			
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PALOMBO MARIO	F	F	F	F								
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PAPINI ANDREA	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PARDINI ALESSANDRO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PAROLA VITTORIO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PASSIGLI STEFANO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PELELLA ENRICO	C	C	C	C		C	F	C	F	C	C	C
PELLEGRINO GIOVANNI	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PELLICINI PIERO	F				F							
PERA MARCELLO	F	F	F	F						F	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	C	R	C	F		A
PETRUCCI PATRIZIO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F
PIATTI GIANCARLO	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PIERONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C
PILONI ORNELLA	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PINGGERA ARMIN	A	C	F			C	F	C	F	F		C
PINTO MICHELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZINATO ANTONIO		C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F		F	F	F		C	F				

Seduta N. 0268 del 08-11-1997

Pagina 8

Totale votazioni 12

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 12											
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
TERRACINI GIULIO MARIO		F	F	F		F	C	F	C		F	F
THALER AUSSEHOFER HELGA	A	C	F			C	F	C	F	F		C
TOIA PATRIZIA			C	C	C				F	C	C	C
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F	F	F	F		F	C	C	F	F
TURINI GIUSEPPE	F											
UCCHIELLI PALMIRO	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE								F		C	F	F
VALIANI LEO	M	F										
VALLETTA ANTONINO	F	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VEDOVATO SERGIO	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VELTRI MASSIMO	A	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
VENTUCCI COSIMO			F	F				F			F	F
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C		C	C	C	F	C	F	C	C	C
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F		F	A								
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C		C
VILLONE MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
VIVIANI LUIGI	A	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
WILDE MASSIMO	F	F	F	F	F	F	C		C	F		
ZECCHINO ORTENSIO	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
ZILIO GIANCARLO	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Mundi ha comunicato di entrare a far parte del Gruppo «Rinnovamento italiano e indipendenti», cessando di appartenere al Gruppo «Forza Italia».

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 4 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*) della legge 1° ottobre 1996, n. 509, un documento, elaborato nella seduta dell'8 luglio 1997, in tema di modifiche alla legislazione antiracket.

Detto documento è depositato presso il Servizio di segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onerevoli senatori.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 7 novembre 1997 è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori:

MONTAGNINO, POLIDORO, MONTICONE, PALUMBO e LO CURZIO. – «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante norme in materia di imposta sugli spettacoli» (2874).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

SELLA DI MONTELUCE. – «Riforma dell'istituto dell'autenticazione delle sottoscrizioni apposte sulle scritture private» (2875);

SEMENZATO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI e SAR-TO. – «Abrogazione delle norme relative a provvedimenti disciplinari nella società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico» (2876);

PELELLA, DE LUCA Michele, GRUOSSO, PILONI, MACONI, NIEDDU e VIVIANI. – «Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale» (2877).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: ZECCHINO ed altri. – «Modifiche alla leg-

ge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia» (1920).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una nota di segnalazione in merito alla regolamentazione del settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Detta nota sarà trasmessa all'8ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Minardo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00144, dei senatori Cortelloni ed altri.

Interrogazioni

GUALTIERI, BERTONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere quali siano le valutazioni del Ministro sul più volte denunciato fatto che ad alimentare le più pericolose attività delinquenziali in atto (rapimenti, rapine, estorsioni, eccetera) siano criminali già arrestati e condannati per gli stessi reati, rimessi imprudentemente in libertà molto prima dei termini di espiazione della pena, e questo attraverso la concessione di licenze-premio o altre forme di alleggerimento della detenzione senza alcuna considerazione delle conseguenze derivanti alla società civile e alla vita e ai beni dei cittadini.

(3-01417)

TERRACINI, PIANETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che le reiterate dichiarazioni del Presidente della Repubblica pronunciate nel corso della visita ufficiale in Libano, relativamente alla presenza di forze militari israeliane in quel paese e alla conseguente necessità del loro ritiro, hanno provocato una serie di prese di posizione da parte di autorevoli osservatori internazionali;

che il Ministro degli affari esteri ha successivamente affermato di condividere pienamente le affermazioni del Presidente della Repubblica in quanto espressione della posizione italiana,

qualora le affermazioni del Ministro degli esteri corrispondano effettivamente alle linee di politica estera del Governo, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di riaffrontare e rivedere tali linee anche in considerazione delle continue modificazioni che stanno avvenendo nello scacchiere medio-orientale e nel ba-

cino del Mediterraneo, e tenuto conto dell'aggravarsi delle situazioni di crisi quali quella algerina, di instabilità (Egitto) e soprattutto della rinnovata aggressività delle autorità irachene che stanno esplicitamente esasperando la loro contrapposizione con gli USA;

se non ritenga quindi, con riferimento alla situazione libanese, perlomeno inopportuni – oltre che politicamente controproducenti – comportamenti e affermazioni così schierate a favore di una sola delle parti in causa: ovvero di quel «partito di dio» (hezbollah) che ha come scopo dichiarato la distruzione dello Stato di Israele e che combatte per questo fine, finanziato, sostenuto e armato dall'Iran, con il consenso delle autorità siriane, le stesse autorità che mantengono nello stesso Libano circa 40.000 uomini in armi.

(3-01418)

MIGONE, ANGIUS, ROGNONI, ELIA, GUALTIERI, CAPONI, GIOVANELLI, SCIVOLETTO, SMURAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Rilevato:

che il Governo dovrà prossimamente prendere la decisione ove collocare alcune nuove istituzioni e Autorità, in primo luogo quella delle telecomunicazioni;

che tali decisioni oggi rientrano indiscutibilmente nei poteri discrezionali esercitati dal Governo;

che si è manifestata l'esigenza largamente diffusa e più volte ribadita in sede parlamentare e governativa di diffondere tali istituzioni in maniera equilibrata su tutto il territorio nazionale, in tal modo dando impulso ad un criterio di decentramento;

che è obiettivo largamente condiviso – come dimostra, peraltro, l'apposito ordine del giorno dell'8ª Commissione del Senato, approvato dal Governo – quello di aumentare la trasparenza e la razionalità delle procedure decisionali, specie quando costituiscono la prerogativa esclusiva di un solo potere, in questo caso quello governativo;

che va superata in tal modo la prassi secondo cui tali decisioni rischiano di essere condizionate da pressioni più o meno esplicite da parte di interessi localistici o settoriali,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri condivida tali premesse;

se non ritenga opportuno che il Governo programmi le decisioni da assumere, definendo il metodo da adottare rendendo nota un'ipotesi complessiva, in primo luogo al Parlamento;

se non sia opportuno che il Governo fissi pregiudizialmente criteri e parametri a cui debbano corrispondere le conseguenti decisioni che, nell'interesse nazionale, dovranno tenere conto di competenze, vocazioni e potenzialità dei luoghi, in riferimento alle caratteristiche delle istituzioni che si candidano ad ospitare.

(3-01419)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BONATESTA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che da qualche giorno nel comune di Caprarola (Viterbo) si discute del problema relativo all'appalto del servizio di accertamento della tassa sui rifiuti;

che l'appalto, aggiudicato alla ditta SAP di Caprarola, riguarda i ruoli suppletivi degli anni 1994 e 1995 e quelli dal 1996 al 2000;

che l'opposizione ha esposto in consiglio le motivazioni in base alle quali ritiene illegittimo l'appalto, sostenendo la inesattezza dei ruoli e degli accertamenti fatti in passato dai vigili urbani;

che nel capitolato d'appalto è previsto che la ditta provveda a «tutti gli adempimenti di natura tecnico-amministrativa-tributaria per l'aggiornamento del ruolo»;

che, invece, da accertamenti svolti, risultano ancora iscritte a ruolo decine di persone defunte, con l'inspiegabile paradosso che in qualche caso le cartelle risultano notificate nelle mani delle stesse;

che diversi ruoli sarebbero addirittura nulli, mentre alcuni non sarebbero stati preceduti dalla notifica di avviso di accertamento e per altri ancora vi sarebbero vizi di forma, come la mancata apposizione della firma del funzionario responsabile;

che sono state inoltre rilevate cartelle di importo da duemila a quattromila lire, notificate per «evasioni» di pochi metri quadrati;

che molte cartelle risultano notificate nel mese di agosto, prima di aver ottenuto il visto di esecutorietà;

che per far fronte alle problematiche suesposte è stato, di recente, costituito un comitato per i diritti dei cittadini per la elaborazione di centinaia di domande di sgravi e rimborsi,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto accade non sia da ritenersi illegittimo;

se non si ritenga di dover avviare un'indagine al fine di accertare eventuali ulteriori illegittimità e responsabilità;

se, accertate eventuali irregolarità e illegittimità e stante la gravità delle stesse, non si ritenga di dover procedere alla segnalazione all'autorità giudiziaria delle ipotesi di reato intraviste.

(4-08466)

MIGNONE, FASSONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che su organi di stampa specializzati viene riportato il testo della bozza di decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per l'accesso al primo livello della dirigenza del Servizio sanitario nazionale;

che il capo I, relativo al ruolo sanitario, riporta tabelle da A a G riferite ai singoli profili professionali, e cioè a medici, farmacisti, veterinari, biologi, chimici, fisici e psicologi;

che tra i requisiti specifici di ammissione al concorso è citata al punto c) di ogni tabella la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

che l'articolo 58 della sopracitata bozza, relativamente a specializzazioni e servizi equipollenti, recita: «Per i concorsi disciplinati nel capo I, tabella dalla A alla G, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti nel regolamento concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale»;

che si vuole far notare che per alcuni profili professionali – e, tra questi, per gli psicologi – non sono codificate nell'ordinamento universitario le specializzazioni e che, perciò, sarà difficile anche stabilirne l'equipollenza;

che intanto la pianta organica del Servizio sanitario nazionale è scoperta per alcuni profili professionali, la cui assenza, peraltro, è avvertita dalla stessa utenza,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per prevenire eventuali carenze normative nell'emanando decreto del Presidente della Repubblica – che potrebbero ritardare ulteriormente il bando di concorso proprio per quei profili professionali di cui si avverte l'assenza – e se non si ritenga utile disporre che venga considerato equipollente alla specializzazione di cui al punto c) il servizio prestato per un tempo apprezzabile, ancorchè non di ruolo, presso strutture del Servizio sanitario nazionale, e ciò almeno sino a quando non siano riconosciute ed operanti le relative scuole di specializzazione.

(4-08467)

BRUNO GANERI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che da più anni nella ASL n. 2 di Castrovillari si assegna l'incarico di direttore sanitario a figure professionali aventi la qualifica di primario di unità operativa, nonchè a figure professionali non apicali senza specifica abilitazione nelle strutture di competenza dell'azienda, quali gli ospedali di Lungro, di Mormanno e di San Marco Argentano;

poichè la circolare dell'11 gennaio 1992, protocollo n. 1100/25, fa divieto assoluto di affidare le funzioni suddette a tali figure professionali, in quanto ciò comprometterebbe la funzionalità delle strutture, mettendo in discussione l'intero servizio,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda prendere il Ministro in indirizzo affinché sia ristabilita la legalità;

se non ritenga opportuno predisporre un'indagine ispettiva e ogni altra azione utile, anche nei confronti della regione Calabria che, pur essendo a conoscenza dei fatti, più volte denunciati dalle organizzazioni sindacali, in particolare dalla federazione provinciale CGIL del comprensorio Sibari-Pollino, non ha mai inteso intervenire.

(4-08468)

CÒ, SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'organico del tribunale e della pretura di Rimini è ancora quello del 1963;

che l'enorme carico di fascicoli costringe già ora la pretura a fissare le udienze penali all'anno 2000;

che i 6-7.000 fascicoli che la procura sta inviando ai pretori determineranno il riempimento dei ruoli fino al 2004;

che le cause civili attualmente pendenti avanti il tribunale sono 8.163 (dato peraltro aggiornato al 30 giugno 1996) e comportano, per un organico di 10 magistrati, l'assegnazione di 816 cause a ciascun giudice, mentre negli altri tribunali della regione il numero di cause assegnate a ciascun magistrato oscilla tra un minimo di 500 ed un massimo di 700;

che l'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale ha avuto in carico la trattazione di 565 cause, cioè un numero rilevantisimo rispetto ai carichi del medesimo ufficio dei tribunali della regione, e analoga considerazione può essere fatta per il carico di lavoro del tribunale penale il quale ha una pendenza di 2.144 processi;

che carichi gravosissimi deve sopportare anche la procura della Repubblica presso il tribunale con circa 28.000 fascicoli;

che la situazione sopra descritta è stata recentemente illustrata in un documento sottoscritto dall'Associazione nazionale magistrati, dall'ordine degli avvocati di Rimini e dalla camera penale della Romagna,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per far fronte alla cronica carenza di organico presso il tribunale di Rimini;

se ritenga sufficiente a smaltire l'arretrato la recente istituzione delle sezioni stralcio in materia civile, nonchè in generale l'istituzione del giudice unico di primo grado, ovvero se ritenga invece, come pare necessario, di potenziare l'organico dei magistrati e degli ausiliari.

(4-08469)

SERENA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* - Premesso:

che lo scrivente ha avuto notizia, tramite un appello pervenutogli da parte di alcuni rappresentanti dell'Associazione per la giustizia ed il diritto «Enzo Tortora», di violazioni dei più elementari diritti dell'uomo relativamente al trattamento persecutorio al quale l'ex ufficiale dell'esercito tedesco Erich Priebke è sottoposto;

che il signor Erich Priebke aveva sempre affermato, sin dal giorno della sua traduzione in Italia, la precisa volontà ed il suo diritto di non essere coattamente ricoverato in un ospedale, preferendo a tale macchina ipocrisia le durezze della vita in carcere;

che con l'ingannevole promessa, fatta al suo collegio difensivo, di locali indipendenti dall'ambito sanitario, l'anziano è stato convinto ad accettare il suo trasferimento, salvo poi all'ultimo momento essere proditoriamente costretto, quale estrema umiliazione inevitabilmente tesa a fiaccare le sue ultime deboli capacità di sopravvivenza, in una squallida stanza di una corsia dell'ospedale militare;

che in spregio all'ordinanza emessa il 16 ottobre 1997 dal tribunale militare di Roma il signor Erich Priebke viene tenuto presso il policlinico militare del Celio di Roma in locali affatto adatti alla sopravvivenza di una persona della sua età, nei quali non vi è possibilità alcuna di usufruire di acqua calda e quindi, per un ultraottantenne, di lavarsi, con conseguente decadimento dell'igiene fisica e della dignità personale;

che in violazione della medesima ordinanza che prevede la misura degli arresti domiciliari il signor Erich Priebke è sottoposto a piantonamento da parte della polizia giudiziaria che arbitrariamente svolge attività di controllo anche all'interno degli ambienti ove il signor Erich Priebke è ristretto, penetrando in detti locali anche più volte nottetempo, impedendogli di continuo il sonno;

che si è voluto interpretare in modo talmente restrittivo e vessatorio, ed ancora in violazione di quanto stabilito dalla citata ordinanza, la possibilità del signor Erich Priebke di uscire all'esterno di detti locali e di usare il telefono pubblico al punto di indurre lo stesso a rinunciare spesso a questi suoi diritti;

che arbitrariamente rispetto alla stessa misura domiciliare decisa dal competente tribunale militare la polizia giudiziaria, tramite uno spioncino, si arroga illegittimamente il diritto di poter spiare 24 ore su 24 ogni attività dell'anziano;

che puntualmente tali crudeli inutili comportamenti che inevitabilmente porteranno alla eliminazione fisica del signor Erich Priebke, mediante condanna a morte per carcerazione, vengono beffardamente giustificati con la ridicola scusante della sua sicurezza personale, sistemi questi indegni di uno Stato di diritto in quanto usati nei confronti di un soggetto inerme e tesi a mascherare metodi di tortura psichica, morale e fisica;

che in seguito all'autorizzazione del tribunale, in data 23 ottobre 1997, i medici dottor professor Giuseppe Tropeano e dottor Giuseppe Sisti si sono recati presso il policlinico militare del Celio per prendere diretta visione delle risonanze magnetiche nucleari del cervello eseguite sul signor Erich Priebke; effettuato l'esame i due medici hanno redatto alcune note indirizzate al tribunale militare di Roma, le quali tra l'altro danno notizia di una notevole lesione cerebrale di natura ischemica che affligge il Priebke; la cosa non può non lasciare sbalorditi visto che i medici militari nei due referti datati 18 luglio 1996 e 4 ottobre 1997 incomprendibilmente non hanno mai fatto alcuna menzione di tale patologia;

che per questi fatti è stata interessata la Federazione nazionale degli ordini dei medici per l'individuazione di eventuali violazioni della deontologia medico-professionale;

che è stato ufficialmente richiesto l'interessamento di Amnesty International nel merito specifico di questa vicenda,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano indagare su quanto sopra esposto tenuto conto che l'Italia è a tutti gli effetti un paese firmatario della Convenzione dei diritti dell'uomo;

in particolare, se non siano ravvisabili gli estremi di gravi illeciti penali nei confronti degli estensori dei referti medici datati 18 giugno 1996 e 4 ottobre 1997, nei quali non si fa menzione della evidente lesione cerebrale di natura ischemica dalla quale risulta essere affetto il Priebke;

quali misure si intenda adottare nei confronti delle responsabilità personali che dovessero emergere a qualsivoglia livello in merito ai fatti suesposti.

(4-08470)

MEDURI, NAPOLI Bruno. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la cittadina di Locri (Reggio Calabria) vive un momento particolarmente drammatico essendo teatro di una sanguinosa guerra di mafia volta al controllo del territorio ed intrisa di forti sospetti su atteggiamenti di politici e magistrati;

che in questa guerra cruenta non si combatte solo con le armi da fuoco ma, a quanto sembra, anche con tentativi di ingerenza nella vita politica e con tentativi di interferire anche nei settori della magistratura;

che allo stato attuale gli investigatori hanno reso note, pubblicizzandole molto, alcune intercettazioni ambientali, riportanti dialoghi tra rappresentanti della cosca dei Cordì, dai quali sembrerebbe chiara una propensione dei Cordì verso una simpatia, al momento delle elezioni comunali, nei confronti del candidato a sindaco del Polo, e che, al contrario, viene poco pubblicizzata la circostanza che la lista dell'Ulivo, che in effetti vinse le elezioni, godeva della «simpatia» della cosca dei Cataldo ed era capitanata, come candidato a sindaco (poi eletto) dall'ex deputato cristiano sociale Giuseppe Lombardo, nipote del boss Carmelo Lombardo;

che il procuratore della Repubblica di Locri Rocco Lombardo tirato in ballo nelle vicende per suoi presunti atteggiamenti dilatori, in qualche modo funzionali ad interessi non propriamente chiari, ha rilanciato dichiarando, come si legge sul quotidiano «La Gazzetta del Sud» del 5 novembre, a pagina 10: «... è il frutto di una azione che mira a delegittimarmi e, quindi, a togliermi di mezzo»; così continua il giornale: Lombardo ha anche fatto riferimento a voci (una «fonte confidenziale», ha precisato) secondo le quali, quindici giorni fa, a Siderno, si sarebbe svolta una riunione, «alla presenza di tre magistrati e di un consigliere regionale» durante la quale sarebbe stata messa a punto una strategia che avrebbe come obiettivo quello di indurlo a lasciare l'incarico di procuratore della Repubblica di Locri;

che la dichiarazione del procuratore della Repubblica di Locri è inquietante e, se confermata, sarebbe indicativa del comportamento di alcuni magistrati che, più che al raggiungimento di fini di giustizia, ispirano la loro vita e le loro azioni al raggiungimento di fini politici, gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro dell'interno non ritenga indispensabile ed in differibile sciogliere il consiglio comunale di Locri per interferenze e connivenze mafiose;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga urgente ed indifferibile accertare la veridicità dei fatti e delle circostanze (in ordine alla riunione persecutoria che si sarebbe svolta a Siderno) in un senso o nell'altro adottando i dovuti provvedimenti e, comunque, riferendo sui fatti gravissimi di Locri in Parlamento con la massima sollecitudine e la necessaria chiarezza, facendo conoscere agli interroganti, ma anche al Parlamento, l'identità dei tre magistrati e quella del consigliere regionale.

(4-08471)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che l'interrogante ha già presentato atti parlamentari sull'Ente autonomo acquedotto pugliese, atti che hanno riguardato il commissariamento politico dell'Ente, la «destituzione» del direttore generale, dottor Bascone, le manovre in atto per la costituzione di una cordata «amica» al momento della trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni ed il ventilato consistente aumento delle tariffe dell'acqua;

che, dopo l'arrivo del commissario politico dottor Pallesi, il dottor Mazzini di Roma, il dottor Spagnulo ed il dottor D'Albora, entrambi di Napoli, senza avere alcun rapporto di dipendenza con l'Ente autonomo acquedotto pugliese, nè alcuna convenzione, si «aggirano» nell'Ente occupandosi di personale e di acquisti e consultando documentazione riservata, eccetera;

rilevato che quest'ultimo fatto è di estrema gravità, e non soltanto sotto l'aspetto amministrativo, perchè avviene in violazione di tutte le leggi e per gli interessi di qualcuno,

l'interrogante chiede di sapere:

a che titolo i signori Spagnulo, Mazzini e D'Albora siano presenti all'interno dell'Ente autonomo acquedotto pugliese;

chi abbia dato loro questo mandato.

(4-08472)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-01417, dei senatori Gualtieri e Bertoni, sull'attività criminale posta in essere da pregiudicati messi in libertà prima dei termini.

